

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 marzo 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1996, n. 21.

Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° luglio 1996, n. 22.

Regolamento di esecuzione per la disciplina dell'attività didattica e del servizio scolastico nella scuola elementare. Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1996, n. 23.

Modifica del regolamento sulla riserva di alloggi per il personale di polizia Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 agosto 1996, n. 24.

Regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzioni scolastiche. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 agosto 1996, n. 26.

Regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad ammoniac Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 agosto 1996, n. 31.

Regolamento di esecuzione all'art. 34, secondo comma della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 agosto 1996, n. 32.

Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 1996, n. 33.

Regolamento sulla digitalizzazione della documentazione cartografica relativa ai vincoli paesaggistici Pag. 23

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1996, n. 93.

Concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1996, n. 94.

Ordinamento della professione di maestro di sci ... Pag. 24

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1996, n. 31.

Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 Pag. 30

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1996, n. 45.

Interventi urgenti in materia di trasporti pubblici locali. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1996, n. 46.

Norme in materia di indennità agli amministratori locali. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 47.

Disposizioni attuative dell'articolo 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

Pag. 36

REGIONE SICILIA**LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 41.**

Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme

Pag. 42

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 42.

Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norma in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26

Pag. 45

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 18 novembre 1996, n. 57.**

Modifiche alla L.R. 11 aprile 1978, n. 18

Pag. 45

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45.**

Misure di politica regionale del lavoro

Pag. 46

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 35.**

Interventi di adeguamento e di completamento delle strutture di sedi museali regionali nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Saint-Pierre

Pag. 50

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 36.

Modificazioni alle leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione) e 8 agosto 1977, n. 55 (Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47)

Pag. 50

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 37.

Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica.

Pag. 51

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 38.

Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche

Pag. 52

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 39.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa

Pag. 53

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 40.

Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 32 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario)

Pag. 54

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 80.**

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Approvazione assestamento e prima variazione esercizio finanziario 1996

Pag. 54

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 81.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Approvazione e 2^a variazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996

Pag. 54

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 81.**

Modifica alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 57 (Interventi regionali per lo sviluppo del terziario comunale) così come modificata dalla legge regionale 24 ottobre 1995, n. 73

Pag. 54

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 82.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 «Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso»

Pag. 55

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 33.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14, recante: «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro»

Pag. 56

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 34.

Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni

Pag. 56

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 35.

Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni

Pag. 58

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 26 novembre 1996, n. 28.**

Proroga dei contratti a tempo determinato di cui alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31

Pag. 62

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 18 novembre 1996, n. 24.**

Norme per il sostegno e lo sviluppo degli «Aero-Clubs» della Regione Campania

Pag. 63

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1996, n. 21.**

Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel supp. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 30 luglio 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2304 del 3 giugno 1996.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano, sono indicate negli allegati 1) e 2) del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 4 agosto 1995, n. 35, modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale del 16 aprile 1996, n. 16, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 giugno 1996

DURNWALDER

ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE E COMPETENZE DEGLI UFFICI**1. PRESIDENZA****1.1. Ufficio affari del gabinetto**

- rapporti con le autorità statali nelle questioni sostanziali riguardanti l'autonomia e la politica provinciale
- cooperazione allo sviluppo
- tutela dei consumatori
- reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione
- segreteria per le commissioni degli esami di bi- e trilinguismo
- volontariato
- riconoscimento delle persone giuridiche
- cerimoniale, uso dello stemma della provincia
- adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene incluso l'impiego delle forze di polizia

1.2. Ufficio programmazione provinciale

- supporto nella formulazione e verifica delle strategie e degli obiettivi della provincia (controlling strategico)
- piano provinciale di sviluppo
- verificare la corrispondenza della legislazione e dei bilanci di previsione provinciale ai contenuti del LEROP
- verificare la corrispondenza delle risultanze strategiche dei piani di settore e dei progetti agli indirizzi fondamentali del LEROP
- modifiche necessarie al progressivo e sistematico perfezionamento del LEROP in quanto interessa la programmazione provinciale
- coordinamento tra i piani di settore
- analisi e previsione dello sviluppo economico e sociodemografico
- documenti preparatori per una politica economica

1.3. Ufficio di Roma

- trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e gli uffici statali centrali
- supporto agli enti pubblici ed ai cittadini nell'espletamento di incombenze burocratiche presso uffici pubblici a Roma
- preparazione di incontri con membri degli organi legislativi e governativi
- rappresentanza della amministrazione provinciale in commissioni ed organi statali e in gruppi di lavoro regionali ed interregionali

1.4. Ufficio stampa

- informazione sull'attività della Giunta e dell'amministrazione provinciale
- trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e i mass-media e supporto agli uffici provinciali in questioni inerenti ai mass-media
- pubblicazione di riviste ed altro materiale informativo
- contatti con i mass-media
- incentivazione della stampa
- controllo del rispetto delle norme in materia di incarichi ai mass-media per inserzioni pubblicitarie ed avvisi

1.5. Ufficio pubblici spettacoli

- pubblici spettacoli
- sicurezza pubblica nell'ambito di spettacoli e trattenimenti
- verifica dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo
- polizia locale urbana e rurale
- agenzie

2. SERVIZI CENTRALI**2.1. Ufficio affari istituzionali**

- affari istituzionali e verifica di questioni di rilevanza costituzionale di concerto con l'avvocatura della provincia per quanto attiene al contenzioso di natura costituzionale
- supporto alla conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome
- rapporti con la Corte dei conti
- raccolta e pubblicazione degli atti della Giunta provinciale

2.2. Ufficio organizzazione

- strutture organizzative e procedure
- progetti organizzativi
- reclutamento del personale dirigente
- analisi del fabbisogno di personale e verifica della gestione delle risorse strumentali
- rilevamento fabbisogno di spazio ed assegnazione dei locali agli uffici provinciali
- disciplina della documentazione amministrativa e titolario

2.3. Economato

- approvvigionamento di materiale di cancelleria; arredamento degli uffici per quanto non rientrante nei compiti degli uffici 11.1., 11.2. e 11.3.
- autorimessa centrale e servizio automobilistico
- tipografia provinciale, servizio postale e servizio telefonico incluso l'allacciamento e la manutenzione
- servizio di pulizia degli uffici
- servizio di cassa

3. AVVOCATURA DELLA PROVINCIA**1. Ufficio contratti**

- stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e di ogni altro contratto soggetto a registrazione fiscale
- tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale
- richieste di intavolazione e voltura catastale di atti contrattuali stipulati nell'interesse dell'Amministrazione provinciale

- elaborazione di schemi tipo di contratti capitolati e disciplinari d'oneri
- consulenza e contenzioso inerente agli affari contrattuali

3.2. Ufficio questioni linguistiche

- traduzione di norme giuridiche, nonché di atti amministrativi della provincia e di altri testi destinati alla generalità dei cittadini
- consulenza linguistica
- attività di supporto alla commissione paritetica per la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica

3.3. Ufficio centrale affari legali

- tutela legale della provincia, delle aziende e degli enti provinciali e relativi organi, per quanto non attribuita agli uffici 3.4. e 3.5.
- pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi
- rimborso delle spese giudiziali, legali e peritali, liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni
- consulenza giuridico amministrativa
- promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti provinciali, nonché pubblicazione degli stessi nel *Bollettino ufficiale*

3.4. Ufficio affari legali dell'urbanistica

- tutela legale della provincia nei settori urbanistica e valutazione dell'impatto ambientale
- parere sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi
- liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni
- consulenza giuridico-amministrativa nel settore
- interventi d'ufficio avverso le costruzioni abusive

3.5. Ufficio affari legali dell'agricoltura e delle foreste

- tutela legale della provincia nei settori agricoltura e foreste
- parere sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi
- liquidazione delle parcelle ai difensori e consulenti esterni
- consulenza giuridico-amministrativa nel settore

4. PERSONALE

4.1. Ufficio assunzioni personale

- graduatorie e concorsi per l'assunzione del personale, escluso quello delle scuole materne
- assunzione del personale, escluso il personale delle scuole e delle scuole materne
- formazione e aggiornamento del personale
- organici e trasferimenti del personale amministrativo

4.2. Ufficio personale amministrativo

- stato giuridico e trattamento economico del personale, escluso il personale delle scuole e delle scuole materne
- rilevazione delle presenze

4.3. Ufficio personale delle scuole

- organici del personale dell'amministrazione scolastica, della formazione professionale e dell'addestramento professionale nell'agricoltura
- assunzione del predetto personale, escluse le graduatorie e le procedure concorsuali
- stato giuridico, trattamento economico e trasferimento del personale delle scuole

4.4. Ufficio personale scuole materne

- organici, graduatorie e concorsi per l'assunzione del personale delle scuole materne
- stato giuridico, trattamento economico e trasferimento del personale delle scuole materne

4.5. Ufficio stipendi

- pagamento degli emolumenti al personale e ai membri della Giunta provinciale

- contributi sociali e previdenziali connessi con il rapporto di lavoro
- acconti sulla buonuscita

4.6. Ufficio pensioni

- previdenza e quiescenza del personale

5. FINANZE E BILANCIO

5.1. Ufficio bilancio

- bilancio di previsione, sue variazioni, rendiconto generale della provincia
- finanziamento delle leggi provinciali
- analisi economiche della spesa
- collaborazione al controllo di gestione
- esame bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla provincia

5.2. Ufficio tributi

- istituzione ed accertamento dei tributi di competenza provinciale
- accertamento delle devoluzioni di tributi erariali in quota fissa e variabile
- collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi
- contabilità fiscale e adempimenti del sostituto d'imposta
- consulenza fiscale agli uffici e assistenza fiscale ai dipendenti

5.3. Ufficio entrate

- promozione, accertamento e riscossione delle entrate
- contabilità generale delle entrate
- determinazione dei residui attivi
- assegnazioni statali su leggi di programma
- assunzione di mutui e prestiti

5.4. Ufficio spese

- contabilità generale delle spese
- controllo degli impegni di spesa e delle liquidazioni
- emissione dei titoli di spesa
- gestione dei pagamenti rateizzati
- determinazione dei residui passivi

5.5. Ufficio vigilanza finanziaria

- controllo e vigilanza sulle gestioni degli agenti contabili, degli economi e dei funzionari delegati nonché sulle gestioni speciali fuori bilancio
- servizio di tesoreria della Provincia
- alimentazione dei fondi di rotazione e vigilanza sulle relative gestioni
- partecipazioni finanziarie

6. AMMINISTRAZIONE LAVORI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO

6.1. Ufficio appalti

- appalto dei lavori pubblici nei settori edilizia e servizi tecnici, costruzione di strade e impiantistica
- appalto delle forniture e dei servizi nei settori anzidetti, in quanto soggetti alla normativa CEE
- consulenza amministrativa per la gestione di pubblici appalti
- incarichi a liberi professionisti per la progettazione, direzione e collaudo di lavori pubblici e altre prestazioni professionali nei settori sopraindicati
- segreteria del Comitato tecnico provinciale
- concessioni passive sui beni immobili di proprietà di altri enti
- albo dei costruttori e albo dei collaudatori
- consulenza ed assistenza degli enti locali nelle procedure relative agli appalti di opere pubbliche

6.2. Ufficio patrimonio

— acquisizione, amministrazione ed alienazione dei beni immobili, nonché amministrazione dei rispettivi rapporti patrimoniali esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg, del demanio idrico e forestale

— affittanze e locazioni attive e passive, concessioni patrimoniali

— inventano dei beni mobili ed immobili patrimoniali e demaniali esclusi i beni dell'azienda agricola Laimburg e del demanio idrico e forestale

— approvvigionamento di energia ed acqua, scarico dei rifiuti liquidi e solidi per i beni suindicati

— stipulazione e gestione dei contratti di assicurazione, eccetto quelli rientranti nei compiti dell'ufficio 14.1.

6.3. Ufficio espropri

- espropriazioni per causa di pubblica utilità
- occupazioni d'urgenza

7. ENTI LOCALI**7.1. Ufficio vigilanza servizi comunali e lavori pubblici**

— controllo degli enti soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale nei settori delle attività sociali, dei servizi pubblici, delle imposte e tasse, dell'urbanistica, dell'edilizia e del patrimonio

- ispezione e controllo sostitutivo
- consulenza ed assistenza
- esame di reclami e di ricorsi

7.2. Ufficio vigilanza personale

— controllo degli enti soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale nei settori del personale e della sanità

- ispezione e controllo sostitutivo
- consulenza ed assistenza
- esame di reclami e di ricorsi

7.3. Ufficio vigilanza finanze

— controllo degli enti soggetti alla vigilanza della Giunta provinciale nei settori delle finanze e della contabilità

- ispezione e controllo sostitutivo
- consulenza ed assistenza
- esame di reclami e di ricorsi

— dotazione finanziaria degli enti locali (legge provinciale 6/1992)

7.4. Ufficio sport

— ordinamento e promozione dello sport e delle attività ricreative

- sorveglianza sulle attività sportive e ricreative
- programmazione provinciale degli impianti sportivi e ricreativi

7.5. Ufficio promozione opere pubbliche

— finanziamento dei lavori pubblici degli enti locali (legge provinciale 27/1975, legge provinciale 21/1977, legge provinciale 24/1986, legge regionale 3/1991)

8. STATISTICA**8.1. Ufficio statistiche demografiche**

— censimenti, rilevazioni e indagini, elaborazioni ed analisi, studi e previsioni, pubblicazioni e servizio informazioni, documentazione, consulenze e pareri statistici nonché gestione di sistemi informativi statistici nei settori:

popolazione

indagini sulle famiglie

occupazione

statistiche sociali

sanità

istruzione e cultura

statistiche giudiziarie ed elettorali

demoscopia

8.2. Ufficio statistiche economiche

— censimenti, rilevazioni e indagini, elaborazioni ed analisi, studi e previsioni, pubblicazioni e servizio informazioni, documentazione, consulenze e pareri statistici nonché gestione di sistemi informativi statistici nei settori:

conto economico

agricoltura e foreste

industria

servizi

amministrazione pubblica

prezzi e salari

territorio ed ambiente

9. INFORMATICA**9.1. Ufficio informatica amministrativa**

— supporto tecnico ai sistemi informativi amministrativi

— analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi

— amministrazione della banca dati

— gestione dei sistemi operativi

— istruzione e supporto agli utenti

— acquisti di hardware e software

— gestione delle unità periferiche collegate

9.2. Ufficio informatica tecnica

— supporto tecnico ai sistemi informativi tecnici

— analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi

— amministrazione della banca dati

— gestione dei sistemi operativi

— istruzione e supporto agli utenti

— gestione delle unità periferiche collegate

9.3. Ufficio informatica socio-demografica

— supporto tecnico ai sistemi informativi socio-demografici

— analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi

— amministrazione della banca dati

— gestione dei sistemi operativi

— istruzione e supporto agli utenti

— gestione delle unità periferiche collegate

9.4. Ufficio informatica geografica

— supporto tecnico ai sistemi informativi geografici

— analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi

— grafica territoriale

— amministrazione della banca dati

— gestione dei sistemi operativi

— istruzione e supporto agli utenti

— gestione delle unità periferiche collegate

9.5. Ufficio informatica statistica e d'ufficio

— personal computer (locali o in rete)

— elaborazione testi, automazione d'ufficio, calcolo tabellare

— reti locali

— supporto tecnico ai sistemi informativi statistici

— analisi, sviluppo, manutenzione, documentazione dei programmi applicativi

— amministrazione della banca dati

— gestione dei sistemi operativi

— istruzione e supporto agli utenti

— gestione delle unità periferiche collegate

10. LABORATORIO PROVINCIALE (soppresso a seguito della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26)

11. EDILIZIA E SERVIZIO TECNICO**11.1. Ufficio edilizia est**

- progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della Provincia nelle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco, Valle Isarco, Salto-Sciliar, nonché per Bolzano la parte ad est del fiume Talvera e a sud del fiume Isarco
- arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio
- formazione e aggiornamento dell'elenco prezzi provinciale per il settore dell'edilizia
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette
- effettuazione di studi di fattibilità

11.2. Ufficio edilizia ovest

- progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della Provincia nelle comunità comprensoriali Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina, Burgaviato, Val Venosta, nonché per Bolzano la parte ad ovest del fiume Talvera e a nord del fiume Isarco
- arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio
- accettazione di denunce di opere in cemento armato per l'intero territorio provinciale
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette
- effettuazione di studi di fattibilità

11.3. Ufficio edilizia sanitaria

- progettazione, esame di progetti, direzione lavori, contabilità e collaudo per opere di edilizia sanitaria e sociale
- arredamenti interni di costruzioni realizzate dall'ufficio
- coordinamento e controllo sui lavori di costruzione e manutenzione eseguite dalle Unità sanitarie locali e dagli enti gestori dei servizi sociali
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette
- effettuazione di studi di fattibilità

11.4. Ufficio manutenzione opere edili

- progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili della Provincia, esclusa l'edilizia sanitaria
- incarichi a liberi professionisti per la progettazione e per la direzione dei lavori sopraindicati
- stato di consistenza degli edifici, per i quali l'ufficio è competente per la manutenzione
- demolizione di piccoli fabbricati abusivamente eretti
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette

11.5. Ufficio estimo

- stima di beni mobili ed immobili
- attività di consulenza tecnica, anche in sede giudiziale, a favore della Provincia
- pareri di congruità e stati di consistenza
- rilievi topografici, rilevamenti catastali e tipi di frazionamento

11.6. Ufficio geologia e prove materiali

- prove distruttive e non distruttive su materiali da costruzione
- progettazione direzione dei lavori, contabilità e collaudi per lavori geologici e geotecnici
- rilevazioni e pareri geologici
- carte delle zone a rischio
- archivio delle mappe e dei pareri geologici provinciali

12. COSTRUZIONE DI STRADE E IMPIANTISTICA**12.1. Ufficio strade provinciali**

- demanio stradale e relative concessioni
- autorizzazione di trasporti eccezionali
- classificazione e segnaletica delle strade di interesse provinciale
- collaudo e controllo su ponti, muri e gallerie

12.2. Ufficio tecnico strade est

- progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo di lavori di costruzione di strade nelle comunità comprensoriali della Val Pusteria, dell'Alta Valle Isarco, della Valle Isarco e del Salto-Sciliar, esclusi i comuni di Sarentino, S. Genesio, Meltina
- esami di progetti
- progettazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade nel sopraindicato territorio

12.3. Ufficio tecnico strade ovest

- progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo di lavori di costruzione di strade nelle comunità comprensoriali della Val Venosta, Burgaviato, Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina e nei comuni di Sarentino, S. Genesio, Meltina
- esami di progetti
- progettazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade nel sopraindicato territorio

12.4. Ufficio infrastrutture

- progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo di opere di apprestamento nelle zone produttive
- esami di progetti
- avviamento e gestione degli impianti

12.5. Ufficio impianti smaltimento rifiuti

- progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque
- esami di progetti
- avviamento e gestione degli impianti
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette

12.6. Servizio stradale nord-est

- manutenzione delle strade ubicate nelle comunità comprensoriali Valle Isarco, Alta Valle Isarco e Val Pusteria compresa la gestione dei relativi cantieri provinciali
- direzione, contabilità, esecuzione e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade nel territorio sud-detto
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette
- demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti

12.7. Servizio stradale sud

- manutenzione delle strade ubicate nelle comunità comprensoriali Salto-Sciliar, Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina, inclusa la gestione dei relativi cantieri provinciali
- direzione, contabilità, esecuzione e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade nel territorio sud-detto
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette
- demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti

12.8. Servizio stradale nord-ovest

- manutenzione delle strade nelle comunità comprensoriali Burgaviato e Val Venosta, inclusa la gestione dei relativi cantieri provinciali
- direzione, contabilità, esecuzione e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade nel territorio sud-detto
- richiesta della licenza d'uso per le opere suddette
- demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti

13. BENI CULTURALI**13.1. Ufficio beni artistici**

- tutela dei beni d'interesse artistico e storico
- interventi di restauro dei suddetti beni
- autorizzazione degli interventi di restauro e sorveglianza sugli stessi, nonché concessione di contributi
- promozione delle attività dei musei e vigilanza sugli stessi
- ricerche di storia dell'arte
- etnografia provinciale

13.2. Ufficio beni archeologici

- tutela dei beni di interesse archeologico
- scavi archeologici, conservazione dei reperti, valorizzazione scientifica e ricerche
- autorizzazione degli scavi archeologici e sorveglianza sugli stessi

13.3. Archivio provinciale

- gestione dell'archivio provinciale
- vigilanza sugli archivi degli enti pubblici locali e sugli archivi privati
- contributi per la conservazione di archivi
- ricerca storica provinciale, cronachismo
- biblioteche storiche
- toponomastica provinciale

14. SCUOLA E CULTURA TEDESCA E LADINA**14.1. Ufficio assistenza scolastica ed universitaria**

- tutela del diritto allo studio per gli alunni delle scuole dell'obbligo, secondarie di secondo grado, professionali e per gli studenti universitari dei tre gruppi linguistici, esclusi i frequentanti di tirocinio e corsi di specializzazione per medici nonché i frequentanti delle scuole per le professioni sanitarie ausiliarie - borse di studio, refezioni scolastiche, trasporto alunni, assicurazione degli alunni e del personale docente, sussidi per l'elaborazione di tesi e di diploma di laurea e di specializzazione, alloggio per studenti universitari, prestiti

- servizio informazioni per studenti universitari
- fornitura di libri di testo e interventi speciali a favore di alunni portatori di handicap per il gruppo linguistico tedesco e quello ladino, esclusa l'assistenza nelle scuole

- sovvenzioni per soggiorni di studio per l'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere per il gruppo linguistico tedesco e quello ladino

14.2. Ufficio finanziamento scolastico

- finanziamenti per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole
- approvazione dei bilanci di previsione, delle variazioni e dei conti consuntivi delle scuole nonché ispezioni contabili
- reperimento di aule ed arredamento delle scuole superiori
- contributi per la costruzione, l'arredamento, la gestione e la manutenzione delle scuole materne
- contributi ai convitti e alle scuole private per edifici, arredamento, attrezzature e gestione

14.3. Ufficio orientamento scolastico e professionale

- consulenza sui percorsi formativi e sulle professioni
- consulenza psicopedagogica individuale in materia di formazione scolastico-professionale, studio, professione e carriera professionale
- consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale

14.4. Ufficio cultura

- programmazione e realizzazione di manifestazioni culturali
- promozione delle belle arti
- promozione delle scienze
- concessione contributi per attività, servizi ed infrastrutture nel settore culturale
- vigilanza sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, Istituto ladino di cultura, Ente per la gestione del teatro comunale e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'ufficio 15.2.) nonché della Radio e televisione azienda speciale della provincia di Bolzano (RAS)
- segreteria delle consultazioni culturali per i gruppi linguistici tedesco e ladino

14.5. Ufficio servizio giovani

- servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani
- formazione ed aggiornamento nel settore del servizio giovani
- contributi per attività ed infrastrutture nel settore servizio giovani
- programmazione e realizzazione di progetti
- segreteria delle consultazioni provinciali per i gruppi linguistici tedesco e ladino

14.6. Ufficio educazione permanente

- coordinamento e consulenza tecnica nel settore dell'educazione permanente
- programmazione e realizzazione di progetti
- formazione ed aggiornamento nel settore dell'educazione permanente
- promozione dell'apprendimento della seconda lingua
- contributi per attività e infrastrutture nel settore dell'educazione permanente
- segreteria delle consultazioni per l'educazione permanente per i gruppi linguistici tedesco e ladino

14.7. Ufficio biblioteche

- assistenza tecnica e coordinamento delle biblioteche pubbliche
- formazione ed aggiornamento nel settore delle biblioteche
- contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche
- promozione della lettura
- finanziamento della biblioteca provinciale dott. F. Teßmann e vigilanza sulla stessa

14.8. Ufficio audiovisivi

- pedagogia degli audiovisivi
- distribuzione degli audiovisivi
- tecnica degli audiovisivi
- archivio audiovisivi
- cultura degli audiovisivi
- promozione della cinematografia
- revisione di films in lingua tedesca

15. SCUOLA E CULTURA ITALIANA**15.1. Ufficio finanziamento scolastico**

- finanziamenti per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole
- approvazione dei bilanci di previsione, delle variazioni e dei conti consuntivi delle scuole nonché ispezioni contabili
- reperimento delle aule e dell'arredamento delle scuole superiori
- contributi per la costruzione, l'arredamento, la gestione e la manutenzione delle scuole materne
- contributi ai convitti e alle scuole private per edifici, arredamento, attrezzature e gestione
- fornitura di libri di testo e interventi speciali a favore di alunni portatori di handicap del gruppo linguistico italiano, esclusa l'assistenza nelle scuole

15.2. Ufficio cultura

- programmazione e realizzazione di manifestazioni culturali
- promozione delle belle arti
- promozione delle scienze
- concessione di contributi per attività, servizi ed infrastrutture nel settore culturale
- promozione delle proiezioni filmiche
- vigilanza sugli enti strumentali operanti nel settore della cultura (Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana, teatro stabile di Bolzano, Ente per la gestione del teatro comunale e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'Ufficio 14.4.)
- segreteria della consultazione culturale

15.3. Ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi

- coordinamento e consulenza tecnica nel settore dell'educazione permanente e delle biblioteche
- programmazione e realizzazione di progetti
- formazione ed aggiornamento nel settore dell'educazione permanente e delle biblioteche
- contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche e per le attività e le infrastrutture nel settore dell'educazione permanente
- promozione della lettura
- finanziamento della biblioteca provinciale per il gruppo linguistico italiano e vigilanza sulla stessa
- segreteria della consulta per l'educazione permanente per il gruppo linguistico italiano
- cultura e archivio degli audiovisivi
- pedagogia, tecnica e distribuzione degli audiovisivi

15.4. Ufficio bilinguismo

- promozione dell'apprendimento delle lingue straniere, inclusa l'organizzazione di corsi
- organizzazione e finanziamento di corsi per l'apprendimento della seconda lingua per il gruppo linguistico italiano
- coordinamento e consulenza tecnica
- programmazione e realizzazione di progetti
- formazione e aggiornamento nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere
- centro di ricerca per il bilinguismo

15.5. Ufficio servizio giovani ed orientamento

- servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani
- formazione ed aggiornamento nel settore del servizio giovani
- contributi per attività ed infrastrutture nel settore servizio giovani
- programmazione e realizzazione di progetti
- segreteria della consulta provinciale per il servizio giovani del gruppo linguistico italiano
- consulenza sui percorsi formativi e sulle professioni
- consulenza psicopedagogica individuale in materia di formazione scolastico-professionale, studio, professione e carriera professionale
- consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale

16. INTENDENZA SCOLASTICA TEDESCA**16.1. Ufficio ordinamento scolastico**

- ordinamento scolastico
- calendario scolastico, scambi di alunni, iniziative extrascolastiche
- ordinamento degli organi collegiali e vigilanza sugli stessi
- segreteria del Consiglio scolastico provinciale
- educazione fisica e sport scolastico
- finanziamento dell'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo per il gruppo linguistico tedesco e vigilanza sullo stesso
- attestati, diplomi, moduli, tessere di riconoscimento per il personale direttivo e docente
- assistenza ai portatori di handicap nelle scuole di ogni grado

16.2. Ufficio scuole elementari

- istituzione e soppressione di scuole elementari
- riconoscimento delle scuole elementari private e vigilanza sulle stesse
- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole elementari
- graduatorie trasferimenti nella scuola elementare
- sperimentazioni scolastiche

- assegni per il nucleo familiare del personale direttivo e docente delle scuole elementari, medie e superiori

- disciplina degli scrutini ed esami nella scuola elementare

16.3. Ufficio scuole medie

- istituzione e soppressione di scuole medie
- riconoscimento delle scuole medie private e vigilanza sulle stesse
- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole medie
- albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori
- graduatorie dei supplenti annuali delle scuole medie e superiori
- trasferimenti del personale direttivo delle scuole medie e superiori
- sperimentazioni scolastiche
- disciplina degli scrutini ed esami e nomina dei presidenti delle commissioni

16.4. Ufficio scuole superiori

- istituzione e soppressione di scuole superiori
- riconoscimento delle scuole superiori private e vigilanza sulle stesse
- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole superiori
- trasferimenti del personale docente delle scuole medie e superiori
- sperimentazioni scolastiche
- disciplina degli scrutini ed esami e nomina dei presidenti delle commissioni
- previdenza e quiescenza del personale direttivo e docente delle scuole elementari, medie e superiori
- mutui ENPAS

16.5. Ufficio ragioneria

- conteggio, controllo e liquidazione degli stipendi e delle varie indennità
- affari fiscali e sociali
- gestione e rendicontazione dei fondi statali
- gestione dei depositi provvisori

17. INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA**17.1. Ufficio ordinamento scolastico**

- ordinamento scolastico
- calendario scolastico, scambi di alunni, iniziative extrascolastiche
- ordinamento e vigilanza organi collegiali
- segreteria del consiglio scolastico provinciale
- educazione fisica e sport scolastico
- finanziamento dell'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo per il gruppo linguistico italiano e vigilanza sullo stesso
- attestati, diplomi, moduli, tessere di riconoscimento per il personale direttivo e docente
- sperimentazioni scolastiche
- istituzione e soppressione di scuole materne, elementari, medie e superiori
- assistenza ai soggetti portatori di handicap nelle scuole di ogni grado

- iniziative per l'apprendimento ed il perfezionamento della seconda lingua e delle lingue straniere relative all'insegnamento impartito nelle scuole della Provincia, compresi la formazione e l'aggiornamento del personale insegnante

17.2. Ufficio scuole elementari

- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole elementari
- graduatorie, trasferimenti nelle scuole elementari

- riconoscimento delle scuole elementari private e vigilanza sulle stesse
- disciplina degli scrutini ed esami nella scuola elementare
- vigilanza sul Convitto Nazionale Damiano Chiesa

17.3. Ufficio scuole secondarie

- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole medie e superiori
- albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori
- graduatorie e trasferimenti
- riconoscimento delle scuole medie e superiori private e vigilanza sulle stesse
- disciplina degli scrutini ed esami e nomina dei presidenti delle commissioni
- equipollenza di titoli di studio delle scuole elementari, medie e superiori
- previdenza e quiescenza del personale direttivo e docente delle scuole elementari, medie e superiori
- riscatto e ricongiunzione di periodi contributivi

17.4. Ufficio ragioneria

- conteggio, liquidazione e controllo degli stipendi e delle varie indennità
- affari fiscali e sociali
- gestione e rendicontazione dei fondi statali
- gestione depositi provvisori
- mutui ENPAS

18. INTENDENZA SCOLASTICA LADINA

18.1. Ufficio ordinamento scolastico e personale

- ordinamento scolastico
- calendario scolastico, scambi di alunni, iniziative extrascolastiche
- ordinamento degli organi collegiali e vigilanza sugli stessi
- segreteria del Consiglio scolastico provinciale
- educazione fisica e sport scolastico
- sperimentazioni scolastiche
- istituzione e soppressione di scuole materne ed istituti scolastici
- scuole private e legalmente riconosciute
- finanziamento dell'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo in lingua ladina e vigilanza sullo stesso
- attestati, diplomi, moduli, tessere di riconoscimento per il personale direttivo e docente
- assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole elementari, medie e superiori
- graduatorie, trasferimenti
- albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori
- previdenza e quiescenza del personale direttivo e docente delle scuole elementari, medie e superiori
- conteggio, controllo e liquidazione degli stipendi e delle varie indennità
- affari fiscali e sociali
- gestione e rendicontazione dei fondi statali
- gestione dei depositi provvisori
- assistenza ai portatori di handicap nelle scuole di ogni grado

19. LAVORO

19.1. Ufficio mercato del lavoro

- piano di politica del lavoro
- interventi di politica attiva del lavoro, in particolare per l'accesso al lavoro, la conservazione del posto di lavoro e la riqualificazione professionale
- osservazione del mercato del lavoro e ricerca

- vigilanza sull'Istituto per la promozione dei lavoratori
- segreteria della commissione provinciale per l'impiego
- contributi ad organizzazioni dei lavoratori
- fondi per l'occupazione
- interventi a favore della cooperazione sociale e produzione-lavoro
- piano degli interventi formativi del fondo sociale europeo e rendicontazione
- proporzionale etnica nel pubblico impiego; corsi di preparazione ai pubblici concorsi
- provvidenze a favore degli emigrati e dei frontalieri

19.2. Ispettorato del lavoro

- tutela sociale dei lavoratori, delle lavoratrici madri e degli adolescenti che lavorano
- autorizzazione e controllo di particolari contratti di lavoro
- sorveglianza sull'espletamento dei corsi del fondo sociale europeo
- consulenza ed informazione in materia di legislazione sociale e lavoro
- libretti di lavoro
- vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro
- sanzioni amministrative
- adempimenti relativi all'abilitazione professionale dei consulenti del lavoro
- onorificenze per meriti di lavoro
- vigilanza sui patronati

19.3. Ufficio del lavoro

- incontro tra domanda e offerta di lavoro
- consulenza ed assistenza dei lavoratori nella ricerca di lavoro
- collocamento al lavoro
- collocamento obbligatorio e inserimento di soggetti deboli nel mondo del lavoro
- liquidazione dell'indennità di disoccupazione
- conciliazione delle controversie del lavoro
- mobilità
- categorie e qualifiche dei lavoratori
- coordinamento delle sedi distaccate

20. FORMAZIONE PROFESSIONALE TEDESCA E LADINA

21. FORMAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA

22. ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE AGRICOLO-FORSTALE

22.1. Ufficio affari amministrativi

- affari amministrativi per la formazione e l'addestramento nei settori agricolo, forestale e di economia domestica

23. SANITÀ

23.1. Ufficio ospedali

- prestazioni del servizio sanitario nell'ambito degli ospedali
- assistenza ospedaliera indiretta
- assistenza sanitaria in Austria
- cliniche private convenzionate e non convenzionate
- trasporto infermi ed emergenza sanitaria ivi compreso l'elisoccorso
- finanziamento dei lavori di competenza delle Unità sanitarie locali esclusi i lavori nei distretti sanitari
- programmazione degli ospedali, delle strutture provinciali nel settore sanitario e delle relative attrezzature
- servizio di ingegneria clinica a livello provinciale
- promozione delle iniziative private nel settore sanitario

23.2. Ufficio distretti sanitari

- prestazioni sanitarie extraospedaliere inclusa l'assistenza protesica
- servizio farmaceutico
- finanziamento dei lavori di competenza delle Unità sanitarie locali nei distretti sanitari
- personale sanitario con rapporto convenzionale
- educazione sanitaria
- programmazione delle strutture dei distretti e dei servizi sanitari territoriali e delle relative attrezzature
- assistenza sanitaria in applicazione di accordi internazionali

2.3.3. Ufficio economia sanitaria

- coordinamento delle unità sanitarie locali in materia di contabilità, inclusa la contabilità analitica
- finanziamento del servizio sanitario e assegnazione dei mezzi finanziari di parte corrente alle Unità sanitarie locali
- controlling nel servizio sanitario
- acquisto di strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili per il servizio sanitario

23.4. Ufficio personale sanitario

- stato giuridico e trattamento economico del personale del servizio sanitario
- attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle Unità sanitarie locali per quanto riguarda le piante organiche del personale
- gestione dei ruoli nominativi provinciali e concorsi
- trasferimenti di dipendenti tra le Unità sanitarie locali
- riconoscimento dei servizi prestati all'estero
- esami di idoneità per medici, veterinari e farmacisti

23.5. Ufficio formazione del personale sanitario

- predisposizione di piani e programmi di insegnamento nonché gestione e finanziamento della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario
- assegnazione di borse di studio a medici per tirocini e corsi di specializzazione e a studenti frequentanti scuole per professioni sanitarie ausiliarie
- autorizzazione all'esercizio delle professioni mediche e paramediche in caso di diplomi conseguiti all'estero

23.6. Ufficio igiene pubblica

- attività amministrativa nei settori dell'igiene e della sanità pubblica, della medicina legale, della medicina del lavoro e della medicina sportiva, preventiva e sociale
- sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica
- autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasformazione ed esercizio delle istituzioni sanitarie private
- accertamento delle invalidità civili
- controllo dei prodotti alimentari
- sanzioni amministrative in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

24. SERVIZIO SOCIALE**24.1. Ufficio famiglia, donna e gioventù**

- programmazione, indirizzo coordinamento e controllo degli interventi e dei servizi specialistici nei settori famiglia, donna, gioventù, devianza sociale ed immigrazione
- aggiornamento professionale del personale e del volontariato per i servizi sopraindicati
- interventi per le pari opportunità della donna
- gestione dei servizi e delle strutture provinciali nel settore dell'assistenza sociale per minori
- contributi ad istituzioni pubbliche e private

24.2. Ufficio anziani e distretti sociali

- attuazione dei distretti sociali ed integrazione con i distretti sanitari
- programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi nel distretto sociale nonché degli interventi e dei servizi per anziani
- educazione sociale e prevenzione
- registro delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
- finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali; indicatori di costo e controlling
- acquisti per gli enti gestori dei servizi sociali
- contributi ad istituzioni pubbliche e private

24.3. Ufficio soggetti portatori di handicap ed invalidi civili

- programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e servizi specialistici nei settori handicap, malati psichici, tossicodipendenza
- aggiornamento professionale del personale e del volontariato dei servizi nei settori handicap, malati psichici, tossicodipendenza
- contributi ad istituzioni pubbliche e private
- pensioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
- indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili
- assegni integrativi e indennità speciali per ciechi civili
- indennità di comunicazione per sordomuti

24.4. Ufficio previdenza sociale integrativa

- previdenza integrativa a favore di casalinghe, operai stagionali e contadini
- pensioni per persone casalinghe
- albo provinciale delle persone casalinghe
- contributi sull'assicurazione previdenziale volontaria e sui versamenti previdenziali
- indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nella lista provinciale di mobilità

25. EDILIZIA ABITATIVA**25.1. Ufficio programmazione dell'edilizia agevolata**

- elaborazione dei piani di intervento nei settori dell'edilizia agevolata
- gestione dei fondi per l'edilizia abitativa agevolata
- segreteria del comitato per l'edilizia residenziale e della commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica
- vigilanza sull'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata

25.2. Ufficio promozione dell'edilizia agevolata

- consulenza ed informazione sull'edilizia abitativa agevolata
- esame delle domande di sovvenzione per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per uso proprio
- esame delle comunicazioni per l'occupazione di abitazioni sovvenzionate con contributi provinciali

25.3. Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata

- esame della documentazione tecnica allegata alle domande di contributo, controllo degli stati di avanzamento dei lavori e collaudo
- recupero convenzionato di abitazioni
- dichiarazione di inabitabilità

25.4. Ufficio acquisizione aree edificabili

- riordinamento fondiario nelle zone di espansione
- finanziamento dell'acquisto e dell'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata
- assegnazioni di terreni nelle zone di espansione ed erogazione di agevolazioni per l'acquisto degli stessi
- finanziamento dell'acquisto da parte dei comuni e dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata di immobili suscettibili di recupero

26. PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE**26.1. Ufficio prevenzione incendi**

- vigilanza tecnica su tutte le attività soggette a controllo di prevenzione incendi e sugli impianti termici
- consulenza, informazione e formazione
- accertamenti in casi di incendi
- registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici

26.2. Servizio antincendi

- corpo permanente dei vigili del fuoco
- cassa provinciale antincendi
- piani di intervento per strutture soggette a particolare tutela e squadre antincendio aziendali
- pareri tecnici per la costruzione di acquedotti
- adempimenti relativi ai veicoli e ai conducenti dei corpi dei vigili del fuoco previsti dal codice della strada
- rischi di incidenti rilevanti

26.3. Ufficio protezione civile

- piano provinciale di calamità
- interventi di prevenzione e soccorso in caso di calamità
- gestione della centrale provinciale d'emergenza e del servizio informazioni sulla viabilità, rete provinciale radiocomunicazioni
- consulenza, informazione e divulgazione

27. URBANISTICA**27.1. Ufficio coordinamento territoriale**

- elaborazione e aggiornamento dei vincoli urbanistici del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale
- modifiche d'ufficio dei piani urbanistici comunali
- piani di attuazione per zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale
- elaborazione di modelli pianificatori
- cartografia provinciale
- albo degli esperti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, sezione urbanistica

27.2. Ufficio urbanistica est

- esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco e Valle Isarco
- consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni
- vigilanza sull'attività edilizia
- esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi
- adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici

27.3. Ufficio urbanistica sud

- esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali di Bolzano, Oltradige-Bassa Atesina e Salto-Sciliar
- consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni
- vigilanza sull'attività edilizia
- esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi
- adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici

27.4. Ufficio urbanistica ovest

- esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione per zone residenziali, zone di espansione e zone per insediamenti produttivi di interesse comunale per i comuni delle comunità comprensoriali di Val Venosta e del Burggraviato
- consulenza ed elaborazione di proposte di modifica per i comuni
- vigilanza sull'attività edilizia
- esame delle domande di riduzione delle distanze da strade pubbliche e dalle ferrovie nonché dei progetti per l'ampliamento di esercizi ricettivi
- adeguamento dei piani urbanistici comunali alle prescrizioni dei piani paesaggistici

28. TUTELA DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA**28.1. Ufficio pianificazione paesaggistica**

- pianificazione paesaggistica
- vincoli paesaggistici
- tutela del paesaggio
- programmi e misure di incentivazione nonché provvidenze per la salvaguardia del paesaggio naturale e coltivato
- perizie ecologiche
- tutela della natura
- tutela delle specie e dei biotopi
- monumenti naturali e inventario dei biotopi
- educazione alla tutela della natura
- segreteria della I Commissione per la tutela del paesaggio

28.2. Ufficio tutela del paesaggio

- consulenza paesaggistica
- esami di progetti di interventi nel paesaggio
- controllo degli interventi nel paesaggio provvedimenti di ripristino
- segreteria della II Commissione per la tutela del paesaggio

28.3. Ufficio parchi naturali

- pianificazione e gestione dei parchi naturali
- consorzio per l'amministrazione del parco nazionale dello Stelvio
- segreteria dei comitati di gestione
- zone di tutela paesaggistica vigilanza e controllo
- divulgazione ed informazione

28.4. Ufficio amministrativo tutela del paesaggio

- ricorsi e sanzioni amministrative nel settore affari amministrativi per la ripartizione tutela del paesaggio e della natura, ivi compresi l'erogazione di provvidenze ed incentivi nonché acquisti, lavori e servizi
- segreteria del collegio per la tutela del paesaggio
- albo degli esperti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, sezione tutela del paesaggio
- sanzioni amministrative
- programmazione finanziaria, finanziamenti per studi, progettazioni, acquisti e opere nel settore dell'ambiente e della sicurezza del lavoro

29. AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E LA TUTELA DEL LAVORO**29.1. Ufficio valutazione dell'impatto ambientale**

- espletamento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e della procedura di approvazione cumulativa
- coordinamento degli uffici per la procedura di approvazione cumulativa
- premio per meriti nel campo dell'ecologia

29.2. Ufficio aria e rumore

- emissioni ed immissioni
- provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria negli ambienti di lavoro ed igiene del lavoro
- tutela dal rumore negli ambienti di lavoro ed all'aperto
- gas tossici
- impianti di combustione nei luoghi di lavoro
- campi elettromagnetici
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- misure e prelievi di campioni

29.3. Laboratorio analisi aria

- prelievi, analisi, pareri, controlli, certificazioni, ricerca nei settori
- qualità dell'aria
- combustibili, carburanti, materiali
- emissioni ed impianti di abbattimento
- rumore e vibrazioni
- ambienti di lavoro e di vita

29.4. Ufficio tutela acque

- piano provinciale per la depurazione delle acque
- esame dei progetti e collaudo funzionale degli impianti di depurazione e dei collettori principali, escluse la statica e la congruità dei prezzi
- vigilanza e controllo degli impianti di depurazione scarichi civili ed industriali e relativo tariffario
- depositi di sostanze liquide inquinanti
- misure e prelievi di campioni
- controllo e classificazione delle acque superficiali

29.5. Laboratorio analisi acqua

- prelievi, analisi, pareri, controlli, certificazioni, ricerca nei settori
- acque ad uso potabile, da tavola e minerali, trattamento delle acque
- acque superficiali
- piscine e acque di balneazione
- scarichi civili ed industriali, impianti di depurazione suolo e rifiuti, impianti di smaltimento dei rifiuti
- metalli in matrici biologiche

29.6. Ufficio gestione rifiuti

- piano provinciale per la gestione rifiuti
- riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti
- rifiuti civili ed industriali
- autorizzazione e vigilanza sugli stoccaggi provvisori e sui trasporti di rifiuti
- controllo dell'utilizzo e dello smaltimento di compost e fanghi provenienti da depuratori
- interventi di bonifica
- esame dei progetti e collaudo funzionale di impianti di riciclaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti, escluse la statica e la congruità dei prezzi
- misure e prelievi di campioni

29.7. Laboratorio analisi alimenti

- prelievi, analisi, pareri, controlli, certificazioni, ricerca nei settori
- alimenti e bevande, prodotti agrari e vini
- cosmetici, prodotti per l'igiene personale e utensili
- micotossine, fitofarmaci ed altre sostanze tossiche
- residui di farmaci per uso veterinario
- sostanze stupefacenti
- liquidi biologici

29.8. Laboratorio di chimica fisica

- prelievi, analisi, pareri, controlli, certificazioni, ricerca nei settori
- radioattività naturale ed artificiale
- sistema di preallarme radioattivo
- radiazioni non ionizzanti
- accertamenti qualitativi sulle analisi dei laboratori della ripartizione

29.9. Laboratorio biologico

- prelievi, analisi, pareri, controlli, certificazioni, ricerca nei settori
- fanghi di depurazione e compost
- limnologia, risanamento di ambienti acquatici
- batteriologia delle acque
- pollini e batteri presenti nell'aria
- depositi ed effetti delle sostanze inquinanti e delle attività umane su organismi e ambiente
- sostanze tensioattive

29.10. Ufficio sicurezza del lavoro

- vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ad eccezione delle miniere, cave e torbiere, dei trasporti terrestri, acquatici e aerei, fatte salve le ferrovie dello Stato
- ispezioni di luoghi di lavoro
- inchieste sugli infortuni sul lavoro
- prove e misure
- l'ufficio è organo di vigilanza ai sensi dell'art. 23 del decreto legge 19 settembre 1994, n. 626 e degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 758 in materia di prevenzione degli infortuni

29.11. Ufficio tecnica della sicurezza

- collaudi, verifiche, sorveglianza tecnica, pareri, prove e misure, autorizzazioni relative alla sicurezza di macchine, impianti ed apparecchiature ed in particolare di ascensori, apparecchi di sollevamento, impianti elettrici (di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche), impianti e apparecchi a pressione e generatori di vapore
- certificazione di sicurezza su macchine, impianti e prodotti nonché consulenza

29.12. Ufficio amministrativo tutela dell'ambiente

- affari amministrativi per l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, incarichi e acquisti
- fatturazione delle prestazioni a pagamento

30. ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE**30.1. Ufficio demanio idrico**

- amministrazione del demanio idrico provinciale: elaborazione di concessioni, capitoli, contratti, atti di sdemanializzazione e di alienazione
- polizia idraulica
- catasto idrico

30.2. Ufficio gestione risorse idriche

- piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
- concessioni di derivazione di acque pubbliche
- piccole derivazioni a scopo idroelettrico e contributi
- acqua potabile, zone di rispetto
- acque minerali e termali
- estrazione di acqua sotterranea
- canoni a favore dei comuni rivieraschi
- metanizzazione

30.3. Ufficio idrografico

— rilevamento e documentazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo superficiale e sotterraneo

- analisi, studi, consulenze e pareri idrologici
- osservazione, bilanci di massa, catasto e cartografia dei ghiacciai
- bollettino valanghe, catasto e cartografia delle valanghe
- modellistica in campo idrometeorologico e nivologico
- servizio metereologico

30.4. Ufficio sistemazione bacini montani est

— progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antiavalanghe nei comuni della comunità comprensoriale di Val Pusteria e nei comuni di Rodengo e di Rio di Pusteria, inclusi gli interventi bioingegneristici

— bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi

- pareri idraulici

30.5. Ufficio sistemazione bacini montani nord

— progettazione, direzione dei lavori, esecuzione collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antiavalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Alta Valle Isarco e Valle Isarco esclusi i comuni di Laion, Ponte Gardena, Rodengo e Rio di Pusteria e nei comuni di Merano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Verano, Meltina, San Genesio Atesino, Sarentino, Renon, Terlano e Bolzano, inclusi gli interventi bioingegneristici

— bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi

- pareri idraulici

30.6. Ufficio sistemazione bacini montani sud

— progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antiavalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Bassa Atesina, escluso il comune di Terlano, e nei comuni di Marlengo, Cermes, Lana, S. Pancrazio, Ultimo, Nalles, Tesimo, Senale-S. Felice, Lauregno, Proves, Cornedo all'Isarco, Nova Levante, Nova Ponente, Tires, Fiè allo Sciliar, Castelrotto, Ortisei, S. Cristina di Val Gardena, Selva di Val Gardena, Laion, Ponte Cardena, inclusi gli interventi bioingegneristici

— bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi

- pareri idraulici

30.7. Ufficio sistemazione bacini montani ovest

— progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo delle opere di sistemazione dei fiumi, dei torrenti e di protezione antiavalanghe nei comuni della comunità comprensoriale Val Venosta e nei comuni di Naturno, Plaus, Parcines, Lagundo, Tirolo, Caines, Rifiano, Scena, S. Martino in Passiria, S. Leonardo in Passiria, Moso in Passiria, inclusi gli interventi bioingegneristici

— bilancio di corrivazione ed analisi del trasporto solido nei bacini imbriferi

- pareri idraulici

30.8. Ufficio amministrativo per la sistemazione dei bacini montani

— trattamento economico e stato giuridico degli operai, contabilità dei lavori in economia e affari amministrativi dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

30.9. Ufficio risparmio energetico

— provvidenze per il risparmio energetico e l'utilizzo razionale delle risorse energetiche tradizionali ed alternative

- informazione e consulenza in materia di risparmio energetico

30.10. Ufficio elettrificazione

— fornitura di energia elettrica ad imprese distributrici locali e tariffe elettriche agevolate

— compensi annui dovuti dai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico finanziamento di progetti di elettrificazione rurale

- esecuzione di lavori di elettrificazione in economia

- autorizzazione ed esercizio di linee elettriche

30.11. Ufficio dighe

— esame dei progetti, collaudo, vigilanza e controllo sulla manutenzione e sull'esercizio di dighe, sbarramenti di ritenuta d'acqua ed invasi idrici artificiali

— progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo dei bacini idrici di proprietà provinciale

- pareri tecnici e consulenza ai comuni

- catasto delle dighe e degli sbarramenti

31. AGRICOLTURA**31.1. Ufficio zootecnia**

— promozione dell'allevamento degli animali e di specie minori nonché della coltivazione di foraggi

— contributi alle federazioni degli allevatori di razza per la gestione dei libri genealogici

- promozione e coordinamento della fecondazione artificiale

- promozione delle società mutue di assicurazione del bestiame

- sussidi ai centri del latte e alle latterie sociali

31.2. Ufficio frutti-viticultura

— promozione della frutti- e viticultura, dei seminativi e degli ortaggi, esclusa la coltivazione di foraggi, nonché delle relative strutture

- interventi di mercato, refrigerazione e controllo

- vigilanza sulla tenuta dell'albo dei vigneti

- vivai frutticoli e viticoli

— repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio di prodotti agricoli

- applicazione delle norme per vini DOC

- rilascio dei patentini per l'acquisto di fitofarmaci

- albo professionale dei giardinieri

- albo delle aziende agricole biologiche

- assicurazione antigrandine

31.3. Ufficio proprietà coltivatrice

- masi chiusi

— sovvenzioni per l'acquisto di fondi rustici, di masi e per l'assunzione di masi chiusi

— usi civici e comunità agrarie, vigilanza sui consorzi di bonifica e miglioramento fondiario

- attività amministrativa del riordino fondiario

— certificazione della qualifica di coltivatore diretto e agevolazioni fiscali nell'agricoltura

- registro delle cooperative

31.4. Ufficio edilizia rurale

— finanziamento di iniziative, compresi gli acquisti, per aziende agricole singole ed associate, esclusi i centri del latte e le latterie sociali

— finanziamento, esame dei progetti, sorveglianza dei lavori del riordino fondiario, della viabilità aziendale, del miglioramento della viabilità rurale nonché dei lavori di costruzione di impianti di irrigazione e di condotti per l'acqua potabile

- contributi a consorzi per la bonifica agraria

— promozione dell'agriturismo e gestione dell'elenco delle aziende

31.5. Ufficio meccanizzazione agricola

- promozione e consulenza per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli
- assegnazione di carburanti a mezzo agevolato schedario delle macchine agricole

31.6. Ufficio fondo di struttura CEE nell'agricoltura

- verifica, coordinamento rendicontazione dei contributi CEE nonché finanziamento della quota provinciale per:
- miglioramento delle strutture per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- miglioramento della viabilità rurale, dei condotti di acqua potabile e delle infrastrutture di irrigazione
- programmi di miglioramento per gli investimenti interaziendali

31.7. Ufficio servizi agrari

- amministrazione e finanziamento dei prestiti di conduzione nell'agricoltura
- segreteria della commissione tecnica provinciale per la determinazione dell'equo canone di affitto dei fondi rustici
- finanziamenti per il fondo di solidarietà e le misure di emergenza nonché per danni causati da avversità atmosferiche
- sanzioni amministrative in materia agricola
- attività istruttoria per le domande di contributi a carico del fondo di solidarietà in casi di necessità o di danni causati da avversità atmosferiche nei comuni delle comunità comprensoriali Salto-Sciliar e Bolzano e nei comuni di Barbiano, Ponte Gardena, Laion, Appiano, Andriano, Terlano e Nalles
- parco macchine della ripartizione agricoltura

31.8. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunica

- espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale della Val Pusteria, delle seguenti funzioni:
- consulenza tecnica nei settori infrastrutture e agricoltura montana
- elaborazione dei protocolli di rilevamento e dei pareri dei collaudi per le domande per l'assegnazione di agevolazioni
- esecuzione di stime di masi
- attività istruttoria di domande di contributi a carico del fondo di solidarietà in casi di emergenza e di danni causati da avversità atmosferiche
- funzioni delegate della ripartizione agricoltura

31.9. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Bressanone

- espletamento, nei comuni delle comunità comprensoriali Alta Valle Isarco e Valle Isarco, esclusi i comuni di Barbiano, Ponte Gardena e Laion, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.10. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Silandro

- espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale della Val Venosta, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.11. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Merano

- espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale Burgraviato, esclusi i comuni di Nalles, Proves e Lauregno, delle funzioni elencate al numero 31.8.

31.12. Ufficio distrettuale dell'agricoltura Egna

- espletamento, nei comuni della comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina, esclusi i comuni di Appiano, Terlano, Andriano e inclusi i comuni di Nalles, Proves e Lauregno, delle funzioni elencate al numero 31.8.

32. FORESTE**32.1. Ufficio amministrazione forestale**

- contabilità ed economato
- tutela del patrimonio forestale e difesa dagli incendi boschivi: indirizzi ed amministrazione
- sanzioni amministrative in materia forestale
- vincoli idrogeologici forestali: direttive e controllo

- equipaggiamento del personale forestale ed acquisto di materiale
- indirizzo e coordinamento sul rilascio di pareri forestali ed autorizzazioni

- autorizzazioni e pareri
- esame di progetti, amministrazione e collaudo dei lavori in economia e dei lavori di pronto intervento
- vivai forestali e boschi da seme
- formazione ed aggiornamento del personale forestale
- segreteria del Comitato forestale provinciale
- collaborazione nella predisposizione del catasto delle valanghe

32.2. Ufficio pianificazione forestale

- programmazione e pianificazione forestale
- rilievi e pianificazione delle funzioni boschive: assestamento forestale
- sistema informativo forestale
- cartografia forestale, catasto ed inventario forestale
- programmazione gestionale delle proprietà boschive e dei beni silvopastorali: piani di assestamento e scheda boschiva - controllo e collaudo
- selvicoltura: direttive e controllo
- rilievi topografici forestali
- gestione dello schedario masi

32.3. Ufficio economia montana

- incentivazioni nel settore forestale e alpestre, nonché delle infrastrutture rurali presenti in territorio montano
- viabilità rurale
- bonifica montana
- costruzioni ed utilizzazioni forestali: direttive e verifica di progetti ammessi al finanziamento e al collaudo
- alpicoltura: catasto delle malghe, piani di gestione e di esercizio dei pascoli
- programmi d'incentivazione
- relazione, coordinamento, finanziamento e rendicontazione dei programmi relativi al settore alpicolo-forestale e della bonifica montana
- censimento delle malghe, delle piste da sci, della viabilità rurale e viabilità aziendale: direttive e gestione

32.4. Ufficio caccia e pesca

- misure d'incentivazione
- prescrizioni e pareri nel settore della caccia e pesca
- sorveglianza e controllo nelle riserve di diritto e riserve private, nelle oasi di protezione faunistica, escluse quelle demaniali e nelle bandite
- sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca
- esami venatori, per guardiacaccia e pesca
- rilascio licenze di pesca e concessioni di diritti di pesca
- misure per la tutela del patrimonio faunistico omeotermo ed ittico
- catasto delle acque da pesca
- controllo sulla detenzione e il commercio di flora e fauna minacciate e loro derivati
- comitato caccia, osservatorio scientifico, commissione d'appello e consiglio di pesca
- controllo della detenzione di mammiferi selvatici pericolosi e rettili
- rilevamento di ecosistemi per la fauna omeotermo ed ittica e di danni da selvaggina

32.5. Azienda provinciale foreste e demanio

- gestione ed amministrazione del demanio forestale e delle relative pertinenze: elaborazione di concessioni, capitoli, contratti, atti di sdemanializzazione e alienazione.
- compiti di polizia forestale
- prescrizioni e pareri riguardanti i vincoli idrogeologici forestali per il demanio forestale

— progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori di costruzione in economia nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio gestito

- coordinamento dell'attività delle stazioni forestali demaniali
- interventi in caso di calamità naturali ed incendi boschivi
- compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente nonché del servizio idrografico
- autorizzazioni al taglio e martellate
- controllo e gestione venatoria nelle oasi di protezione faunistica demaniali
- economato e contabilità

32.6. Ispettorato forestale Bolzano I

— espletamento, nei comuni di Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Bolzano, Nova Ponente, Appiano sulla strada del vino, Caldaro sulla strada del vino, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Laives, Magrè sulla strada del vino, Montagna, Egna, Vadena, Salorno, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Tredena, delle seguenti funzioni:

- compiti di polizia forestale
- vigilanza e controllo nei settori della tutela del paesaggio e della tutela dell'ambiente
- sorveglianza e controllo dei boschi privati e pubblici e delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale
- prescrizioni e pareri riguardanti il vincolo idrogeologico-forestale

- coordinamento delle attività delle stazioni forestali
- progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori in economia diretta

— Questione tecnica ed economica dei boschi pubblici e privati nonché descrizione boschiva

- autorizzazioni al taglio e martellate
- tutela boschiva: sorveglianza ed interventi
- interventi in caso di calamità naturali ed incendi boschivi
- compiti delegati nel settore della tutela del paesaggio, della natura e dell'ambiente nonché del servizio idrografico
- consulenza e compiti delegati della ripartizione riguardante l'incentivazione nei settori foreste, economia montana ed apicoltura

32.7. Ispettorato forestale Bolzano II

— espletamento, nei comuni di San Genesio Atesino, Cornedo all'Isarco, Meltina, Renon, Sarentino, Tires, Nova Levante, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.8. Ispettorato forestale Bressanone

-- espletamento, nei comuni di Barbiano, Bressanone, Velturmo, Castelrotto, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, S. Cristina di Val Gardena, Ortisei, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena, Selva di Val Gardena, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.9. Ispettorato forestale Brunico

— espletamento, nei comuni di Badia, Valle Aurina, Brunico, Marebbe, Gais, Chienes, Corvara in Badia, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, Terento, La Valle, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.10. Ispettorato forestale Merano I

— espletamento, nei comuni di Lagundo, Avelengo, Caines, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Rifiano, S. Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Scena, Senales, Tirolo, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.11. Ispettorato forestale Merano II

— espletamento, nei comuni di Andriano, Postal, Gargazzone, Lana, Lauregno, Marlengo, Nalles, Proves, S. Pancrazio, Tesimo, Cermes, Senale-S. Felice, Ultimo, Verano, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.12. Ispettorato forestale Silandro

— espletamento, nei comuni di Glorenza, Curon Venosta, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre, Castebello-Ciardes, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.13. Ispettorato forestale Vipiteno

— espletamento, nei comuni di Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines, Vipiteno, delle funzioni elencate al numero 32.6.

32.14. Ispettorato forestale Monguelfo

— espletamento, nei comuni di San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo, Valle di Casies, delle funzioni elencate al numero 32.6.

33. SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE

33.1. Ufficio sperimentazione agraria

- sperimentazione, pareri, ricerca nei settori:
 - frutticoltura e viticoltura
 - foraggicoltura, colture arative e zootecnia
 - ortofloricoltura e colture alternative
 - conservazione frutta e ortaggi
 - enologia
 - silvicoltura
 - trattamenti con antiparassitari
- controllo e esecuzione della lotta obbligatoria contro i parassiti animali e vegetali
- trattamenti fitosanitari e servizio di vigilanza e controllo
- controlli sull'importazione e esportazione nonché controllo della circolazione di piante e prodotti vegetali

33.2. Ufficio chimica agraria

- ricerche nei settori:
 - miglioramento della qualità di prodotti agricoli
 - problemi ambientali nel settore agricoltura e foreste
- analisi chimiche ed esperimenti nei settori:
 - terreni, foglie, frutti, foraggi, vini e residui antiparassitari
 - prodotti impiegati in agricoltura (concimi, antiparassitari)
- consulenza sull'impiego di concimi
- programmazione ed analisi per l'utilizzo in agricoltura di fanghi, compost e prodotti da essi derivati
- certificazione dei vini destinati all'esportazione e dei vini DOC

33.3. Azienda Laimburg

- conduzione ed amministrazione dell'azienda agricola Laimburg e dei terreni agricoli di proprietà provinciale e delle relative pertinenze
- economato ed amministrazione finanziaria, predisposizione degli atti di acquisizione e di alienazione dei terreni prodotti
- assunzione, trattamento economico e stato giuridico degli operai con contratto collettivo
- finanziamento ed esecuzione di progetti e dei lavori di manutenzione alle strutture edilizie delle aziende
- trasformazione dei prodotti agricoli
- acquisto e vendita di prodotti agricoli e forestali, nonché di bestiame

34. INDUSTRIA

34.1. Ufficio industria

- programmazione industriale, approntamento di piani di insediamento industriale provvidenze per infrastrutture nelle zone produttive di interesse provinciale per insediamenti industriali
- utilizzo delle aree produttive di interesse provinciale, inclusa l'assegnazione di aree alle imprese industriali

— provvidenze per l'insediamento di industrie e per le aziende industriali, escluse le provvidenze per la ristrutturazione, la riconversione e la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'industria nonché l'insediamento di aziende con tecnologia avanzata

— segreteria del comitato tecnico-consultivo per i contributi alle industrie

34.2. *L'ufficio ristrutturazione industriale*

— informazione e consulenza nel settore dell'industria sullo sviluppo tecnologico, sulla ristrutturazione, riconversione e sull'impiego di tecnologie che comportino un risparmio energetico e un minor impatto ambientale

— provvidenze nel settore dell'industria per l'utilizzo di tecnologie avanzate che comportino un risparmio energetico nonché un minor impatto ambientale

— provvidenze all'industria per la ristrutturazione la riconversione, per gli interventi di ricerca e di sviluppo e per l'inserimento di tecnici nelle imprese nonché per l'insediamento di aziende con tecnologie avanzate

— gestione e finanziamento di studi, seminari e corsi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nell'industria, inclusa la concessione di premi

— miniere, cave, torbiere incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione

— iniziative per la diffusione dei sistemi di qualità nelle imprese e provvidenze per l'ottenimento della certificazione di qualità

35. ARTIGIANATO

35.1. *Ufficio artigiano*

— ordinamento dell'artigianato

— ruolo degli artigiani qualificati ed elenco delle attività artigiane per le quali è data la facoltà di sostenere l'esame di specializzazione professionale o quello di maestro artigiano

— incentivazioni degli investimenti e delle attività, compresi i programmi di incentivazione della CEE per il settore artigianato

— assegnazione alle imprese artigianali di aree nelle zone produttive di interesse provinciale

— provvidenze per l'acquisto e l'approntamento di aree, escluse quelle in aree produttive di interesse provinciale, per l'insediamento di aziende

— mestieri girovaghi

— ordinamento dei profili professionali delle attività artigiane

— tipografie, fotografi, orafi e gioiellieri

35.2. *Ufficio apprendistato e maestro artigiano*

— ordinamento dell'apprendistato

— provvidenze a favore dell'apprendistato vigilanza sull'addestramento in azienda

— esame di fine apprendistato

— formazione ed esame di maestro artigiano nonché esame di specializzazione professionale, aggiornamento professionale

36. COMMERCIO

36.1. *Ufficio commercio*

— commercio e commercio ambulante

— fiere e mercati

— assegnazione di aree alle imprese commerciali nelle zone produttive di interesse provinciale contributi per l'approntamento di zone commerciali di interesse comunale

— nulla osta per grandi strutture di vendita

— distributori di carburanti

— apertura di sportelli bancari

— marchi di tutela

— incentivazione del commercio, incluse le manifestazioni fieristiche

— residue funzioni del soppresso comitato provinciale per i prezzi

37. TURISMO

37.1. *Ufficio ordinamento turismo*

— ordinamento del turismo e degli esercizi pubblici, delle organizzazioni turistiche; rifugi alpini, uffici viaggio, professioni turistiche, ristori di campagna

— elenco degli esercizi pubblici

— guide alpine e sciatori, maestri di sci

— piste da sci

— rilevamenti statistici della situazione ricettiva e del movimento turistico

— studi ed indagini di mercato

37.2. *Ufficio provvidenze turistiche*

— provvidenze per gli esercizi pubblici, compresi gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e rifugi alpini

— contributi per esercizi di affittacamere

— provvidenze per le organizzazioni turistiche

— contributi a favore del patrimonio alpinistico e delle associazioni di soccorso alpino

— contributi per la realizzazione di attività e manifestazioni turistiche

37.3. *Ufficio promozione turistica*

— programmazione e attuazione delle attività di marketing

— concezione, produzione e programmazione dell'impiego del materiale pubblicitario

— servizio stampa e assistenza dei mass-media

— servizio informazioni

— magazzino e servizio di diffusione del materiale pubblico

— azienda speciale «Alto Adige Promozione Turismo»

38. TRAFFICO E TRASPORTI

38.1. *Ufficio traffico e trasporto merci*

— comunicazioni e servizi di trasporto merci

— traffico aereo

— porti lacuali e navigazione interna

— albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi

— licenze per trasporto per conto terzi

— licenze per trasporto per conto proprio

— licenza comunitaria

— Ecopunti

38.2. *Ufficio trasporto locale di persone*

— piano provinciale dei trasporti

— piano annuale di intervento sul settore dei trasporti pubblici di persone

— provvidenze per il trasporto locale di persone

— concessioni per servizi di trasporto locale

— determinazione e coordinamento degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto

— acquisto e gestione di automezzi per servizi speciali di trasporto

— licenze di taxi e autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente

— struttura, sviluppo e adeguamento della rete ferroviaria provinciale

— organizzazione dei servizi speciali di trasporto di alunni, lavoratori ed altre categorie

— contributi a favore dei lavoratori dipendenti

— autolinee nazionali e internazionali

38.3. *Ufficio trasporti funiviari*

— piano provinciale degli impianti di risalita

— piano provinciale di rinnovo e di trasformazione degli impianti e delle loro caratteristiche tecnologiche di portata

— esame di progetti, controllo, collaudo e sorveglianza tecnica di impianti di trasporto funiviario di persone e materiali

- approvazione delle modalità d'esercizio inerenti alla sicurezza degli impianti
- abilitazione degli agenti per funivia
- gestione dell'impianto funiviario Bolzano - San Genesio
- concessioni per impianti funiviari
- provvidenze per il trasporto funiviario

38.4. Ufficio motorizzazione

- immatricolazione di veicoli ed imbarcazioni
- carte di circolazione e targhe
- collaudo di veicoli non omologati
- revisioni annuali e/o periodiche
- agenzie di consulenza circolazione veicoli
- controllo efficienza veicoli
- sicurezza stradale
- sicurezza degli impianti ferroviari

38.5. Ufficio patenti e abilitazioni di guida

- esami di guida, patenti di guida, conversione di patenti militari estere
- revisioni delle patenti di guida
- certificati CAP, KE e ADR
- esami degli insegnanti istruttori
- attestati di capacità professionale per autotrasportatori
- scuole guida
- educazione stradale

39. AFFARI COMUNITARI**39.1. Ufficio per l'integrazione europea**

- relazioni con gli organi ed uffici dell'Unione Europea
- coordinamento degli interventi previsti dai fondi strutturali comunitari
- predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi valutativi; armonizzazione degli stessi con programmi speciali
- assistenza per le iniziative di recepimento delle norme comunitarie e notificazione dei provvedimenti di incentivazione
- cooperazione transfrontaliera
- collaborazione con le autorità regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi e delle iniziative UE
- Comitato delle Regioni
- tutela a livello europeo dei gruppi etnici

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI**A) RIPARTIZIONE 20***Scuole provinciali di formazione professionale in lingua tedesca e ladina:*

- 1) Scuola professionale provinciale di Silandro
- 2) Scuola provinciale alberghiera «Kaiserhof» di Merano
- 3) Scuola professionale provinciale alberghiera «Savoy» di Merano
- 4) Scuola professionale provinciale per il commercio, l'artigianato e l'industria di Merano
- 5) Scuola professionale provinciale alberghiera ed alimentare «E. Hellenstainer» di Bressanone
- 6) Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria di Bolzano
- 7) Scuola professionale provinciale per il commercio e le arti grafiche di Bolzano
- 8) Scuola professionale provinciale per il commercio, l'artigianato e l'industria «Chr. J. Tschuggmall» di Bressanone

- 9) Scuola professionale provinciale di Brunico
- 10) Scuola professionale provinciale per le professioni sociali di Bolzano
- 11) Scuola professionale provinciale per l'artigianato artistico Val Gardena
- 12) Scuola professionale provinciale Pianizza di Sopra di Caldaro

B) RIPARTIZIONE 21*Scuole provinciali di formazione professionale in lingua italiana:*

- 1) Scuola provinciale per le professioni sociali «Luigi Einaudi» di Bolzano
- 2) Scuola professionale provinciale per il commercio e il turismo «Luigi Einaudi» di Bolzano
- 3) Scuola professionale provinciale per l'artigianato e l'industria «Luigi Einaudi» di Bolzano
- 4) Scuola professionale provinciale alberghiera «Cesare Ritz» di Merano
- 5) Scuola professionale provinciale per l'artigianato, l'industria e il commercio «Guglielmo Marconi» di Merano
- 6) Scuola professionale provinciale «Enrico Matti» di Bressanone

C) RIPARTIZIONE 22*Scuole professionali provinciali nel settore agricolo, forestale e di economia domestica:*

- 1) Scuola professionale di economia domestica Corces e per l'agricoltura «Fürstenburg» con sede a Burgusio
- 2) Scuola professionale per la frutticoltura, viti- e orticoltura «Laimburg»
- 3) Scuola professionale per l'agricoltura ed economia domestica «Mair am Hof» di Teodone
- 4) Scuola professionale per l'agricoltura ed economia domestica «Salern»
- 5) Scuole professionali di economia domestica «Frankenberg» di Tesimo con sede a Tesimo
- 6) Scuole professionali Aslago di Bolzano e «Griesfeld» di Egna con sede a Bolzano

96R1183**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° luglio 1996, n. 22.****Regolamento di esecuzione per la disciplina dell'attività didattica e del servizio scolastico nella scuola elementare.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 20 agosto 1996)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2796 del 17 giugno 1996

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento di esecuzione determina i criteri e le modalità per l'elaborazione del progetto educativo, per l'organizzazione dei moduli, per la programmazione educativa, per l'aggregazione delle materie in ambiti disciplinari, per lo svolgimento del servizio scolastico e per la determinazione dell'orario delle attività didattiche, nonché le funzioni dell'insegnante con compiti psicopedagogici e del

docente fiduciario, in attuazione della legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25, recante l'ordinamento della scuola elementare dell'Alto Adige, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Autonomia didattica e progetto educativo

1. Il progetto educativo viene elaborato e definito assicurando la partecipazione più ampia possibile da parte degli organi collegiali della scuola, tenendo presente la specificità dei vari plessi. A tal fine gli organi competenti tengono conto delle proposte formulate dai consigli di classe e dal comitato dei genitori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 10, comma 3, della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.

2. Il consiglio di circolo determina i criteri e gli indirizzi generali per l'elaborazione del progetto educativo, indicando gli aspetti socio-culturali fondamentali sulla base di una ricognizione delle esigenze formative espresse dalla comunità scolastica nonché delle risorse disponibili. In particolare individua:

a) le attività del progetto educativo da svolgersi oltre il normale orario delle attività didattiche;

b) l'orario delle attività di cui alla lettera a) da coordinarsi con l'orario settimanale delle lezioni;

c) i criteri e le modalità per il reperimento delle risorse professionali e finanziarie richieste dall'esecuzione del progetto.

3. Il direttore didattico, avvalendosi dell'apporto dei collaboratori eletti e dei fiduciari, predispone il piano attuativo del progetto per la parte pedagogica e didattica e lo sottopone al collegio dei docenti.

4. In coerenza con i criteri e gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di circolo, il collegio dei docenti delibera il progetto educativo nei suoi aspetti pedagogici e didattici, individuando le modalità più idonee al raggiungimento dei vari obiettivi previsti ed indicando le risorse necessarie per ogni singola attività.

5. Il consiglio di circolo approva il progetto educativo deliberato dal collegio dei docenti verificando la coerenza del medesimo con quanto fissato ai sensi del comma 2, nonché la compatibilità del piano con le risorse professionali, finanziarie, strutturali e organizzative disponibili.

6. Nell'ambito della promozione e del coordinamento tra tutte le fasi di elaborazione, realizzazione e valutazione del progetto educativo, il direttore didattico cura, in particolare, il rapporto tra consiglio di circolo e collegio dei docenti e promuove un reale coinvolgimento di tutte le componenti. In base alle attività previste nel progetto educativo, il direttore provvede all'utilizzazione mirata e prioritaria delle risorse professionali previste nell'organico di circolo. Qualora dette risorse non fossero sufficienti egli utilizza le risorse elencate nell'articolo 12 della legge per la copertura finanziaria delle ore aggiuntive dei docenti in organico o il pagamento di prestazione d'opera di docenti ed esperti esterni al circolo didattico.

Art. 3.

Organizzazione dei moduli e programmazione

1. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 3 della legge, il progetto educativo può prevedere una diversa utilizzazione del personale docente nell'organizzazione dei moduli di cui all'articolo 5, comma 7 della legge, adottando anche forme sperimentali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sperimentazione, giustificate dai bisogni della singola scuola.

2. Qualora si renda necessario ovvero determinate condizioni organizzative lo giustifichino, è possibile la costituzione di un modulo in cui partecipino classi a tempo pieno.

3. Il direttore didattico, in sede di promozione e di coordinamento della programmazione educativa e didattica, fissa il calendario degli incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo. Alla programmazione in comune dei moduli partecipano almeno mensilmente gli insegnanti di religione e gli insegnanti di seconda lingua.

4. Il coordinatore di cui all'articolo 5, comma 7, della legge svolge esclusivamente funzioni di carattere organizzativo.

Art. 4.

Insegnante con compiti psicopedagogici

1. L'insegnante con compiti psicopedagogici di cui all'articolo 4, comma 4, della legge:

a) elabora curricula personalizzati di continuità educativa;

b) fornisce consulenza psicopedagogica per la programmazione didattica, ove richiesta;

c) elabora progetti individualizzati a favore di alunni in situazioni di svantaggio scolastico, di alunni disabili, stranieri o nomadi;

d) cura le informazioni sugli alunni in situazioni di svantaggio all'ordine di scuola successiva;

e) nei casi in cui sia richiesto, oltre agli incontri normalmente previsti, cura i rapporti con le famiglie.

2. Al fine della predisposizione ed integrazione dei progetti e delle attività di propria competenza l'insegnante con compiti psicopedagogici partecipa all'attività di programmazione dei moduli.

3. L'insegnante con compiti psicopedagogici deve essere in possesso del diploma di laurea in psicologia o pedagogia o possedere comprovata esperienza in almeno uno degli ambiti di intervento previsti al comma 1.

4. Il Sovrintendente e i rispettivi intendenti scolastici indicano periodiche conferenze di servizio volte al coordinamento delle attività psico-pedagogiche a livello provinciale e distrettuale.

5. I medesimi determinano, altresì, l'utilizzo dell'insegnante con compiti psicopedagogici su più circoli didattici tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il numero massimo degli alunni di cui si occupa l'insegnante non può essere superiore a settantacinque;

b) l'insegnante può operare soltanto nel proprio circolo didattico e in quelli confinanti;

c) se l'insegnante opera anche nei circoli confinanti, il numero degli alunni di cui si occupa presso tali circoli non può essere superiore a venticinque, fermo restando il numero massimo complessivo di settantacinque;

d) i plessi dei circoli didattici confinanti, di norma, non possono trovarsi a una distanza superiore a 30 chilometri dalla propria sede scolastica e devono essere raggiungibili con autoveicoli in non più di 45 minuti.

Art. 5.

Criteri per l'aggregazione delle materie in ambiti disciplinari

1. Gli ambiti entro i quali aggregare le discipline sono tre in ciascuno dei quali sono rispettivamente inserite la lingua, la matematica, la storia/geografia/studi sociali.

2. Le altre discipline sono inserite nei tre ambiti avendo cura di non attribuire ad un unico docente l'insegnamento dell'educazione all'immagine, dell'educazione al suono e alla musica e dell'educazione motoria.

3. Ogni docente insegna uno o due degli ambiti disciplinari di cui al comma 1.

4. L'aggregazione delle discipline per ambiti ai sensi dei commi 1 e 2 va attuata con i necessari adattamenti anche nelle classi funzionanti a tempo pieno e nei moduli in cui non si utilizzano tre insegnanti su due classi.

5. Fermo restando l'integrazione da parte del collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge, le soglie orarie minime settimanali, intese in termini medi per ciascuna disciplina, sono così stabilite:

a) per la scuola in lingua italiana: lingua italiana - 6 ore; matematica - 4 ore; scienze - 2 ore; storia/geografia/studi sociali - 3 ore; educazione all'immagine - 1 ora; educazione al suono e alla musica - 1 ora; educazione motoria - 1 ora;

b) per la scuola in lingua tedesca: lingua tedesca - 5 ore; matematica - 5 ore; storia/geografia/studi sociali/scienze - 2 ore nella prima e seconda classe, 4 ore nelle altre classi; educazione all'immagine - 1 ora; educazione al suono e alla musica - 1 ora; educazione motoria - 1 ora;

c) per la scuola delle località ladine: lingua ladina - 2 ore; lingua italiana - 5 ore; lingua tedesca - 5 ore; matematica - 5 ore; storia/geografia/studi sociali/scienze nella prima e seconda classe - 2 ore, nelle altre classi 4 ore; educazione all'immagine, educazione al suono e alla musica, educazione motoria - 4 ore.

Art. 6.

Servizio scolastico, attività di compresenza, altre attività

1. Il servizio scolastico di cui all'articolo 9 della legge viene svolto nell'ambito dell'orario settimanale di insegnamento dei docenti. L'articolazione dell'orario è definita dal direttore didattico.

2. La contemporaneità o la compresenza dei docenti degli ambiti disciplinari di una classe deve essere programmata alla luce di specifici interventi didattici e di situazioni particolari, quali la presenza di pluriclassi, la presenza di alunni nomadi, di alunni stranieri o di alunni con ritardo nei processi di apprendimento. L'intervento contemporaneo dei docenti si riferisce all'insegnamento degli ambiti disciplinari, alle attività scolastiche integrative e alle attività di recupero.

3. Non è consentito l'intervento contemporaneo di tre docenti, con esclusione di quello di sostegno, in una singola classe o pluriclasse.

Art. 7.

Il docente fiduciario

1. Il docente fiduciario di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), della legge:

- a) cura lo scambio delle informazioni tra direzione didattica e plesso scolastico;
- b) organizza la sostituzione di docenti assenti in casi imprevisti ed urgenti;
- c) attua interventi immediati in caso di situazioni di emergenza;
- d) custodisce il materiale didattico, tecnico e scientifico del plesso;
- e) cura i rapporti con gli enti locali e la comunità scolastica.

2. Il docente fiduciario presiede le riunioni a livello di plesso in caso di assenza o impedimento del direttore didattico. Tutte le attività del docente fiduciario sono esercitate d'intesa con il direttore didattico. Le attività del docente fiduciario non comprese nell'orario di insegnamento vengono compensate come attività aggiuntive ai sensi del vigente contratto di lavoro. Al docente fiduciario spetta il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 8.

Orario delle attività didattiche

1. La diversa distribuzione dell'orario di cui all'articolo 7, comma 2, della legge non può comportare nelle prime classi una riduzione del monte ore annuale minimo fissato dalle norme vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° luglio 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1996
Registro n. 6, foglio n. 110 - MARINARO

96R1184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1996, n. 23.

Modifica del regolamento sulla riserva di alloggi per il personale di polizia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 20 agosto 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2555 del 3 giugno 1996;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1. *Ambito di applicazione*

1. La tabella allegata al regolamento di esecuzione all'articolo 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 aprile 1983, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 luglio 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1996
Registro n. 6, foglio n. 111 - MARINARO

(Omissis).

96R1185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 agosto 1996, n. 24.

Regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzioni scolastiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 1° ottobre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3283 del 15 luglio 1996;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1. *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzioni scolastiche, in esecuzione della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

Art. 2. *Regolamento elettorale*

1. Il consiglio di circolo o d'istituto determina con regolamento elettorale le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di classe, dei rappresen-

tanti degli insegnanti, dei genitori e degli alunni nel consiglio di circolo o d'istituto e dei rappresentanti degli insegnanti nel comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

2. Il collegio dei docenti determina le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei collaboratori del direttore, garantendo possibilmente che siano rappresentati i diversi gradi o tipi di scuola.

Art. 3.

Costituzione dei seggi elettorali

1. Il direttore didattico o preside istituisce uno o più seggi elettorali per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e dagli alunni.

2. Ogni seggio elettorale è composto da tre scrutatori di cui uno con funzioni di presidente di seggio. Dev'essere garantita la rappresentanza di ciascuna categoria di cui al comma 1.

3. Il direttore didattico o preside nomina il presidente del seggio; questo designa gli altri scrutatori.

4. Nelle elezioni per il consiglio di circolo o d'istituto la carica di scrutatore è incompatibile con l'elettorato passivo.

Art. 4.

Formazione degli elenchi degli elettori

1. Il direttore didattico o preside cura la redazione degli elenchi degli elettori, distinti per le seguenti categorie:

- a) docenti;
- b) genitori degli alunni iscritti all'istituzione scolastica o chi ne fa le veci;
- c) alunni iscritti, limitatamente agli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, nonché alle classi a funzionamento serale.

2. Per le elezioni dei consigli di classe gli elenchi dei genitori e degli alunni sono redatti distinti per classi.

3. L'elettorato attivo spetta:

- a) agli insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed agli insegnanti assunti a tempo determinato in servizio presso l'istituzione scolastica il giorno delle elezioni;
- b) ai genitori, il cui figlio risulta iscritto all'istituzione scolastica il giorno delle elezioni;
- c) agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e delle classi a funzionamento serale che risultano iscritti all'istituzione scolastica il giorno delle elezioni.

4. Gli elenchi degli elettori sono depositati presso la segreteria della scuola almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Chiunque vi abbia interesse, può prendere visione degli elenchi e chiedere eventuali correzioni. Il direttore didattico o preside provvede alle necessarie correzioni, integrazioni ed aggiornamenti degli elenchi fino al giorno delle elezioni.

Art. 5.

Elezioni per il consiglio di classe

1. I rappresentanti dei genitori del consiglio di classe sono eletti in seguito ad una riunione del consiglio di classe alla quale sono invitati tutti i genitori, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.

2. I rappresentanti degli alunni del consiglio di classe sono eletti nell'ambito di un'assemblea degli studenti di classe.

3. L'elettorato passivo spetta a tutti i genitori nonché a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle classi a funzionamento serale.

Art. 6.

Presentazione delle candidature per le elezioni del consiglio di circolo o d'istituto

1. Il regolamento elettorale determina le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e di eventuali liste di candidati.

2. L'elettorato passivo spetta:

- a) agli insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed agli insegnanti assunti a tempo determinato per un periodo di almeno centottanta giorni;
- b) ai genitori, il cui figlio è iscritto all'istituzione scolastica il giorno delle elezioni;
- c) agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado iscritti all'istituzione scolastica il giorno delle elezioni.

3. Il direttore didattico o preside verifica la sussistenza dei presupposti per le candidature e cura la corretta redazione delle liste dei candidati.

Art. 7.

Sistema elettorale in forma indiretta

1. In caso di ricorso al sistema di elezioni in forma indiretta dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di circolo o d'istituto, tali rappresentanti sono eletti dal comitato dei genitori e rispettivamente dal comitato degli studenti nell'ambito di un'assemblea all'uopo convocata.

2. Possono essere eletti anche rappresentanti che non sono componenti del comitato dei genitori e rispettivamente del comitato degli studenti, a condizione che questi dichiarino per iscritto la candidatura.

3. Il presidente del comitato dei genitori e rispettivamente il presidente del comitato degli studenti nomina il presidente del seggio elettorale che a sua volta designa due scrutatori.

4. Il verbale sulle elezioni è sottoscritto dagli eletti per accettazione della carica.

Art. 8.

Schede elettorali e verbale

1. Il direttore didattico o preside predispone le schede elettorali e mette a disposizione dei seggi elettorali i moduli per i verbali e il materiale necessario per le elezioni.

Art. 9.

Votazioni e modalità di scrutinio

1. Nel regolamento elettorale sono indicate le modalità delle votazioni, i relativi periodi di tempo, le modalità ed i termini per le operazioni di scrutinio, nonché le modalità di tutte le altre operazioni elettorali.

2. È garantita l'espressione personale e segreta del voto.

3. Il regolamento elettorale può prevedere la possibilità di esprimere il voto tramite lettera. Deve essere garantito l'anonimato del voto ed il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

4. Sulle operazioni è redatto processo verbale, sottoscritto dai componenti il seggio elettorale.

Art. 10.

Obiezioni.

Durante le operazioni elettorali e comunque non oltre dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque vi abbia interesse può sollevare obiezioni alla competente Intendenza scolastica.

Art. 11.

Prima convocazione

1. Espletati gli adempimenti della proclamazione degli eletti e della nomina, il direttore didattico o preside convoca gli organi collegiali per la seduta costitutiva, che deve aver luogo entro quaranta giorni dalla chiusura delle elezioni.

Art. 12.*Emanazione del regolamento elettorale*

1. I consigli di circolo o di istituto adottano il regolamento elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, ed eventuali modifiche entro il 30 settembre di ogni anno scolastico.

Art. 13.*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50, recante «regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni per gli organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondarie ed artistica nella provincia di Bolzano - indizione delle prime elezioni»;

b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1975, n. 57, recante «regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni per i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe dei corsi serali per studenti lavoratori (articolo 3 comma 2 lett. d) della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49)».

Art. 14.*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 agosto 1996

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1996
Registro n. 7, foglio n. 74*

96R1186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 agosto 1996, n. 26.

Regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2610 del 10 giugno 1996;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

«2. Le norme tecniche del presente regolamento sono da applicarsi anche a tutti gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca quali stadi del ghiaccio, impianti industriali e simili, per i quali è richiesta l'autorizzazione di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

3. Circuiti frigoriferi contenenti meno di 75 kg di ammoniaca non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia devono comunque essere dotati di requisiti atti a garantire la sicurezza».

2. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992 è così sostituito:

«1. L'alimentazione elettrica dei ventilatori deve essere realizzata con circuito indipendente. La ventola deve essere di materiale anticintilla».

3. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992 è così sostituito:

«2. Lo scarico dell'acqua di raffreddamento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia».

4. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992 è abrogato.

5. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992 è così sostituito:

«2. Deve essere tenuto apposito registro vidimato dall'ufficio competente in cui vanno riportati tutti gli interventi di manutenzione dell'impianto ed in particolare le seguenti operazioni:

a) i reintegri di ammoniaca nell'impianto con i relativi quantitativi;

b) la taratura dei sistemi di rilevamento ed allarme, che deve essere effettuata ogni due mesi;

c) le operazioni di neutralizzazione con le quantità di liquido neutralizzato e suo smaltimento finale».

6. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34, è così sostituito:

«Art. 13 (*Adeguamento degli impianti esistenti*). — 1. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentato entro un anno all'ufficio provinciale competente il progetto di adeguamento. La realizzazione di tale progetto dovrà essere attuata entro il termine massimo di tre anni dalla sua approvazione. Deve essere comunque garantita la sicurezza dell'impianto e del personale.

2. L'ufficio provinciale competente ha la facoltà di stabilire ulteriori prescrizioni».

7. L'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992 è così sostituito:

«Art. 14 (*Esame dei progetti e collaudo*). — 1. Per l'esame dei progetti relativi ad impianti di raffreddamento nonché per i relativi collaudi, vanno osservate le procedure di cui agli articoli 11 e 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, modificati dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 46 e dagli articoli 7 e 11 della legge provinciale 25 gennaio 1984, n. 3, rispettivamente dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge provinciale n. 46/1973, 7 e 17 della legge provinciale n. 3/1984 e 9 comma 2 cifra 2 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 agosto 1996

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1996
Registro n. 6, foglio n. 179 - RÖSSLER.*

96R1187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 agosto 1996, n. 31.

Regolamento di esecuzione all'art. 34, secondo comma della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3476 del 22 luglio 1996;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 34, secondo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nelle zone di completamento per insediamenti produttivi sono ammesse le seguenti attività dell'Amministrazione pubblica:

attività in relazione al trasporto persone, alla manutenzione strade, all'istruzione parascuola, alle strutture sociali, assicurative e di previdenza, alle strutture culturali, a servizi di manutenzione di strutture pubbliche e a servizi di alta specializzazione per l'amministrazione pubblica e l'economia privata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 agosto 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1996
Registro n. 7, foglio n. 40 - RÖSSLER.

96R1188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 agosto 1996, n. 32.

Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 1^o ottobre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3280 del 15 luglio 1996;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere ed appartamenti per ferie, l'uso di denominazioni e segni distintivi e determina i requisiti dei vani adibiti a tale attività, in attuazione dell'art. 9 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante la disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata anche in modo complementare rispetto alla conduzione di un esercizio di somministrazione di pasti e bevande, purché venga svolta dallo stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

3. Qualora il servizio di alloggio venga esercitato sia in camere che in appartamenti, va in ogni caso osservato il limite di sei camere, computandosi a tal fine per gli appartamenti soltanto le camere da letto.

Art. 2.

Servizi

1. Devono essere prestati almeno i seguenti servizi, compresi nel prezzo:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- b) cambio della biancheria, anche da bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento ed eventuale gas.

Art. 3.

Caratteristiche tecniche ed igienico sanitarie

1. Salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, i locali destinati all'attività ricettiva devono essere conformi agli standard igienico sanitari delle abitazioni civili.

2. Le camere devono avere una superficie minima, escluso l'eventuale locale bagno annesso, di nove metri quadrati per la camera ad un letto e di dodici metri quadrati per le camere a due letti. Per ogni ulteriore letto tale ultima superficie è aumentata di quattro metri quadrati, arrotondandosi la frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati all'unità.

3. Gli appartamenti devono avere una superficie minima, comprensiva del locale bagno e della cucina o del posto di cottura, di 28 metri quadrati, se utilizzati da non più di due persone. Per ogni ulteriore persona tale superficie è aumentata di cinque metri quadrati. In ogni caso la superficie minima delle camere non può essere inferiore a quella prevista dal comma 2.

4. In deroga ai limiti di superficie di cui ai commi 2 e 3, può essere aggiunto un letto per un bambino di età inferiore ai dodici anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.

Art. 4.

Requisiti minimi

1. In caso di servizio di alloggio in camere, deve essere previsto almeno un locale bagno completo per gli ospiti. Ogni appartamento deve essere dotato di un locale bagno completo.

2. Il locale bagno completo è dotato di lavabo, WC, vasca da bagno o doccia, specchio con presa di corrente, acqua corrente calda e fredda, asciugatoio da bagno, asciugamano e riserva di carta igienica.

3. L'arredamento minimo delle camere da letto è costituito da: letto, tavolino, armadio, comodino o equivalente, lampada o appliques da comodino, illuminazione normale, cestino rifiuti e, per le camere senza bagno, lavabo con acqua corrente calda e fredda e specchio con presa di corrente.

4. La cucina o il posto di cottura negli appartamenti devono essere dotati almeno di mobilio da cucina, fornello, lavello, frigorifero e portarifiuti.

5. Gli appartamenti devono essere dotati almeno di tavolo da pranzo, sedie, stoviglie, pentolame, posateria, in proporzione al numero dei letti, nonché dell'usuale occorrente per la pulizia.

6. Le camere da letto negli appartamenti non devono essere dotate di tavolino e di specchio con presa di corrente.

Art. 5.

Prezzi

1. I prezzi minimi e massimi per le prestazioni offerte sono comprensivi di eventuali diritti o tasse.

2. La prima comunicazione dei prezzi va fatta contestualmente alla denuncia dell'attività ricettiva.

3. Possono essere comunicate due serie di prezzi da applicarsi in determinati periodi stagionali dell'anno.

4. Qualora nel territorio comunale in cui si intende svolgere l'attività non esista un'organizzazione turistica locale legalmente riconosciuta, la comunicazione dei prezzi va fatta al comune.

Art. 6.

Denominazione e segni distintivi

1. Gli esercenti l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie non possono usare denominazioni o segni distintivi idonei a produrre confusione con tipi di strutture ricettive disciplinate da altre norme provinciali.

Art. 7.

Alloggi agrituristici

1. L'attività di dare stagionalmente ospitalità negli edifici siti nel fondo dell'imprenditore agricolo e somministrare pasti alle persone alloggiate di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, è svolta secondo le disposizioni della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 agosto 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1996

Registro n. 7, foglio n. 73 - MARINARO.

96R1189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 1996, n. 33.

Regolamento sulla digitalizzazione della documentazione cartografica relativa ai vincoli paesaggistici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 1^o ottobre 1996)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3228 del 15 luglio 1996;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 12 febbraio 1975, n. 5 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. L'approvazione della cartografia rielaborata in sede di digitalizzazione avviene da parte del presidente della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, il quale dichiara la conformità della cartografia digitalizzata alla cartografia originale».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 settembre 1996

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1996

Registro n. 7, foglio n. 76 - POLITO.

96R1190

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1996, n. 93.

Concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo numero speciale del 22 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo promuove e valorizza la gestione dei mercati ittici nella forma associata da parte delle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi.

2. Ai fini della presente legge, la Regione concede un contributo annuo, per la durata di tre anni.

Art. 2.

Contributo

1. Il contributo previsto dal precedente art. 1, comma 2, è concesso alla cooperativa di gestione del mercato ittico nella misura pari al 4,5 per cento del ricavato globale delle vendite del pescato effettuate nell'anno precedente.

2. Nel caso d'inizio della gestione da parte della cooperativa o consorzio di apposita convenzione col comune interessato, il contributo è concesso, per il primo anno, nella misura del 6 per cento del ricavato globale delle vendite del pescato effettuate nell'anno precedente dalla gestione comunale e per gli anni successivi con l'aliquota e le modalità previste nel precedente comma 1.

Art. 3.

Procedura

1. Il rappresentante legale della cooperativa di gestione richiede il contributo entro il 30 ottobre di ciascun anno.

2. Nei casi previsti dal precedente art. 2, comma 2 la domanda va presentata entro sessanta giorni dal perfezionamento della convenzione intervenuta col comune.

3. Alla domanda di concessione, diretta al Settore pesca marittima della Giunta regionale che curerà l'istruttoria e la definizione, dev'essere allegata la documentazione idonea a dimostrare il diritto al contributo e a determinare l'entità del medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22.

4. La Giunta regionale provvede alla liquidazione ed erogazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al precedente comma 3.

Art. 4.

Rispetto normativa comunitaria

La presente legge è stata notificata alla Commissione europea in applicazione dell'art. 93.3 del trattato di Roma. Le misure da essa scaturite troveranno applicazione dopo che la commissione avrà comunicato il suo assenso, norma dell'art. 92 e seguenti del trattato.

Art. 5.*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 500.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa di Bilancio regionale del medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

La partita n. 24 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è corrispondentemente ridotta.

Per gli esercizi 1997/1998 i necessari stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità.

La relativa copertura finanziaria sarà assicurata dalle somme ricomprese nel Settore 32, Titolo 1 alla voce: «Somme non attribuibili» del bilancio pluriennale per gli anni 1997/1998.

Art. 6.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 ottobre 1996

FALCONIO

97R0036

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1996, n. 94.**Ordinamento della professione di maestro di sci.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 20 del 12 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La presente legge disciplina nella «Regione Abruzzo» l'ordinamento della professione di maestro di sci, in attuazione della legge quadro per la professione dei maestri di sci dell'8 marzo 1991, n. 81.

Art. 2.*Figura professionale del maestro di sci*

1. È maestro di sci, chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere dell'A.I.F.A. e del Collegio regionale dei maestri di sci, sono individuate le aree sciistiche, anche quelle attrezzate (campi scuola) e descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche, ove possono svolgere la loro attività i maestri di sci.

Art. 3.*Albo professionale regionale dei maestri di sci*

1. L'esercizio della professione dei maestri di sci è subordinato alla iscrizione nell'apposito albo professionale regionale, tenuto dal rispettivo Collegio dei maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo.

Art. 4.*Modalità di iscrizione all'albo*

1. Possono essere iscritti, a domanda, all'albo professionale dei maestri di sci della Regione Abruzzo, coloro che, intendono esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dalla Unità Locale Socio-Sanitaria;

d) licenza della scuola dell'obbligo vigente al momento dell'abilitazione;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

2. Possono essere iscritti al Collegio regionale i maestri di sci di altre regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio, e non hanno aderito a quello di altra Regione.

Art. 5.*Abilitazione professionale*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami, rispettivamente per le discipline di fondo ed alpine.

2. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, riscontrata la legittima richiesta di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci nel territorio regionale, nel rispetto dei criteri e delle tecniche sciistiche definiti dalla F.I.S.I., istituisce i corsi di cui al comma precedente, anche in compartecipazione con altre regioni.

3. I corsi di formazione professionale hanno durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, nozioni di medicina, di pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilità professionale del maestro, leggi e regolamenti professionali, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico. Altri insegnamenti, possono essere programmati, di intesa con il Collegio regionale, dalla Giunta regionale.

Art. 6.
Prove d'esame

1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale dei maestri di sci comprendono tre sezioni:

tecnica consistente nella esecuzione pratica di prove previste dalla progressione tecnica elaborata dalla F.I.S.I.;

didattica, consistente nella descrizione della impostazione di lezioni pratiche, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici;

culturale, consistente in un colloquio su nozioni di medicina, pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e di biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilità professionali del maestro di sci, leggi e regolamenti professionali, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico.

2. I programmi vengono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale dello sci e resi noti con l'atto istitutivo dei corsi.

3. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. La valutazione è espressa in sessantesimi.

4. È ammesso alla prova didattica chi ha superato quella tecnica; è ammesso alla prova culturale chi ha superato quella didattica.

5. Il mancato superamento della prova tecnica, di quella didattica o di quella culturale comporta la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sessione immediatamente successiva. In mancanza di una sessione ordinaria entro l'anno successivo a quello dell'esame non superato o non effettuato per causa non dipendente dalla propria volontà, la commissione esaminatrice si riconvoca in sessione straordinaria per la ripetizione dell'esame.

6. Gli allievi che non superano gli esami, avendone avuto regolare ammissione, non sono obbligati a rifrequentare nel successivo corso le lezioni delle relative materie.

7. L'allievo può ripetere ciascuna sezione di prove d'esame una sola volta.

8. Le assenze relative alla frequenza dei corsi di cui all'art. 5 della presente legge devono essere giustificate e non possono superare il 20% della durata del corso.

Art. 7.
Corsi propedeutici e promozione

1. La Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 94 del 6 dicembre 1990 d'intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci, al fine di sostenere le attività vocazionali dei territori montani, quando nelle aree con potenzialità sciistica la partecipazione alle prove dimostrative attitudinali di cui all'art. 8 della presente legge sia inadeguata, può istituire corsi propedeutici di breve durata ed in più annualità, finalizzati alla acquisizione, per i giovani residenti in dette aree, delle conoscenze di base delle tecniche dello sci, richieste per il superamento delle prove stesse, oltre che per un corretto orientamento professionale. Dette attività vengono effettuate d'intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci, avvalendosi della collaborazione delle scuole di sci.

Art. 8.
Ammissione ai corsi di abilitazione

1. Per essere ammesso ai corsi di cui all'art. 5 della presente legge occorre presentare domanda con firma autenticata alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo della istituzione degli stessi, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità di:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità economica europea;

b) essere in possesso della licenza di scuola media (scuola dell'obbligo vigente);

c) essere in possesso della maggiore età compiuta entro la data di scadenza della domanda;

d) essere in possesso di attestazione di idoneità psico-fisica per l'insegnamento dello sci, rilasciata dalla U.s.l.;

e) non avere riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento, davanti alla sottocommissione di cui al successivo art. 13, di una prova dimostrativa attitudinale pratica, il programma della quale è reso noto con l'atto istitutivo del corso.

3. Se l'esito è negativo, la prova può essere ripetuta non prima di un anno.

4. Il superamento della prova consente di partecipare al primo o al secondo corso immediatamente successivo alla prova stessa. Al secondo corso si è ammessi qualora non sia stato possibile frequentare in tutto o in parte il primo o quando non ne sia stato superato l'esame finale.

5. Si prescinde dalla prova per gli atleti che da non più di tre anni abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali per la disciplina alpina o di fondo, per la quale chiedono l'iscrizione al corso di maestro.

6. Per partecipare alla prova dimostrativa attitudinale e al corso per il quale consegue l'ammissione, l'aspirante deve a proprie spese munirsi e dimostrare il possesso di rispettive polizze assicurative per danni, che può provocare a se stesso o a terzi nello svolgimento di tali attività. Inoltre, per la sola prova dimostrativa, è tenuto ad acquistarsi lo ski-pass per l'uso degli impianti di risalita.

7. I candidati, che al termine delle prove ottengono l'ammissione a frequentare i corsi, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati, devono presentare in carta semplice la documentazione di cui al precedente comma 1. Qualora si riscontrino che nella domanda abbia fatto false dichiarazioni, il candidato perde il diritto a frequentare il corso, ferme restando le sanzioni previste dalla legge.

Art. 9.
Validità dell'iscrizione all'albo regionale ed aggiornamento professionale

1. L'iscrizione nell'albo ha efficacia per tre anni ed è conservata per pari periodo su presentazione del certificato di idoneità psico-fisica per l'insegnamento dello sci, rilasciato dalla U.s.l., unitamente all'attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale, di cui al successivo comma. In caso di comprovata impossibilità a frequentare il corso di aggiornamento, il maestro di sci è tenuto a frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. La iscrizione in tal caso è conservata per pari periodo ed è comunque sospesa dopo due anni. Gli istruttori nazionali di sci e gli allenatori federali possono presentare come titolo equivalente l'attestato di frequenza di corso tenuto alla F.I.S.I. per il loro aggiornamento nel corrispondente periodo. Sono parimenti equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione nello sci, se svolti dalle regioni o dalla F.I.S.I.

2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, di intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci ed anche in compartecipazione con altre regioni.

Art. 10.
Corsi di specializzazione

1. La Giunta regionale d'Abruzzo su motivata proposta del Collegio regionale dei maestri di sci, nello spirito di criteri tecnici definiti dalla F.I.S.I., istituisce per i maestri di sci, anche in compartecipazione con altre regioni, corsi di specializzazione per:

a) insegnamento ai bambini;

b) insegnamento ai portatori di handicap;

c) insegnamento di surf da neve, snowboard e di attrezzi tecnici similari;

d) direttore di scuola di sci;

e) esperto con conoscenza di lingua straniera;

f) esperto tracciatore di piste, percorsi in organizzazione di gare;

g) altre specializzazioni riferibili alla pratica, all'organizzazione ed all'insegnamento dello sci.

2. La specializzazione, conseguita con i relativi esami finali del corso viene annotata a fianco del nominativo del maestro nell'albo regionale.

3. Nella progettazione dei corsi, in funzione della specializzazione verrà definito il programma e, di volta in volta su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci, la composizione della commissione che valuterà le prove, quando è previsto l'esame finale. Parimenti nel progetto sono indicate le condizioni per l'ammissione ai corsi dei maestri, ivi compresi eventuali test tecnici.

Art. 11.

Formazione ed aggiornamento degli istruttori nazionali di sci

1. La Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale, di concerto con la F.I.S.I., ai sensi dell'art. 8 della legge 8 marzo 1991 n. 81, al fine di commisurare la disponibilità al reale fabbisogno per le attività formative, di aggiornamento e di specializzazione da realizzare per i maestri di sci, promuove iniziative formative e di aggiornamento per istruttori nazionali di sci.

2. Tali iniziative, inserite nel piano annuale di formazione professionale della Regione Abruzzo, possono essere gestite direttamente dalla Regione, oppure, nei limiti stabiliti dal progetto, prevedendo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai maestri dell'albo professionale abruzzese, che abbiano frequentato, a seguito di giudizio di idoneità, corsi gestiti dalla F.I.S.I.

3. I maestri, per essere avviati a corsi di formazione per istruttori nazionali di sci a gestione diretta della Regione o della F.I.S.I. devono ottenere il giudizio di idoneità, al termine di un corso propedeutico appositamente programmato ed attuato nella Regione Abruzzo, sempre di concerto con la F.I.S.I. Il progetto, fissa le condizioni anche per l'ammissione.

4. Il giudizio di idoneità viene espresso dagli istruttori del corso designati dalla F.I.S.I.

5. Il corso propedeutico per i maestri che lo frequentano, costituisce titolo di aggiornamento.

Art. 12.

Comitato tecnico

1. La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato tecnico, che, nell'articolazione per commissione d'esame, ha il compito di:

- valutare le prove dimostrative attitudinali;
- valutare le prove d'esame finali dei corsi.

2. Quale organo consultivo, il Comitato tecnico formula proposte di:

programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;

criteri di valutazione per le singole prove. Nella formulazione dei programmi didattici e delle prove di esame garantisce la rispondenza dei contenuti e dei criteri con quelli indicati dalla F.I.S.I.

3. Il Comitato tecnico, presieduto dal componente la Giunta preposto al servizio formazione professionale o suo delegato, è composto da:

- a) due rappresentanti del Collegio regionale dei maestri di sci, su designazione dello stesso;
- b) due rappresentanti dell'Associazione dei maestri di sci più rappresentativa in sede regionale, su designazione della stessa;
- c) due dipendenti regionali del Servizio F.P. esperti di norme amministrative, che regolano l'attività del maestro di sci, su designazione del dirigente il servizio;
- d) due dipendenti regionali del Servizio sport e turismo, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente il servizio;
- e) dodici maestri di sci alpino, di cui almeno due istruttori;
- f) otto maestri di sci di fondo, di cui almeno due istruttori;
- g) due medici sportivi, su designazione del Servizio F.P.;
- h) due esperti di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su designazione del Servizio F.P.;

i) due esperti di didattica, pedagogia e psicologia nell'insegnamento dello sci, su designazione del servizio F.P.;

l) due esperti di preparazione fisica, correlata alla pratica dello sci, su designazione del servizio F.P.;

m) due rappresentanti della F.I.S.I. su designazione del Comitato regionale abruzzese F.I.S.I.

4. Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti regionali del servizio F.P., di livello non inferiore al VI, dei quali uno ha mansione di segretario e l'altro di vice segretario; quest'ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza.

La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio F.P.

5. Il Comitato dura in carica un quadriennio, ed i suoi componenti, che preferibilmente devono avere la residenza nella Regione Abruzzo, possono essere riconfermati.

6. I titolari delle designazioni scaduto un biennio, possono formulare nuove designazioni di componenti di propria spettanza. In tal caso la Giunta regionale delibera la nuova composizione del Comitato.

7. Il Comitato tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tecnico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure.

È validamente costituito, quando è presente oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.

Art. 13.

Commissioni d'esame

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per maestri sono espletati, per lo sci alpino e per lo sci di fondo, da due distinte commissioni, nominate tra i componenti il Comitato tecnico di cui al precedente art. 12, su indicazione dei titolari delle designazioni con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Le commissioni e le relative sottocommissioni sono presiedute dal componente la Giunta regionale preposto al Servizio F.P. o suo delegato, non esprime voto.

3. La Commissione per lo sci alpino è composta da:

- a) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
- b) un rappresentante dell'Associazione dei maestri di sci più rappresentativa in sede regionale;
- c) un dipendente regionale del servizio F.P.;
- d) un dipendente regionale del Servizio sport e turismo;
- e) sei maestri di sci alpino, di cui almeno uno istruttore;
- f) un medico sportivo;
- g) un esperto di topografia, meteorologia, orientamento del territorio regionale;
- h) un esperto di didattica, pedagogia e psicologia nell'insegnamento dello sci;
- i) un esperto di preparazione fisica;
- l) un rappresentante della F.I.S.I. su designazione del Comitato regionale abruzzese F.I.S.I.

4. La Commissione per lo sci di fondo è composta da:

- a) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
- b) un rappresentante dell'Associazione dei maestri di sci più rappresentativa in sede regionale;
- c) un dipendente regionale del Servizio F.P.;
- d) un dipendente regionale del Servizio sport e turismo;
- e) quattro maestri di sci di fondo, di cui almeno uno istruttore;
- f) un medico sportivo;
- g) un esperto di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio regionale;
- h) un esperto di didattica, pedagogia e psicologia nell'insegnamento dello sci;
- i) un esperto di preparazione fisica;
- l) un rappresentante della F.I.S.I. su designazione del Comitato regionale abruzzese F.I.S.I.

5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, le commissioni si articolano in sottocommissioni.

6. La sottocommissione per lo sci alpino è composta da:

- a) un dipendente regionale del servizio F.P. per il coordinamento organizzativo, senza espressione di voto;
- b) un rappresentante dell'associazione maestri di sci, più rappresentativa in sede regionale, senza espressione di voto;
- c) sei maestri di sci alpino, di cui almeno uno istruttore.

7. La sottocommissione per lo sci di fondo è composta da:

- a) un dipendente regionale del servizio F.P. per il coordinamento organizzativo, senza espressione di voto;
- b) un rappresentante dell'Associazione maestri di sci, più rappresentativa in sede regionale, senza espressione di voto;
- c) quattro maestri di sci di fondo, di cui almeno uno istruttore.

8. Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro, per garantire una migliore funzionalità delle stesse.

9. Le commissioni e le relative sottocommissioni sono validamente costituite, quando è presente, oltre al componente la Giunta regionale o un suo delegato, la maggioranza assoluta dei loro membri.

10. Nelle commissioni per gli esami finali per la valutazione delle prove dimostrative attitudinali vi è incompatibilità tra le funzioni di componente della Commissione e l'aver effettuato lezioni agli esaminandi in corsi privati di preparazione tecnica specifica, nonché per altri casi previsti dalle leggi.

11. Nelle commissioni e sottocommissioni continuano a svolgere le funzioni di segreteria i due dipendenti regionali del Comitato tecnico.

12. Ai componenti il Comitato tecnico, le commissioni e le sottocommissioni d'esame di cui ai precedenti articolo 12 e 13, o comunque istituite per le attività previste dalla presente legge che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti, per i giorni di partecipazione alle sedute, i gettoni di presenza, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, oltre all'indennità di missione, nelle misure previste dalla legislazione della Regione Abruzzo vigente in materia.

13. Nell'esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge, tutti i componenti degli organismi di cui al precedente comma sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 14.

Organizzazione e gestione delle attività formative

1. I corsi relativi alle attività formative, previste dalla presente legge, sono inclusi nei piani annuali della formazione professionale della Regione Abruzzo e di norma svolti dal Centro regionale di formazione professionale di Sulmona - Scuola per le professioni della montagna ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1990, n. 94.

2. Considerata la loro particolare natura, le attività possono essere completate entro il biennio successivo all'anno del piano che le istituisce, nei limiti di spesa previsti dal progetto.

3. Le nomine dei docenti per i diversi tipi di attività vengono effettuate dal Direttore del centro regionale di formazione professionale di Sulmona, nello spirito dell'art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81, rispettivamente con istruttori nazionali di sci, o per particolari aspetti con tecnici specifici per le materie tecnico-didattiche, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali. Per la individuazione delle professionalità possono esprimere pareri consultivi il Comitato tecnico di cui al precedente art. 12 e il Collegio regionale dei maestri di sci.

4. La scuola regionale per le professioni della montagna, sentito il parere del Comitato tecnico, di cui al precedente art. 12 ottimizza le procedure didattico-organizzative per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei maestri di sci, anche attraverso opportune metodologie di formazione a distanza, la ristrutturazione e il potenziamento del centro audiovisivi e delle strutture informatiche operanti nella scuola stessa.

5. Il Direttore dei corsi esonera dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, aventi uguale contenuto, gli allievi che ne facciano richiesta, quando abbiano frequentato e sostenuto i relativi esami con esito positivo, corsi di qualificazione professionale per aspirante guida alpina o accompagnatore di media montagna, o maestro di sci alpino, o maestro di sci di fondo.

Art. 15.

Maestri di sci di altre regioni e altri Stati

1. I maestri di sci, iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della stessa.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede alla iscrizione previa presentazione di certificazione da parte del richiedente di iscrizioni nell'albo professionale della Regione o provincia autonoma di provenienza e dei requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo di cui l'art. 4, dando comunicazione del trasferimento al Collegio della Regione di provenienza.

3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro, che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o provincia autonoma, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare temporaneamente nella Regione Abruzzo, per periodi non superiori ai quindici giorni anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al Collegio regionale abruzzese dei maestri di sci, indicando la o le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e comunque non inferiore a quelle praticate dalla locale scuola sci; devono inoltre attenersi al rispetto di altri adempimenti indicati dal collegio regionale relativi alla tutela professionale.

5. Non è soggetto agli obblighi di cui al precedente comma l'esercizio dell'attività in Abruzzo per periodi non superiori ai quindici giorni anche non consecutivi da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni, province autonome, da altri Stati.

6. I maestri di sci stranieri non iscritti in alcun albo professionale italiano, che intendono esercitare in Abruzzo per periodi non superiore a quindici giorni anche non consecutivi, devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci stranieri intendono esercitare stabilmente, devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Abruzzo. L'iscrizione è concessa subordinatamente al riconoscimento dell'equivalenza del titolo professionale rilasciato nello Stato di provenienza, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e dalla legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 16.

Collegio regionale dei maestri di sci

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri di sci iscritti nell'albo della Regione e quelli in essa residenti, che abbiano cessato l'attività.

2. Sono organi del Collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il Consiglio direttivo, composta da rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del successivo comma 3, garantendo la rappresentanza per la disciplina alpina e per quella di fondo;
- c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno.

3. Spetta all'assemblea del Collegio:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) eleggere i membri del collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all'art. 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81;
- d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del collegio ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;
- b) vigilare sull'esercizio della professione e sulla osservanza delle regole di deontologia professionale;
- c) applicare le sanzioni disciplinari;
- d) collaborare con le competenti autorità regionali e designare i componenti delle commissioni e sottocommissioni, come pure le componenti rappresentative; provvedere agli adempimenti stabiliti dalla presente legge;
- e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'albo;
- f) indicare le caratteristiche della divisa regionale e del distintivo della Regione Abruzzo, individuando anche il modo per la identificazione del singolo maestro;
- g) curare le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri Stati, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci;
- h) esprimere pareri a richiesta della Regione o di altre autorità amministrative sull'ordinamento e sull'attività dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci, e sul turismo invernale in genere;
- i) contribuire alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli per l'ambiente;
- l) nominare commissioni tecniche, elaborare programmi di corsi di formazione e criteri per le materie d'esame, da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità regionali;
- m) proporre il minimo ed il massimo per le tariffe professionali;
- n) promuovere iniziative per il miglioramento culturale e professionale dei maestri di sci.

6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

7. I distintivi, di cui al precedente comma punto f), vengono acquisiti e forniti ai maestri di sci dal C.R.F.P. di Sulmona.

Art. 17.

Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. I maestri di sci iscritti nell'albo professionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero di quelle di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge 8 marzo 1991, n. 81, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese ad un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi entro trenta giorni dalla notifica è ammesso il ricorso al direttivo del Collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 18.

Scuole di sci

1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende l'organizzazione a base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale. In linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale, fermo restando la libertà di esercizio autonomo della professione nel rispetto delle leggi vigenti.

2. La Giunta regionale, in accordo con il Collegio regionale, autorizza l'apertura di scuole di sci, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di dieci maestri residenti in Abruzzo. Nelle scuole che esercitino esclusivamente l'insegnamento del fondo, il numero minimo è di quattro unità;
- b) che si dichiari di garantire, un'adeguata presenza di maestri del proprio organico, durante l'apertura delle strutture;
- c) che i maestri dell'organico della scuola non facciano parte, nella stessa stagione, di altre scuole;
- d) che la scuola sia retta da statuti-regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte; in particolare tutti i maestri associati alla scuola da almeno due anni dovranno poter concorrere all'elezione delle cariche sociali con la ripartizione dei frutti ed oneri dell'attività realizzata dalla scuola in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro tenuto conto eventualmente anche delle specializzazioni e qualificazioni;
- e) che la direzione della scuola sia affidata possibilmente ad un maestro con la qualifica di direttore, con la rappresentanza legale;
- f) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;
- g) che la scuola disponga ove è possibile di sede adeguata al di fuori di strutture ricettive o di altre strutture non adeguate alla immagine tipica della scuola di sci, che sia in grado di funzionare durante l'intera stagione invernale e che sia dotata di insegna esterna «Scuola di sci»;
- h) che si affermi, che nelle località ove già opera una scuola autorizzata, non possono operare scuole autorizzate in altre località, salvo la possibilità di insegnare ad allievi della propria scuola, o concordare forme di collaborazione con la scuola locale, oppure in forma autonoma;
- i) che si dichiari di prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, di collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché di collaborare con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della Regione Abruzzo; per tali funzioni ed adempimenti le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;
- l) che la scuola dimostri di avere stipulato un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
- m) che la scuola di sci sia tenuta il più possibile a garantire un'offerta ampia di servizi ai diversi livelli tecnici e per tutte le specializzazioni;
- n) che la scuola di sci sia gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico e del turismo, la sicurezza della pratica dello sci, da attivare forme di collaborazione con enti, autorità scolastiche, imprese turistiche, organizzazioni per favorire la diffusione della pratica dello sci fra giovani.

3. La Giunta regionale, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, in accordo con il Collegio regionale, l'autorizzazione all'apertura di una sola scuola di sci in una stazione invernale anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, purché complessivamente i componenti non siano meno di tre, sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal precedente comma e non esista nella medesima località un'altra scuola di sci. L'autorizzazione è revocata, oltre che nei casi previsti dal successivo comma 4, anche nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali l'autorizzazione è stata richiesta.

4. L'autorizzazione è revocata, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di infrazioni alle norme della presente legge.

5. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività oppure nel caso di interruzione della scuola, che si protragga per oltre una stagione, o qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

6. Le scuole di sci, autorizzate dalla Giunta regionale in possesso dei requisiti di funzionalità tecnico-organizzativa e gestionale, per esclusivo uso didattico potranno disporre di uno spazio territoriale delimitato, di adeguato dimensionamento e posizionamento, attrezzato di impianti di manovra, di una sede adeguata alle esigenze delle attività turistico sportive, di un piccolo impianto di produzione di neve programmata, per garantire la funzionalità e la continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti.

7. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2 deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale - Servizio formazione professionale, corredata di:

- a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;
- b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
- c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola deliberato a norma del precedente comma 2;
- d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché gli eventuali recapiti;
- e) denominazione della scuola;
- f) assicurazione sui contenuti degli altri punti di cui al precedente comma 2.

8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, alla Giunta regionale - Servizio formazione professionale, le segnalazioni di variazioni che interessano l'organico di maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi della polizza rinnovata con le garanzie adeguate; inoltre, congiuntamente va inviata la dichiarazione del direttore che tutti i maestri, che operano per la scuola, sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole né collaboratori a titolo individuale di strutture turistico-sportive nella stessa località. In mancanza degli adempimenti di cui sopra, alle scuole di sci è revocata l'autorizzazione.

Art. 19.

Tariffe professionali

1. Le tariffe minime e massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci nell'ambito della Regione Abruzzo sono fissate annualmente dal Collegio regionale dei maestri di sci.

2. Sono stabilite tariffe diversificate per le lezioni individuali e per lezioni collettive; per queste ultime è determinato con il provvedimento di fissazione della tariffa, anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare; sono fissate inoltre, tariffe agevolate per organizzazioni sportive, sci club, gruppi scolastici, nonché per manifestazioni e gare di sci.

3. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

Art. 20.

Sanzioni amministrative

1. L'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci è equiparato all'insegnamento professionale.

2. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dello sci, eserciti nella Regione Abruzzo senza essere iscritto all'albo professionale regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire unmilione e cinquecentomila.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 4 e 6 del precedente art. 15, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire novecentomila.

4. L'esercizio abusivo della scuola di sci ed in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuola di sci, comunque denominata, in difetto di autorizzazione di cui all'art. 18, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni a carico di ciascuna persona che pratici l'insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva; in aggiunta a quanto sopra viene irrogata la sanzione da lire cinque milioni a lire quindici milioni a carico del direttore della scuola di sci abusiva.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai sindaci dei comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci ed alla Giunta regionale d'Abruzzo.

Art. 21.

Vigilanza

1. Le modalità di espletamento della vigilanza e del controllo sull'applicazione delle disposizioni dettate dalla presente legge, sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, in accordo con il Collegio regionale.

Art. 22.

Sovvenzioni a scuole di sci

1. La Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo regionale, può concedere sovvenzione alle scuole di sci riconosciute ed operanti nella Regione per le seguenti iniziative:

- a) promozione della pratica dello sci tra i giovani;
- b) valorizzazione del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche;
- c) miglioramento della qualifica professionale del maestro di sci;
- d) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci;
- e) acquisizione di attrezzature e mezzi meccanici per la battitura delle piste di fondo.

2. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal precedente comma. Con la deliberazione di concessione dei benefici stabilisce i termini per l'ultimazione delle iniziative, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa e per l'erogazione delle sovvenzioni.

Art. 23.

Interventi a favore del Collegio regionale dei maestri di sci

1. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo regionale, può concedere al Collegio regionale dei maestri di sci sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal precedente comma. Con la deliberazione di concessione dei benefici fissa i termini per l'ultimazione delle iniziative, per l'accertamento della regolare esecuzione della iniziativa e per l'erogazione delle sovvenzioni.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Nella prima applicazione della presente legge, sono iscritti di diritto all'albo professionale dei maestri di sci e fanno parte del Collegio regionale dei maestri di sci tutti i maestri iscritti nell'elenco regionale di cui alla legge regionale n. 22 del 2 aprile 1980 e successive modificazioni.

Sono, inoltre, iscritti all'albo professionale i residenti in Abruzzo, in possesso alla data di pubblicazione della presente legge, di certificazione tecnica rilasciata dalla F.I.S.I. attestante la frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla F.I.S.I. medesima ed il superamento con esito favorevole del relativo esame finale, che entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ne facciano richiesta.

2. Le scuole di sci, autorizzate secondo la legge regionale n. 22/1980 e successive modificazioni, nella prima applicazione della presente legge, sono riconosciute per la durata di un anno dalla sua entrata in vigore. Successivamente tutte le scuole dovranno produrre la documentazione richiesta e la Regione, in accordo con il Collegio regionale dei maestri di sci, concederà le autorizzazioni di operatività.

3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima, sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo, da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci ed alle scuole di sci della Regione.

4. Fino a quando non sia costituito il Collegio nazionale dei maestri di sci, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal direttivo del Collegio regionale sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il Presidente della Giunta regionale decide in merito con proprio decreto.

5. Le attività corsuali iniziate successivamente all'8 marzo 1991, data di entrata in vigore, della legge quadro n. 81 per la professione di maestro di sci, della quale hanno osservato i programmi e la durata minima dalla stessa stabilita, beneficiano, in quanto ricorrenti, delle condizioni previste dal precedente art. 6 comma 5. Le prove finali in secondo appello sono valutate dalla stessa commissione del primo appello.

6. Le iniziative formative approvate e finanziate con l'esercizio 1995, ai sensi delle leggi regionali n. 22 del 2 aprile 1980 e n. 65 del 27 agosto 1982, osserveranno le norme previste dalla presente legge dalla data della sua pubblicazione, fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in L. 359.330.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

cap. 51621 denominato «Contributo per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale legge 24 settembre 1949, n. 264 e successive modificazioni e legge 19 gennaio 1955, n. 25 modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706, legge regionale 17 maggio 1995 n. 111, legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63 e legge regionale 15 settembre 1981, n. 48» - in diminuzione L. 359.330.000;

cap. 51412 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 5, Tit. 1, Sez. 6, Ctg. 4) denominato «Finanziamento delle attività della scuola regionale delle professioni di montagna di Sulmona, legge regionale n. 94 del 6 dicembre 1990» - in aumento L. 359.330.000.

2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti saranno determinati dalle leggi annuali di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977.

Art. 26.

Abrogazione

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali n. 22 del 2 aprile 1980, n. 65 del 27 agosto 1982 e n. 89 dell'8 novembre 1988.

Art. 27.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 ottobre 1996

FALCONIO

97R0037

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1996, n. 31.

Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Utilizzazione del fondo

1. La presente legge disciplina l'utilizzo delle risorse del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale istituito dall'art. 48 della L.R. 2 dicembre 1995, n. 49, quale strumento finanziario regionale integrato ai sensi dell'art. 28-bis della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I progetti infrastrutturali finanziabili con il fondo devono avere preferibilmente carattere intersettoriale e sono quelli individuati dai progetti strategici previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti.

3. In situazioni di necessità ed urgenza derivanti da calamità naturali, emergenze ambientali, gravi crisi sociali od occupazionali e altri eventi eccezionali, per cui non esistono specifiche normative regionali, ovvero nei casi in cui i progetti di cui al presente articolo siano relativi a opere oggetto di accordi o intese, comunque denominate, con la comunità europea o lo Stato e la cui realizzazione sia vincolata al rispetto dei termini perentori, la Giunta, d'ufficio o su richiesta di almeno 1/4 dei consiglieri regionali, può utilizzare non più del 15% dei finanziamenti previsti dagli stanziamenti annuali, previa propria delibera di dichiarazione dello stato di necessità e urgenza.

4. I progetti della presente legge sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la Giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, può concedere contributi a fondo perduto, ai sensi degli artt. 28-quinquies e 28-sexies della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e contributi in capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 28-septies della stessa legge, di norma fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti interessati e in rapporto all'urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi regionali, ai sensi degli artt. 28-quinquies, 28-sexies e 28-septies di cui sopra, possono essere superiori ai limiti indicati.

5. La Giunta regionale può affidare a enti e società finanziarie l'incarico di reperire, anche organizzandone l'utilizzo, altre fonti di finanziamento, in rapporto alle quali può essere concessa fidejussione regionale.

Art. 2.

Aree prioritarie di intervento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, le risorse stanziare nel bilancio regionale per il biennio 1996-97 sul fondo di cui all'art. 1, comma 1, sono destinate alla realizzazione dei progetti infrastrutturali individuati dal documento programmatico della

Giunta regionale, approvato dal Consiglio regionale con delibera 27 giugno 1995 n. 007, e dei relativi progetti strategici, con riferimento agli strumenti previsti dall'art. 8, ed in particolare alla:

- a) reinfrastrutturazione della Lombardia;
- b) riconversione e ristrutturazione di strutture ospedaliere, con particolare riguardo alle aree dove sono attivate iniziative e ipotesi di riordino;
- c) valorizzazione e potenziamento delle risorse idriche;
- d) bonifica e riqualificazione delle aree inquinate e attivazione degli strumenti di gestione integrata territorio/ambiente;
- e) realizzazione delle infrastrutture per la competitività e di strutture universitarie e formative integrate.

Art. 3.

Approvazione dei progetti

1. La Giunta regionale, su proposta di uno o più assessori, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, approva lo schema tipo per la predisposizione dei progetti e individua i relativi responsabili.

2. I progetti sono presentati dai rispettivi responsabili al nucleo di valutazione, che di norma, entro trenta giorni dal ricevimento, verifica la coerenza degli stessi con i criteri definiti all'art. 4, e rassegna alla Giunta regionale una motivata relazione sulla fattibilità tecnico-economica dei progetti.

3. Tale relazione deve in particolare contenere:

- a) l'analisi comparata degli effetti e dei costi degli interventi previsti dai progetti presentati, sulla base di criteri, standards e modelli predeterminati;
- b) i costi di realizzazione e le risorse regionali e quelle di eventuali altri soggetti;
- c) i tempi ed i vincoli di realizzazione dei progetti;
- d) le modalità e gli strumenti di attuazione dei progetti.

4. La Giunta regionale sulla base di tale relazione adotta i progetti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione, unitamente a specifica legge di variazione del bilancio, i progetti da finanziare, a ciascuno dei quali è allegata una scheda nella quale sono indicati gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; la Giunta regionale assume gli impegni di spesa relativi ai progetti approvati, così come previsto all'art. 6, e dispone l'eventuale concessione della fidejussione regionale di cui all'art. 1, comma 5.

6. L'approvazione dei progetti, ai sensi del comma 5, costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere e tiene luogo della manifestazione di volontà da parte della Regione in funzione dell'intesa ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 e successive modificazioni, nonché dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Ove occorra, ai fini di una più celere attuazione degli interventi, nel caso in cui tali progetti siano presentati da comuni e le opere non risultino conformi alle previsioni urbanistiche, l'approvazione regionale costituisce variante degli strumenti generali ed attuativi vigenti e comprende ed assorbe i pareri, gli assenti, le intese e i nulla osta di competenza regionale necessari per dar corso alla realizzazione dell'opera.

Art. 4.

Criteri di valutazione

1. I criteri ai fini della valutazione dei progetti della presente legge sono i seguenti:

- a) coerenza con gli obiettivi individuati dal programma regionale di sviluppo;
- b) effetti stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati;
- c) esistenza di strumenti di concertazione fra soggetti pubblici e soggetti privati già avviati;
- d) livello di complessità delle procedure amministrative necessarie all'attuazione dei progetti;
- e) grado di compatibilità fra le risorse economiche disponibili e quelle richieste dal singolo progetto;

f) quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali, in particolare comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei soggetti privati;

g) effettiva disponibilità della quota di cofinanziamento non regionale.

Art. 5.

Nucleo di valutazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, presso il settore vice presidenza e bilancio, un nucleo di valutazione composto da non più di tre esperti nelle materie attinenti l'area di riferimento del singolo progetto.

2. Il nucleo di valutazione è composto altresì da:

- a) direttore generale del settore presidenza che lo presiede;
- b) direttore generale del settore vice presidenza e bilancio, che lo presiede in assenza del direttore generale del settore presidenza;
- c) n. 2 dirigenti del settore presidenza per l'area della programmazione;
- d) n. 2 dirigenti del settore vice presidenza e bilancio per l'area bilancio e controllo di gestione;
- e) dirigente della struttura organizzativa del settore vice presidenza e bilancio preposto agli adempimenti attuativi della presente legge.

3. Il nucleo di valutazione è di volta in volta integrato dal direttore generale del settore di riferimento del singolo progetto.

4. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa del settore vice presidenza e bilancio preposta agli adempimenti attuativi della presente legge.

5. Il nucleo di valutazione può formulare indirizzi tecnico-operativi per l'attuazione dei progetti approvati con deliberazione consiliare.

6. Il nucleo, avvalendosi del servizio controllo di gestione ed avanzamento dei progetti, predisponde altresì una relazione semestrale alla Giunta regionale inerente allo stato di attuazione dei progetti finanziati, sulla base dei dati forniti dai responsabili dell'attuazione dei medesimi.

7. La Giunta regionale trasmette al consiglio la relazione di cui al comma 6.

Art. 6.

Norme contabili

1. Le somme del fondo iscritte negli stanziamenti di competenza, e non impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa in deroga a quanto stabilito dall'art. 70, comma 4, della L.R. n. 34/1978 e successive modificazioni.

2. Ai sensi degli articoli 25 e 62 della L.R. n. 34/1978, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni, per ciascun progetto, nei limiti dell'intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge di approvazione dei rispettivi bilanci determina le quote annuali con riguardo all'entità delle obbligazioni, la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.

3. In ciascun bilancio annuale sono iscritte in appositi fondi somme pari all'entità delle economie, verificatesi ai sensi del comma 1, e dei rimborsi sui contributi del fondo riscossi nell'anno precedente.

Art. 7.

Collaborazioni

1. Per l'attività di studio e progettazione degli interventi diretti della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare appositi incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione regionale, dotati di idonea specializzazione professionale.

2. Nel caso di progetti non predisposti direttamente dalla Regione sono inclusi nel valore delle spese ammissibili, ai fini del contributo regionale, anche i costi delle attività di studio e progettazione, fino ad un ammontare massimo del 5% del valore complessivo.

3. Le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche in caso di prefinanziamento delle spese di progettazione da parte della cassa depositi e prestiti a valere sul fondo rotativo per la progettualità, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34

L'art. 5 della L.R. n. 34/1978 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma regionale di sviluppo di cui all'art. 1 della legge statale:

a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per il superamento degli squilibri della Regione, per lo sviluppo economico-sociale e per l'assetto territoriale della Lombardia;

b) individua i progetti strategici prioritari per la realizzazione degli obiettivi anche con riferimento ad eventuali accordi di programma ai sensi della L.R. n. 14/1993;

c) stima le risorse della Regione, quelle derivabili da programmi dello Stato e dell'unione europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del programma;

d) specifica gli indirizzi per l'attività gestionale.

2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lettera b), e con programmi di indirizzo dell'attività ordinaria; i progetti strategici sono articolati nei piani e progetti di cui all'art. 7.

3. La Regione assicura il concorso degli enti locali alla propria programmazione e ne disciplina le modalità con legge regionale, secondo le previsioni dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142; favorisce altresì la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali.

4. Il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali individuano gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale, di cui all'art. 18. Per ogni obiettivo di spesa sono altresì indicate nel bilancio pluriennale le finalità stabilite dal programma regionale di sviluppo e la normativa di riferimento.

5. Il programma regionale di sviluppo vale come piano economico regionale a norma degli articoli 50 e 51 dello statuto, e ad esso si fa riferimento ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

6. La Regione partecipa mediante il programma regionale di sviluppo e gli altri atti di programmazione previsti dalla presente legge alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze».

Art. 9.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per ragioni d'urgenza, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di realizzare l'integrazione viaria di un collegamento di primaria importanza nel sistema regionale della viabilità e di assicurarne l'esecuzione, la Regione concorre con i soggetti istituzionalmente competenti alle spese di realizzazione delle opere di collegamento del centro doganale intermodale di Segrate alla tangenziale Est di Milano, mediante un contributo in conto capitale a fondo perduto di 20 miliardi di lire.

2. Per la finalità di cui al comma 1 sono stipulate apposite convenzioni con l'ANAS e/o con le amministrazioni locali interessate e/o con società titolari di concessioni autostradali, nelle quali sono indicati i reciproci impegni. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e sono stipulate dal presidente della Giunta o, per sua delega, dall'assessore competente.

3. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'opera di cui al comma 1 è disposta mediante successivo provvedimento legislativo.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 ottobre 1996

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 settembre 1996 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione e vistata dal Commissario del Governo con nota del 18 ottobre 1996, prot. n. 21802/3583).

96R1095

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1996, n. 45.

Interventi urgenti in materia di trasporti pubblici locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Per contribuire al risanamento economico del settore del trasporto pubblico locale, in attesa dell'emanazione di una legge regionale di riordino della disciplina dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, la Regione concorre al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, che non risultino coperti da contributi regionali e statali.

Art. 2.**Criteri e condizioni generali, modalità di valutazione.**

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 vengono assegnati alle aziende, ivi indicate, inserite per ciascun anno dal 1987 al 1989 nei programmi annuali di esercizio deliberati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.

2. Qualora nel periodo previsto dall'articolo 1, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero intervenuti subentri nelle concessioni o costituzione di nuove aziende derivanti da fusione o accorpamenti di aziende preesistenti, i contributi a queste spettanti sono concessi alle nuove aziende.

3. La concessione dei contributi è disposta con delibera della Giunta regionale.

4. Le perdite d'esercizio sono certificate dal presidente del collegio sindacale per quelle aziende che sono dotate di organo di controllo, mentre per quelle non dotate di organo di controllo le perdite d'esercizio sono certificate da uno o più soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, i quali esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati.

5. La concessione dei contributi è condizionata all'accettazione formale, da parte del concessionario del servizio del trasporto pubblico locale, dell'importo complessivamente assegnato ai sensi della presente legge a totale soddisfacimento di ogni diritto o pretesa concernente la gestione del servizio in concessione maturato alla data del 31 dicembre 1993.

6. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dei conti consuntivi delle aziende pubbliche, ovvero dei bilanci delle imprese private, dai quali risultino i disavanzi da ripianare.

7. L'erogazione è disposta in unica soluzione.

Art. 3.**Interventi con fondi assegnati dallo Stato**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1996 mutui decennali, sino alla concorrenza di lire 22.900 milioni - o del minore importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento dei mutui non superiore a lire 3.806 milioni, corrispon-

denti al contributo statale annuo di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 204 - per la concessione, nel rispetto del disposto di cui al citato articolo 1, comma 15, del D.L. 98/1995, di contributi per il ripiano dei disavanzi riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989 alle aziende di trasporto pubbliche e private individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Integrazione all'articolo 56 della legge regionale 41/1986

1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge regionale 41/1986, dopo le parole «autobus nuovi di fabbrica», sono aggiunte le parole «o rigenerati».

Art. 5.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 22.900 milioni per l'anno 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 17 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - è istituito il capitolo 3989 (1.1.155.2.09.18) con la denominazione «Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989 - finanziato con contrazione di mutuo con onere di ammortamento a carico dello Stato» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 22.900 milioni per l'anno 1996.

3. Al predetto onere di lire 22.900 milioni si provvede con il ricavo del mutuo contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 1. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è istituito al Titolo V - Categoria 5.1. - il capitolo 1665 (5.1.10.) con la denominazione «Ricavo derivante dalle operazioni di mutuo contratto per il concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio, riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 22.900 milioni per l'anno 1996.

4. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di complessive lire 3.806 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005, suddivisa come di seguito indicato:

a) lire 2.399 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005 corrispondenti alla quota interessi;

b) lire 1.407 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005 corrispondenti alla quota capitale.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 9 - programma 0.2.1. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) alla categoria 1.7. - spese correnti - il capitolo 1273 (1.1.173.2.08.31) con la denominazione: «Interessi, spese ed oneri accessori sui mutui contratti per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1989» e con lo stanziamento complessivo di lire 7.197 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.399 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998;

b) alla categoria 3.1. - spese di investimento - il capitolo 1312 (2.1.310.5.08.31) con la denominazione: «Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1989» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.221 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.407 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

7. All'onere derivante dal comma 4 si provvede come di seguito indicato:

a) per complessive lire 11.418 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 (partita n. 13 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti);

b) relativamente alle quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005 con la maggiore entrata derivante dall'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del D.L. 98/1995, convertito, con modificazioni, con legge 204/1995, da accertare per gli anni medesimi sul capitolo corrispondente al capitolo 468 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.

8. Sui precitati capitoli 1273 e 1312 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.399 milioni e rispettivamente di lire 1.407 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 6.

Ulteriore autorizzazione di spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1995 delle aziende di trasporto pubblico locale

1. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.050 milioni per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente elevato di pari importo il limite massimo ivi indicato.

2. Il predetto onere di lire 2.050 milioni fa carico al capitolo 3960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, è elevato di pari importo.

Art. 7.

Ulteriore autorizzazione di spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994 delle aziende di trasporto pubblico locale

1. Al fine di assicurare la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai ripiani dei disavanzi di esercizio delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1994, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei suddetti servizi, riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 41/1986, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.002 milioni per l'anno 1996.

3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 17 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX - è istituito il capitolo 3988 (1.1.155.2.09.18) con la denominazione «Contributi alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 4.002 milioni per l'anno 1996.

Art. 8.

Ulteriore autorizzazione di spesa per gli investimenti per il rinnovo e il potenziamento di materiale rotabile

1. Per le finalità previste dall'articolo 56 della legge regionale 41/1986, come modificato dall'articolo 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.448 milioni per l'anno 1996.

2. Il predetto onere di lire 5.448 milioni fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, è elevato di pari importo e la cui denominazione è integrata con l'aggiunta delle parole «o rigenerati» dopo le parole «autobus nuovi di fabbrica».

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere complessivo di lire 11.500 milioni, in termini di competenza, derivante dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 8, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, come di seguito indicato:

a) per lire 5.000 milioni (partita n. 10 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze n. 17 del 28 febbraio 1996;

b) per lire 6.500 milioni (partita n. 14 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

2. All'onere complessivo di lire 11.500 milioni, in termini di cassa, derivante dall'applicazione degli articoli 6, 7 e 8, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 novembre 1997

CECOTTI

96R1090

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1996, n. 46.

Norme in materia di indennità agli amministratori locali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 4, numero 1-bis, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge disciplina l'attribuzione dell'indennità degli amministratori locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ad espletare il relativo mandato.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale.

Art. 2.

Indennità di carica dei sindaci e dei presidenti delle province

1. Al sindaco spetta una indennità mensile di carica nella misura di seguito indicata:

a) nei comuni capoluogo di provincia lire 9.430.000;

b) nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti lire 5.400.000;

c) nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti lire 3.630.000;

d) nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e i 5.000 abitanti lire 2.840.000;

e) nei comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti lire 2.240.000;

f) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti lire 1.500.000.

2. L'indennità di cui al comma 1 può altresì essere aumentata fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del consiglio comunale, nei comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nell'anno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale.

3. Al presidente della provincia spetta un'indennità mensile di carica pari a quella del sindaco del comune capoluogo della provincia.

Art. 3.

Indennità di carica dei vice sindaci, dei vice presidenti delle province, degli assessori comunali e provinciali e dei presidenti dei consigli comunali e provinciali.

1. Al vice sindaco nei comuni capoluogo di provincia e al vice presidente della provincia, spetta un'indennità di carica pari al 45 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Al vice sindaco, nei rimanenti comuni, spetta un'indennità di carica pari al 40 per cento di quella del sindaco.

2. Agli assessori nei comuni capoluogo di provincia e nelle province, spetta un'indennità di carica pari al 40 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Agli assessori nei rimanenti comuni spetta un'indennità di carica pari al 30 per cento di quella del sindaco.

3. Ai presidenti dei consigli comunali nei comuni capoluogo di provincia e ai presidenti dei consigli provinciali nelle province ove è previsto un presidente del consiglio diverso dal presidente della provincia, spetta un'indennità di carica pari al 30 per cento di quella del sindaco o del presidente della provincia. Ai presidenti dei consigli comunali nei rimanenti comuni, ove è previsto un presidente del consiglio diverso dal sindaco, spetta un'indennità di carica pari al 15 per cento di quella del sindaco.

Art. 4.

Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali

1. Ai consiglieri comunali e provinciali spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto, nella seguente misura:

a) nei comuni fino a 5.000 abitanti: lire 70.000;

b) nei comuni con più di 5.000 abitanti: lire 100.000;

c) nei comuni capoluogo di provincia e nelle province: lire 130.000.

2. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio comunale o provinciale.

Art. 5.

Indennità dei presidenti e dei consiglieri delle circoscrizioni di decentramento comunale

1. Ai presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta un'indennità mensile di carica, il cui ammontare è fissato con deliberazione del consiglio comunale nella misura massima di un terzo dell'indennità mensile di carica del sindaco.

2. Ai consiglieri delle circoscrizioni di cui al comma 1, spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio, il cui ammontare è fissato con deliberazione del consiglio comunale nella misura massima del 50 per cento dell'indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comunali.

Art. 6.

Indennità degli amministratori delle comunità montane

1. Fino all'avvenuto riordinamento, al presidente ed ai componenti l'organo esecutivo delle comunità montane spetta una indennità di carica pari al 70 per cento dell'indennità spettante, rispettivamente, al sindaco ed agli assessori del comune avente la popolazione più numerosa tra quelli interamente compresi nel territorio della comunità montana.

2. Ai componenti l'assemblea generale delle comunità montane spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea o delle commissioni previste dalla legge o dallo statuto, nella misura corrispondente a quella dei consiglieri comunali del comune determinato ai sensi del comma 1.

3. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione dell'assemblea generale della comunità montana.

Art. 7.

Indennità degli amministratori delle unioni di comuni

1. Al presidente e ai componenti l'organo esecutivo dell'unione di comuni, spetta un'indennità di carica non superiore all'indennità del sindaco e degli assessori di un comune avente popolazione pari a quella del comune più popoloso tra quelli facenti parte dell'unione medesima.

2. Ai componenti il consiglio dell'unione di comuni spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni previste dalla legge o dallo statuto, nella misura corrispondente a quella dei consiglieri comunali del comune determinato ai sensi del comma 1.

3. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio dell'unione di comuni.

Art. 8.

Indennità degli amministratori dei municipi

1. Al prosindaco del municipio, spetta un'indennità di carica pari al 40 per cento di quella del sindaco del comune.

2. Ai consultori del municipio spetta un'indennità di carica pari al 50 per cento di quella del prosindaco.

Art. 9.

Indennità degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Al presidente dell'azienda speciale spetta un'indennità di carica non superiore al 60 per cento di quella del sindaco del comune o del presidente della provincia.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale spetta un'indennità di carica non superiore al 40 per cento di quella dell'assessore comunale o provinciale non vice sindaco o vice presidente della provincia.

3. Al presidente dell'istituzione spetta un'indennità di carica non superiore al 40 per cento di quella del sindaco del comune o del presidente della provincia.

4. Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'istituzione spetta un'indennità di carica non superiore al 30 per cento di quella dell'assessore comunale o provinciale non vice sindaco o vice presidente.

Art. 10.

Indennità degli amministratori dei consorzi tra enti locali

1. Gli statuti dei consorzi tra enti locali definiscono i criteri e l'organo competente alla determinazione delle indennità di carica spettanti al presidente ed ai componenti l'organo esecutivo dei consorzi stessi, anche tenendo conto dei bilanci dei medesimi.

Art. 11.

Indennità degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. La corresponsione di indennità di carica o di presenza ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del Friuli-Venezia Giulia è ammessa qualora sia prevista dai rispettivi statuti, che ne stabiliscono criteri e modalità di determinazione.

2. In via di prima applicazione, gli statuti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono adeguati entro il termine del 31 dicembre 1996.

3. Fino all'entrata in vigore della modifica statutaria di cui al comma 2 o, in caso di non adeguamento statutario, fino al 31 dicembre 1996, continuano a trovare applicazione l'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, e le norme in esso richiamate. Decorso tale termine, e fino a diversa espressa previsione statutaria, agli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del Friuli-Venezia Giulia non è corrisposta alcuna indennità di carica o di presenza.

4. Si applicano alle indennità di carica e di presenza degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le disposizioni in materia di divieto di cumulo previste negli articoli 14 e 15.

Art. 12.

Aumento delle indennità di carica

1. Le indennità di carica previste dagli articoli 2 e 3, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 7, comma 1, e dagli articoli 8, 9 e 10, sono aumentate del 35 per cento, per gli amministratori che svolgano attività lavorativa non dipendente ovvero che, quali lavoratori dipendenti, siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché di specifiche disposizioni legislative attinenti il presidente del consiglio comunale o provinciale. Gli aumenti di indennità previsti dal presente articolo si applicano ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e ai presidenti di provincia nella misura del 25 per cento.

2. Le indennità di carica dei vice sindaci e degli assessori dei comuni capoluogo di provincia e dei vice presidenti ed assessori provinciali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 sono aumentate nella misura del 50 per cento.

Art. 13.

Limite massimo delle indennità mensili di carica

1. Le indennità mensili di carica degli amministratori degli enti locali non possono comunque superare l'importo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera a), aumentato nella misura del 25 per cento.

Art. 14.

Divieto di cumulo fra indennità di carica

1. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra loro.

2. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere

corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.

Art. 15.

Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza

1. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

2. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.

Art. 16.

Determinazione delle indennità di carica e di presenza

1. Le indennità di carica e di presenza previste dalla presente legge sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.

Art. 17.

Aggiornamento periodico delle indennità

1. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono aggiornati all'inizio di ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

2. L'aggiornamento viene effettuato entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il primo aggiornamento ha luogo il 1° gennaio 1999.

4. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge possono essere altresì aggiornati con la procedura di cui al comma 1, qualora intervengano modificazioni agli istituti giuridici riguardanti gli amministratori locali con disposizioni legislative di competenza dello Stato.

Art. 18.

Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato

1. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 19.

Riferimenti demografici

1. Il numero degli abitanti di ciascun comune e provincia è desunto dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 20.

Attività di aggiornamento degli amministratori locali

1. La Direzione regionale per le autonomie locali promuove attività di aggiornamento degli amministratori locali in collaborazione con Università, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEN ed istituti specializzati.

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. Salvo che la presente legge preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa sono abrogati:

a) la legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

Art. 22.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono gli enti presso i quali sono espletate le funzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero dei componenti degli esecutivi ed in coerenza con gli obiettivi di politica economica nazionale.

2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i trasferimenti attribuiti a comuni e province ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 novembre 1996

CECOTTI

96R1091

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 47.

Disposizioni attuative dell'articolo 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DELLE BENZINE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

2. A decorrere dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge la Regione è autorizzata a destinare la quota di accisa assegnata ai sensi del comma 16 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine a favore dei cittadini residenti nel territorio regionale, secondo i criteri e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

3. La destinazione della quota di accisa deve avvenire in modo che il prezzo alla pompa delle benzine non sia mai inferiore a quello dello Stato confinante in cui viene praticato il prezzo minore e si riduca al diminuire della distanza chilometrica, calcolata lungo la rete

viaria pubblica, della sede municipale del Comune di residenza dei cittadini dal valico confinario praticabile più prossimo afferente allo Stato confinante medesimo, salvo quanto disposto dal comma 4.

4. Qualora nel Comune non siano ubicati punti di vendita di benzine, la distanza di cui al comma 3 è calcolata con riferimento al più vicino Comune limitrofo in cui siano situati punti vendita e che sia maggiormente prossimo al valico confinario di cui al comma 3. La vicinanza tra Comuni è determinata dalla distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, tra le sedi municipali dei medesimi.

5. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995 l'Amministrazione regionale è tenuta a rimborsare allo Stato gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

6. La Giunta regionale, al fine di assicurare interventi perequativi in relazione a quanto disposto dalla presente legge, destina una quota di risorse finanziarie da ripartirsi tra i Comuni, in misura inversa alla riduzione del prezzo delle benzine da praticarsi nelle diverse fasce del territorio regionale.

7. Gli stanziamenti di cui al comma 6 sono da ritenersi vincolati al maggior introito fiscale di cui alla presente legge.

8. Qualora gli stanziamenti di cui al comma 6 non dovessero risultare sufficienti per le finalità ivi previste, la Giunta regionale è autorizzata a procedere con uno stanziamento ai sensi dell'art. 54 dello Statuto di autonomia.

Art. 2.

Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa

1. Per le finalità e con i criteri di cui all'art. 1, il territorio regionale è suddiviso in fasce in cui rientrano i Comuni della Regione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, provvede a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione, il numero delle fasce territoriali di cui al comma 1 e ad individuare i Comuni appartenenti a ciascuna fascia.

3. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato altresì a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione, la riduzione da apportare al prezzo alla pompa delle benzine per ciascuna fascia ai sensi dell'art. 1, comma 3.

4. La riduzione viene stabilita e successivamente rideterminata in relazione alle variazioni di prezzo intervenute con riferimento alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di attuazione della legge n. 549/1995.

5. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 17, della legge n. 549/1995 i decreti di rideterminazione emanati in relazione alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di attuazione della legge medesima sono esecutivi dal giorno della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge vengono definiti:

a) con il termine beneficiari i cittadini residenti nella Regione intestatari di veicoli o titolari di diritto di usufrutto su veicoli, come definiti dalla lettera b), autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine;

b) con il termine veicoli gli autoveicoli o i motoveicoli soggetti ad iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico;

c) con il termine identificativi le tessere uniformate alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1), rilasciate ai beneficiari per i veicoli relativamente ai quali essi si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a), su cui all'atto della consegna sono memorizzati i dati di cui all'allegato A), punto 2);

d) con il termine P.O.S. gli apparecchi uniformati alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1).

Capo II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 4.

Autorizzazione

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine i cittadini inoltrano apposita domanda alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato della provincia di residenza, di seguito denominata Camera di Commercio, con l'indicazione dei dati di cui all'allegato B), punto 1).

2. Qualora il veicolo abbia più intestatari, ciascuno di essi ha titolo alla richiesta di un identificativo.

3. All'atto della consegna della domanda di cui al comma 1 e della consegna dell'identificativo da parte della Camera di Commercio il beneficiario è tenuto a comunicare il proprio codice fiscale e ad esibire:

- a) un documento comprovante la residenza;
- b) la carta di circolazione del veicolo;
- c) l'attestazione della copertura assicurativa del veicolo.

4. L'identificativo viene consegnato previo versamento della somma di L. 10.000.

5. Il beneficiario è tenuto altresì a esibire i documenti di cui al comma 3 ad ogni richiesta da parte degli incaricati dell'Amministrazione regionale, delle Camere di Commercio, dell'Amministrazione finanziaria e della Polizia municipale, muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

6. L'identificativo non è cedibile e non può essere utilizzato per il rifornimento ad un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciato.

7. Il beneficiario è tenuto a segnalare alla Camera di Commercio che ha rilasciato l'identificativo il venir meno o le variazioni dei presupposti di cui all'art. 3, nonché lo smarrimento o il furto dell'identificativo o del veicolo, entro tre giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo.

8. Le variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale, ivi comprese quelle derivanti da variazioni della toponomastica, non comportano l'obbligo di segnalazione di cui al comma 7 e sono comunicate dal Comune alla Camera di Commercio competente, come specificato nell'allegato A), punto 7).

9. Le variazioni dei presupposti che non comportino l'emissione di una nuova autorizzazione ed il rilascio di un nuovo identificativo sono effettuate gratuitamente; il rilascio di un nuovo identificativo a seguito di smarrimento, furto o deterioramento comporta l'emissione di una nuova autorizzazione ed è soggetto al pagamento della somma di cui al comma 4.

Art. 5.

Beneficiari

1. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa determinata con riferimento alla fascia di appartenenza del proprio Comune di residenza per ogni rifornimento sui veicoli, effettuato con l'utilizzo degli identificativi e le modalità di cui alla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale.

Art. 6.

Modalità di erogazione

1. Per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita di benzine, dotato di un P.O.S., l'identificativo relativo al veicolo per il quale è stato rilasciato.

2. Il gestore è tenuto a verificare che il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo.

3. Effettuato il rifornimento il gestore è tenuto immediatamente a rilevare tramite il P.O.S. il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzati dall'apparecchio sull'identificativo, con le modalità di cui all'allegato A), punto 3), e a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal P.O.S.

4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nello scontrino del P.O.S.

5. Le operazioni descritte nei commi 2 e 3 a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita di benzine muniti di P.O.S. preposti dal gestore del punto vendita.

6. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico della propria fascia di appartenenza, delle riduzioni e dei prezzi praticati a seguito di quanto disposto dalla Regione.

Art. 7.

Banca dati

1. L'Amministrazione regionale, per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata ad istituire una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, con e senza piombo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le Amministrazioni comunali comunicano con mezzi informatici all'Amministrazione regionale i dati relativi ai cittadini residenti nel proprio Comune, come specificato nell'allegato A), punto 7).

3. Per la realizzazione della banca dati e per garantire l'espletamento delle funzioni delegate alle Camere di commercio, ai sensi dell'art. 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le medesime e, con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei veicoli.

Art. 8.

Delega di funzioni alle Camere di Commercio

1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni, all'abilitazione ed alla distribuzione degli identificativi, ivi compresi gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati per le variazioni intervenute, ai sensi di legge, relativamente ai veicoli ed ai beneficiari cui si riferiscono gli identificativi, gli adempimenti relativi a controlli sui consumi, nonché le funzioni riguardanti le rilevazioni dei medesimi da trasmettersi all'Amministrazione regionale.

2. Le Camere di Commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente all'Amministrazione regionale, sotto la propria responsabilità, entro il giorno 5 di ogni mese, l'attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai cittadini ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese; tale attestazione certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli demandati, anche i fini della legittimità dei rimborsi di cui all'art. 10.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di Commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative ed i rapporti finanziari, tenuto conto degli importi da queste riscossi ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e relativi al rilascio delle autorizzazioni, nonché delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza ai sensi dell'art. 15.

4. Per le finalità del presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi ed i P.O.S. esistenti e funzionali all'erogazione dei contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1992, n. 17, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), e definizione dei rapporti finanziari con le Camere di Commercio competenti nelle convenzioni di cui al comma 3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla realizzazione della banca dati ed all'onere derivante dalle convenzioni con le Camere di Commercio per l'attuazione della presente legge.

6. Ai sensi del comma 1, le Camere di Commercio, giornalmente, sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale con le modalità di cui all'allegato A), punto 4), i dati relativi alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 9 sulle quantità di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore.

Art. 9.

Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono autorizzati alla vendita delle benzine a prezzo ridotto i gestori di punti vendita dotati dei P.O.S. di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), su cui sia installato il software atto ad operare nei termini di cui all'allegato A), punti 3), 4) e 5).

2. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare alla propria Camera di Commercio, con le modalità di cui all'allegato A), punto 4), le quantità di benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore.

3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore è altresì tenuto a registrare tramite il P.O.S. i dati relativi ai quantitativi di benzine vendute ad un prezzo diverso da quello ridotto in applicazione della presente legge.

4. Il gestore del punto vendita non può vendere benzina a prezzo ridotto qualora riscontri che l'identificativo consegnatogli risulta disabilitato. A tale fine, ad avvenuta ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, la Camera di Commercio comunica giornalmente gli identificativi non più abilitati, con le modalità di cui all'allegato A), punto 5).

Capo III

RAPPORTI FINANZIARI E CONTABILI

Art. 10.

Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le somme da questi anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine e relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della presente legge.

2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1 i soggetti interessati inoltrano apposita richiesta corredata della documentazione di cui all'allegato A), punto 6), al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto di cui all'art. 47 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, così come modificato dall'art. 20.

3. I rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state erogate le anticipazioni, qualora le relative richieste siano inoltrate entro il 10 del mese. La presentazione tardiva comporta l'erogazione dei rimborsi, di norma, entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 e 3 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato, con qualifica non inferiore a funzionario, anche in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

5. Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del comma 4, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

Art. 11.

Adempimenti

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, sono tenuti a verificare la congruità con le proprie scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli impianti di carburante, ai fini del rimborso delle riduzioni di prezzo dagli stessi praticate ai sensi della presente legge.

2. Il rimborso può essere effettuato dai soggetti di cui al comma 1 e riconosciuto ai fini dell'art. 10 dall'Amministrazione regionale solamente se la documentazione di cui all'allegato A), punto 6), riporta l'espressa dichiarazione del gestore che le benzine sono state erogate effettivamente ai veicoli per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.

Art. 12.

*Rapporti finanziari e contabili
con l'Amministrazione statale*

1. I rapporti finanziari e contabili tra Amministrazione statale e regionale sono regolati in relazione a quanto disposto dal decreto ministeriale di attuazione della legge n. 549/1995.

Capo IV

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 13.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge è effettuata dalle Amministrazioni comunali, dalle Camere di Commercio e dall'Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dal presente Capo.

2. Alle Amministrazioni comunali è delegata la vigilanza riguardante l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6, con i poteri sanzionatori di cui all'articolo 14.

3. Le Camere di Commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni ad esse delegate, con i poteri sanzionatori di cui all'art. 15.

4. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni della presente legge di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono altresì comunicate dall'Amministrazione regionale alle Amministrazioni comunali e, rispettivamente, alle Camere di Commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 14 e 15.

5. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza potendo altresì disporre verifiche, audizioni ed ispezioni qualora dal monitoraggio dei consumi siano riscontrate delle anomalie o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di Commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di cui all'art. 16.

Art. 14.

*Sanzioni amministrative delegate alle
Amministrazioni comunali*

1. Ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 6 comporta l'applicazione da parte delle Amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicate ai sensi del presente Capo.

2. Chi effettua il rifornimento senza averne titolo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), o il beneficiario che effettui rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo diversa da quella fissata in relazione alla propria fascia di residenza con un identificativo altrui, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata, oltre al ritiro immediato dell'identificativo impropriamente utilizzato.

3. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicolo altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata.

4. Il gestore dell'impianto che non ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a quaranta volte la riduzione di prezzo praticata.

5. Alla mancata esibizione di uno o più dei documenti richiesti ai sensi all'art. 4, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 6.000 a L. 15.000 per ciascuno dei documenti non esibiti.

6. Il gestore che non osservi le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 50.000 a L. 210.000, per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato.

7. Il gestore che non osservi le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 100.000 a L. 300.000; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

8. Il beneficiario che non richieda lo scontrino di cui all'art. 6, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 15.000 a L. 45.000.

9. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 non vengono comminate qualora il presunto contravventore sia in grado di dimostrare il legame di parentela fino al secondo grado o di coniugio intercorrente fra il beneficiario e colui che effettua il rifornimento di benzina, o di aver utilizzato per errore l'identificativo di altro veicolo di cui è intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto.

10. Gli identificativi ritirati ai sensi del comma 2 sono restituiti a cura dell'Amministrazione comunale che ha disposto il ritiro ai rispettivi beneficiari che provino la propria estraneità ai fatti che hanno dato luogo all'applicazione della sanzione, dandone comunicazione alle Camere di Commercio ed alla Regione.

11. Le Amministrazioni comunali sono tenute a comunicare le sanzioni amministrative elevate ai sensi del presente articolo entro dieci giorni dalla data di irrogazione alle Camere di Commercio interessate ed all'Amministrazione regionale; le comunicazioni avvengono mediante la trasmissione di moduli contenenti i dati specificati nell'allegato B), punto 2). In tale contesto vanno altresì segnalate le violazioni alle prescrizioni della presente legge rilevate nel corso dell'attività di vigilanza, ed in particolare la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 7.

Art. 15.

Sanzioni amministrative di competenza camerale

1. Le Camere di Commercio, ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, accertano, elevano ed irrogano le seguenti sanzioni amministrative, anche a seguito delle segnalazioni di cui al presente Capo.

2. Il gestore che non ottemperi alle prescrizioni dell'art. 9, commi 2 e 3, qualora il fatto non dipenda da causa di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 80.000 a L. 210.000; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

3. Il beneficiario che non ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 7, in merito allo smarrimento od al furto dell'identificativo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 15.000 a L. 45.000, e da L. 50.000 a L. 90.000 negli altri casi ivi previsti, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste.

4. Il gestore dell'impianto, in caso di recidiva nella mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 14, comma 4, è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da quaranta a sessanta volte la riduzione di prezzo praticata, accompagnata dalla sospensione dell'autorizzazione alla vendita delle benzine a prezzo ridotto fino a un mese, mediante disabilitazione del P.O.S.; in caso di ulteriore recidiva, oltre alle sanzioni pecuniarie predette, la sospensione viene disposta da un minimo di un mese fino a tre mesi; in caso di terza recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 14, comma 4, è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a quaranta milioni ed altresì alla revoca dell'autorizzazione alla vendita delle benzine a prezzo ridotto che comporta la disabilitazione permanente del P.O.S.

5. Il gestore, in caso di recidiva nell'infrazione alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, oltre alle sanzioni di cui all'art. 14, comma 6, è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato.

Art. 16.

Sanzioni amministrative di competenza regionale

1. L'Amministrazione regionale, ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, accerta, eleva ed irroga le seguenti sanzioni amministrative.

2. Il gestore che richiama ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto; in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'autorizzazione alla vendita a prezzo ridotto mediante disabilitazione dei P.O.S. fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria triplicata nei suoi limiti minimi e massimi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'esclusione definitiva dall'autorizzazione suddetta, mediante disabilitazione permanente dei P.O.S.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, che non effettuano i controlli previsti dall'art. 11, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a trenta volte la riduzione di prezzo anticipata; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

4. L'Amministrazione regionale, ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, inoltre accerta, eleva ed irroga le seguenti sanzioni amministrative in particolare a seguito delle comunicazioni ed alle segnalazioni di cui al presente Capo.

5. Il beneficiario che risulti essere incorso nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, mediante l'inibizione temporanea dell'utilizzo di tutti gli identificativi rilasciatigli, tramite disabilitazione temporanea; in caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento delle somme di danaro previste all'art. 14, commi 2 e 3, è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento della somma di danaro da L. 100.000 a L. 300.000 ed alla sanzione accessoria della sospensione fino a sei mesi dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, mediante l'inibizione temporanea dell'utilizzo di tutti gli identificativi rilasciatigli, tramite disabilitazione temporanea; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre all'ulteriore sanzione pecuniaria di cui sopra, triplicata nei suoi limiti minimi e massimi, viene disposta l'esclusione definitiva per il cittadino dai benefici della presente legge, che comporta la revoca dell'autorizzazione nei suoi confronti e la disabilitazione permanente di tutti gli identificativi rilasciatigli.

6. Il beneficiario, in caso di recidiva nell'infrazione di cui all'art. 14, comma 8, oltre alla sanzione amministrativa ivi prevista, è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 50.000 a L. 120.000.

Art. 17.

Modalità di irrogazione delle sanzioni accessorie

1. L'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio irrogano le sanzioni amministrative accessorie nei confronti dei beneficiari relativamente alla sospensione ed all'esclusione dai benefici della presente legge e nei confronti dei gestori, relativamente alla sospensione ed alla revoca dell'autorizzazione ed alla disabilitazione temporanea o permanente dei P.O.S. previste dagli articoli 15 e 16 tramite la gestione della banca dati di cui all'art. 7.

Art. 18.

Applicazione della legge regionale 1/1984 e devoluzione alle Amministrazioni comunali e alle Camere di Commercio dei proventi delle sanzioni.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, recante: «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali» e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 24 della medesima in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Amministrazioni comunali ed alle Camere di Commercio.

Art. 19.

Verifiche sugli effetti determinati dall'attuazione della legge

1. La Giunta regionale presenta, almeno ogni sei mesi, alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. L'Amministrazione regionale analizza e controlla, anche con appositi studi, l'impatto ambientale derivante dall'applicazione della presente legge, nonché i suoi effetti sulla mobilità urbana ed extraurbana, presentando relazioni almeno semestrali al Consiglio regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988

1. Nel testo dell'art. 47 della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lett. m) è aggiunta la seguente lettera:

«m-bis) Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto».

2. Dopo il Capo X del Titolo IV della Parte III della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Capo X-bis

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE BENZINE A PREZZO RIDOTTO

Art. 99-quinquies. — 1. Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto:

a) cura gli adempimenti relativi alla legge regionale attuativa delle disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine ai sensi dell'art. 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, seguendo in particolare la realizzazione della banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, intrattenendo i rapporti con le Camere di Commercio e le Amministrazioni comunali;

b) cura il monitoraggio dei consumi di benzine, esercitando altresì la vigilanza in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle stesse, irrogando le sanzioni di competenza regionale, e fornendo altresì alla Ragioneria generale i dati da trasmettere trimestralmente alla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del decreto ministeriale attuativo previsto dall'art. 3, comma 17, della legge n. 549/1995;

c) cura i rapporti con i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, provvedendo in particolare all'effettuazione dei rimborsi delle anticipazioni da questi effettuate a favore dei gestori dei punti vendita di benzine».

3. All'art. 80, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lett. f) è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) cura i rapporti con la Ragioneria generale dello Stato previsti dal decreto ministeriale di attuazione della legge n. 549/1995, provvedendo in particolare ad effettuare le comunicazioni trimestrali di cui al decreto citato, sulla base dei dati forniti dal Servizio per la gestione della benzina a prezzo ridotto e ad effettuare gli eventuali rimborsi allo Stato conseguenti all'applicazione del medesimo decreto».

Art. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20/1996

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, integrato dall'art. 47 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, dopo la lett. f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) attuazione degli adempimenti connessi alle nuove attribuzioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine nel territorio regionale».

2. All'art. 8 della legge regionale 20/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonché per fare fronte agli adempimenti derivanti da accresciute e nuove competenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 68 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 12 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 5 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 10 nel profilo professionale di conservatore del Libro fondiario, 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale, 2 nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di consigliere ingegnere, 6 nel profilo professionale di consigliere urbanista. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio».

3. All'art. 8, comma 2, della legge regionale 20/1996 è aggiunta la seguente lettera:

«a) per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia».

4. All'art. 8 della legge regionale 20/1996, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora tra i vincitori vi siano dipendenti regionali, i medesimi sono collocati nella qualifica funzionale di consigliere del ruolo unico regionale anche in soprannumero; i posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale».

5. All'art. 8 della legge regionale 20/1996, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unità assumibili con rapporto di lavoro a tempo determinato i dipendenti regionali risultati vincitori, con conseguente scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili».

Art. 22.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'art. 4, comma 1, sono presentate alle Camere di Commercio entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità da queste ultime determinate, previo accordo con l'Amministrazione regionale, e pubblicate sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La Regione in particolare assicura il coordinamento dell'attività delle Camere di Commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i potenziali beneficiari delle riduzioni di prezzo previste dalla presente legge.

3. Per la raccolta delle domande le Camere di Commercio possono avvalersi degli uffici delle Amministrazioni comunali.

4. Ai fini della realizzazione della banca dati di cui all'art. 7, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali forniscono con mezzi informatici all'Amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato A), punto 7), con le modalità ivi indicate.

5. Fino alla preposizione del direttore al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto e all'assegnazione al medesimo servizio del personale relativo, le funzioni ed i compiti al medesimo demandati sono svolti dal Servizio della programmazione energetica dell'Ufficio di piano.

Capo II

NORME FINANZIARIE

Art. 23.

Norme finanziarie

1. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto dell'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995, del relativo decreto ministeriale di attuazione e dell'art. 12 della presente legge, nello stato di previ-

sione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 viene istituito a decorrere dall'anno 1997 al Titolo I Categoria 1.2. il capitolo 122 (1.2.3.) con la denominazione: «Entrate derivanti dall'attribuzione della quota delle accise sulle benzine ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995» e con lo stanziamento complessivo di lire 360 miliardi, suddiviso in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare allo Stato - con vincolo di commutazione in entrata - gli eventuali minori introiti ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995, del relativo decreto ministeriale, dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 12 della presente legge. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito «per memoria» - a decorrere dall'anno 1998 alla Rubrica n. 30 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 8940 (1.1.151.1.12.32) con la denominazione «Rimborso allo Stato dei minori introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale» (spesa obbligatoria).

3. Le Camere di Commercio sono autorizzate a introitare le somme derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 4, a titolo di riconoscimento del costo delle funzioni delegate ai sensi della presente legge. A tal fine:

a) per l'introito delle somme derivanti dal disposto dell'art. 4, comma 4, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 viene istituito al Titolo III - Categoria 3.7. - il capitolo 1173 (3.7.2) con la denominazione: «Entrate derivanti dalle somme previste per l'ottenimento dell'autorizzazione ad usufruire delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine ai sensi dell'art. 3, comma 15, della legge n. 549/1995» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1996 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; sul precitato capitolo 1173 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 6.500 milioni in termini di cassa;

b) per le finalità previste dall'art. 8, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni con vincolo di commutazione in entrata, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8, suddivisa in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1996 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - il capitolo 895 (1.1.141.1.01.01) con la denominazione «Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di Commercio per il costo delle funzioni delegate in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale ed attribuzione alle medesime delle somme per l'ottenimento delle autorizzazioni relative» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1996 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; sul precitato capitolo 895 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 6.500 milioni in termini di cassa.

4. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni ivi previste; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1997.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito - a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 897 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione «Oneri derivanti dalle convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei veicoli» e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l'anno 1997.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 5, relativi alla realizzazione della banca dati, fanno carico ai capitoli 156 e 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

7. Per le finalità previste dall'art. 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 miliardi, suddivisa in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 896 (1.1.161.2.08.28) con la denominazione «Rimborso ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legisla-

tivo 26 ottobre 1995, n. 504, delle somme da questi anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine e relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate» (spesa obbligatoria) e con lo stanziamento complessivo di lire 360 miliardi, suddiviso in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

9. Per l'introito delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 16, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 viene istituito «per memoria» - a decorrere dall'anno 1997 - al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 962 (3.5.0) con la denominazione: «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 16 della legge regionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale».

10. Gli oneri derivanti dall'art. 8 della legge regionale 20/1996, come modificato ed integrato dall'art. 21 fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

11. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 895 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

12. I precitati capitoli 896 e 8940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono inseriti nell'elenco n. 2 allegato al bilancio predetto.

13. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 367.020 milioni, suddiviso in ragione di lire 186.520 milioni per l'anno 1997 e lire 180.500 milioni per l'anno 1998 si provvede:

a) per complessive lire 360.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 180.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, con la maggiore entrata di cui al comma 1;

b) per complessive lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1997 e lire 500 milioni per l'anno 1998, con la maggiore entrata di cui al comma 3, lett. a);

c) per lire 20 milioni per l'anno 1997, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto.

14. All'onere di lire 6.500 milioni in termini di cassa si provvede con la maggiore entrata, di pari importo, di cui al comma 3, lett. a).

Art. 24.

Allegati

1. Gli allegati A) e B) sono parte integrante della presente legge.

2. Gli allegati A) e B) possono essere modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro dieci giorni, in relazione alle variazioni che si rendano necessarie.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione ed esplica i suoi effetti, salvo quanto disposto dall'art. 8 e dagli articoli da 20 a 23, dal 1° gennaio 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 novembre 1997

CECOTTI

(Omissis).

96R1092

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 41.

Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 16 novembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLATURA IN MATERIA DI PERMESSI ED INDENNITÀ PER GLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI. NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI NEGLI ENTI LOCALI.

Art. 1.

Indennità per i presidenti dei consigli comunali e provinciali

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis — 1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla presente legge per gli assessori delle province e dei comuni delle stesse classi demografiche».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26. Interpretazione autentica

1. Il comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«5. Per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane, costituite secondo l'articolo 20 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le indennità di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementate del 50 per cento».

2. La disposizione dell'articolo 52, comma 7, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, va interpretata nel senso di ripristino della normativa dettata dall'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con aggiornamento delle misure dei compensi correlato a quello disciplinato per gli amministratori locali, per ultimo con il precedente comma 4 del richiamato articolo 52.

Art. 3.

Disposizioni concernenti l'indennità nei comuni

1. I benefici previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 sono estesi agli amministratori locali di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 4.

Interpretazione autentica in materia di permessi retribuiti

1. Le disposizioni della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 concernenti il diritto ad usufruire di permessi retribuiti sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati per la partecipazione alle

riunioni degli organi degli enti nei quali sono stati eletti, incluse le commissioni consiliari espressamente previste dalla legge e quelle formalmente istituite in forza dell'autonomia dell'ente locale.

Art. 5.

Norme relative al conferimento di incarichi di consulenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 si applicano anche al personale dell'Amministrazione regionale delle aziende e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati.

2. La comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 va effettuata altresì alla Presidenza della Regione che provvede anche a trasmetterla all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 6.

Norme concernenti il conferimento di incarico di esperto. Divieto di cumulo di incarichi

1. All'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, così come modificato con l'articolo 41 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

«6. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente».

2. All'articolo 35 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

«8. Si applicano agli esperti del presidente della provinciale limitazioni previste per gli esperti dei sindaci dal comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7».

3. Il Presidente ed i componenti delle sezioni del CO.RE.CO. non possano assumere incarichi professionali a qualunque titolo dagli enti sottoposti al controllo degli stessi organi.

TITOLO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ELEZIONI DEGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI ED IN MATERIA DI CO.RE.CO.

Art. 7.

Elezione del Sindaco. Limite ai mandati

1. All'art. 3, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 sono aggiunte le seguenti parole: «Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 della presente legge».

Art. 8.

Elezione dei consigli circoscrizionali

1. Per i consigli circoscrizionali non ancora costituiti ai sensi delle norme sul decentramento contenute negli statuti comunali, la prima elezione si svolgerà congiuntamente al rinnovo degli organi comunali.

Art. 9.

Nomina del difensore civico

1. La competenza a nominare il difensore civico spetta ai consigli comunali e provinciali.

Art. 10.

Termini per la devoluzione alla sezione centrale del CO.RE.CO.

1. All'articolo 17 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'ultimo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La devoluzione deve avere luogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui la deliberazione è pervenuta alla sezione provinciale».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44

1. All'articolo 2, lettera b), della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 sostituire il punto 2 con:

«nella misura massima di un terzo dei componenti chi abbia i requisiti indicati alla lettera a), punto 3, dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

2. (Comma omissso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 372 del 2 novembre 1996).

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è sostituito dal seguente:

«3. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono rinnovate integralmente a seguito, di nuova elezione dell'Assemblea regionale siciliana o quando venga meno la maggioranza dei rispettivi componenti».

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE ED I SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 12.

Conferma dei rapporti presso gli enti locali

1. Nelle more della rideterminazione della pianta organica ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, i rapporti di lavoro previsti dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 e mantenuti ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, anche se a tempo parziale, possono essere confermati.

Art. 13.

Mobilità del personale degli enti dissestati

1. Negli enti locali che hanno dichiarato il dissesto e rientrano nelle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il personale in servizio che risulti in esubero dopo l'applicazione delle leggi vigenti in materia è assegnato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali ad altri enti locali con priorità nell'ambito della disponibilità degli enti locali limitrofi che abbiano in organico posti vacanti di pari qualifica e/o livello, la cui copertura sia consentita ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 14.

Determinazione delle piante organiche

1. Nella determinazione dei limiti dei posti vacanti delle piante organiche di cui all'articolo 19 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, i posti istituiti a seguito della rideterminazione della pianta organica prevista dal comma 16 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 1994, n. 724, già esistenti e vacanti alla data del 31 agosto 1993 e non ricompresi nella provvisoria definizione della pianta organica, come prescritta dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di pari qualifica e profilo professionale a quelli per i quali alla stessa data del 31 agosto 1993 erano state definite o risultavano in corso procedure concorsuali, debbono intendersi quali posti preesistenti.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 219 dell'ordinamento regionale degli enti locali, il conferimento di tali posti agli idonei dei concorsi individuati al comma 1 resta consentito, sempreché le relative graduatorie non risultino approvate da oltre 36 mesi.

Art. 15.

Proroga del termine delle graduatorie concorsuali

1. Nelle more di un'organica revisione della disciplina concorsuale di cui all'articolo 19 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, il termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 è elevato di ulteriori 12 mesi.

2. La presente norma è estesa altresì alle aziende municipalizzate.

Art. 16.

Istituzione del fondo efficienza servizi degli enti locali

1. L'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, è così sostituito:

1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi degli enti locali, anche in relazione alle funzioni decentrate con le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, gli enti locali istituiscono nel proprio bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, un apposito «Fondo» finalizzato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi.

2. La dotazione finanziaria del «Fondo» di cui al comma 1 è determinata con l'attribuzione al «Fondo» medesimo di una quota pari al 4 per cento di tutte le risorse economiche impegnate per trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico del bilancio della Regione nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi. A tal uopo, gli enti locali provvedono all'assegnazione contestuale della suddetta quota delle risorse trasferite dalla Regione al «Fondo» di cui al comma 1.

3. L'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi di cui al comma 1 dovrà essere realizzato attraverso l'adozione da parte degli enti locali di un apposito piano per il quale sia prevista l'effettiva partecipazione del personale. Il piano è unico, deve comprendere la previsione della spesa e dovrà essere finalizzato alla realizzazione di progetti espressamente mirati ad obiettivi specifici di efficienza, razionalità e trasparenza.

4. Il miglioramento e l'ammodernamento dei servizi, da realizzarsi attraverso il suddetto piano, potrà riguardare altresì la formazione, la qualificazione e l'arricchimento professionale dei dipendenti, con l'individuazione di incentivi direttamente connessi ai risultati conseguiti.

5. Gli enti locali che, a seguito di contrattazione decentrata, abbiano adottato il piano di cui al comma 3 sono autorizzati ad erogare a favore del personale, che partecipa alla realizzazione del suddetto piano, un incentivo economico di importo fino al 60 per cento di quello stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17. Per il personale appartenente alla prima, seconda, terza, quarta qualifica funzionale, l'incentivo sarà commisurato, rispettivamente, al 50 per cento, 70 per cento, 80 per cento, 90 per cento dell'importo base spettante alla quinta qualifica funzionale.

6. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fissa, con proprio decreto e con cadenza biennale, le modalità, i criteri ed i parametri per gli adempimenti di cui al comma 4 e che saranno determinati nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia.

TITOLO IV

NORME CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1994, N. 22, IN MATERIA DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DI NORME.

Art. 17.

Disposizioni concernenti il comando presso l'Amministrazione regionale

1. L'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è abrogato.

2. Per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale si applicano gli articoli 56 e seguenti del Testo unico per gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 18.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46

1. All'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46 l'inciso «sempreché valide al 1° gennaio 1992» è soppresso.

Art. 19.

Interventi per i dirigenti amministrativi di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8

1. Quanto disposto dall'articolo 56 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si applica ai dirigenti amministrativi, assunti ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, in possesso dei requisiti richiesti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Durata dei contratti collettivi

1. In aderenza ai principi desumibili dalla normativa posta con legge 23 ottobre 1992, n. 421, la durata dei contratti collettivi per il personale dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, può essere disciplinata mediante contratto collettivo, da definirsi con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 21.

Interpretazione autentica della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53

1. Il personale comunque in servizio presso l'Opera universitaria di Palermo, compreso quello in posizione di comando alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, e della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, rientra fra i destinatari della stessa normativa con le medesime decorrenze e modalità.

Art. 22.

Integrazione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato

1. L'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, recante «Norme per la valorizzazione delle attività di volontariato», è così integrato: «f) protezione civile».

Art. 23.

Modifica alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29

1. L'articolo 67 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 è sostituito dal seguente:

«Per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108».

Art. 24.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni normative concernenti agevolazioni per viaggi del personale regionale:

- legge regionale 2 aprile 1955, n. 22;
- articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14;
- articolo 9, secondo comma, della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11;
- articolo 85 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Art. 25.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 novembre 1996

PROVENZANO

Assessore regionale per gli enti locali
BURGARETTA APARO

96R1099

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 42.

Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norma in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 16 novembre 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996).

Art. 2.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996).

Art. 3.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996).

Art. 4.

Interpretazione autentica dell'articolo 3, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88

1. Il ricorso all'assistenza specialistica indiretta, ambulatoriale o domiciliare, previsto dall'articolo 3, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, è ammesso quando manchino nell'ambito del comune di residenza o di domicilio presidi pubblici o enti privati convenzionati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità dello stanziamento di parte corrente del Fondo sanitario regionale.

Art. 5.

Società a partecipazione pubblica costituite dalle Aziende unità sanitarie locali

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le parole «con esclusione» sono sostituite dalle seguenti «comprese le Aziende unità sanitarie locali per le quali, con decreto del Presidente della Regione, saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione per quanto riguarda i servizi socio-sanitari sia assistenziali che riabilitativi di loro competenza».

Art. 6.

Norma finanziaria per l'espletamento dei servizi socio-sanitari

1. Per l'espletamento dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, è autorizzata, per il triennio 1996-1998, la spesa di lire 36.000 milioni da ripartire in ragione di lire 12.000 milioni per ciascun anno.

2. All'onere di lire 12.000 milioni ricadente a carico dell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1003 - di cui all'elenco 5.1 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

3. La spesa di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 novembre 1996

PROVENZANO

Assessore regionale per la sanità

PAGANO

96R1100

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1996, n. 57.

Modifiche alla L.R. 11 aprile 1978, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 56 del 21 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al 5° comma dell'art. 14 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18 è apportata la seguente modifica.

«Titolo II

Spese per le funzioni istituzionali della Regione».

Art. 2.

Al 3° comma dell'art. 34 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18 è apportata la seguente modifica:

«Titolo II

Settore I - Funzioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei boschi e della montagna.

Settore II - Funzioni per la formazione professionale, i beni e servizi culturali e le politiche del lavoro.

Settore III - Funzioni per la sanità e la solidarietà sociale.

Settore IV - Funzioni per il governo del territorio, l'urbanistica e i trasporti.

Settore V - Funzioni per lo sviluppo delle attività economiche e produttive.

Settore VI - Contributi e trasferimenti agli enti locali e agli enti strumentali.

Settore VII - Oneri non ripartibili».

Il 4° comma dell'art. 34 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18 è modificato nei seguenti commi:

«Le funzioni esprimono le finalità strategiche stabilite dal programma regionale di sviluppo e tradotte in programmi e progetti indicate nel bilancio pluriennale.

Ciascun progetto esprime un obiettivo operativo di breve periodo coerente con gli obiettivi strategici stabiliti dal programma regionale di sviluppo e misurabile secondo indicatori di efficienza e di efficacia.

Al progetto è collegata una ben definita struttura organizzativa con relativo responsabile al quale sarà affidato la gestione delle risorse assegnate allo stesso progetto nel bilancio annuale e pluriennale.

Ai fini del controllo economico-finanziario e del controllo di gestione dei progetti affidati alla gestione dei responsabili di strutture, il dirigente generale, di concerto con i dirigenti sottoordinati dell'area di competenza, stabilirà le procedure ed i tempi di attuazione dei progetti.

Il servizio «controllo di gestione» del Dipartimento per la Programmazione economica e finanziaria, verificherà l'andamento generale di gestione del bilancio regionale ed il grado di realizzazione degli obiettivi di settore, di cui si darà una dimostrazione nella relazione al rendiconto generale della Regione».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 18 novembre 1996

DINARDO

96R1114

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45.

Misure di politica regionale del lavoro.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 140 del 29 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove misure di politica attiva del lavoro finalizzate all'allargamento della base occupazionale, alla promozione di interventi di formazione continua, al sostegno ed alla qualificazione dell'occupazione, al riequilibrio qualitativo tra la domanda e l'offerta di lavoro, al superamento delle difficoltà di impiego dei soggetti particolarmente deboli nel mercato del lavoro.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso interventi volti a:

a) promuovere l'accesso al lavoro attraverso iniziative di orientamento, tirocinio e formazione;

b) promuovere progetti di sostegno all'occupazione che favoriscano l'inserimento di lavoratori appartenenti alle fasce deboli e lo sviluppo di aree svantaggiate;

c) favorire il reinserimento delle eccedenze di personale e la mobilità anche attraverso iniziative di orientamento e di riqualificazione;

d) sperimentare un sistema regionale di servizi integrati per l'impiego.

TITOLO II

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO

Art. 2.

Programmazione e disciplina degli interventi

1. Il Titolo II disciplina interventi per la promozione dell'accesso al lavoro al fine di integrare e completare le azioni previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione.

2. La programmazione degli interventi previsti dal presente Titolo II, nonché dall'art. 13 e le modalità per la concessione dei relativi contributi sono attuati sulla base di quanto stabilito dalla normativa in materia di formazione professionale e secondo l'articolazione delle competenze tra Regione ed Enti locali in essa stabilita. I contributi sono concessi prioritariamente alle imprese sia singole che associate o agli enti bilaterali, anche per il tramite dei soggetti attuatori degli interventi di formazione professionale prescelti.

Art. 3.

Iniziative di orientamento e rafforzamento professionale

1. La Regione favorisce, anche nell'ambito della programmazione provinciale, iniziative sperimentali di informazione ed orientamento professionale degli studenti, finalizzate ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. Al fine di realizzare le iniziative di cui al presente articolo, la Regione favorisce la collaborazione tra gli istituti scolastici, gli enti universitari e le imprese sia singole che associate e loro organismi associativi, enti bilaterali, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria anche per lo svolgimento di attività quali esperienze di alternanza scuola-lavoro e tirocini di orientamento.

3. La Regione promuove altresì la realizzazione, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, di attività formative e di orientamento finalizzate:

a) al rafforzamento o alla riconversione delle competenze professionali dei giovani in possesso di diploma debole alla ricerca di prima occupazione;

b) all'inserimento delle donne in settori e professioni non tradizionali e al loro aggiornamento professionale.

Art. 4.

Tirocini formativi e di orientamento

1. La Regione promuove lo svolgimento presso le imprese, anche al di fuori di attività corsuali, purché nell'ambito di progetti formativi, di iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, a scopo formativo e di orientamento.

2. A tale fine la Regione favorisce la realizzazione, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, di convenzioni singole o quadro tra i soggetti promotori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi ai soggetti promotori, ai datori di lavoro e ai tirocinanti per la copertura delle spese sostenute per le iniziative di cui al comma 1.

4. La Regione concede contributi ad associazioni imprenditoriali, centri di formazione, consorzi di imprese, enti universitari, enti bilaterali e organizzazioni sindacali per progetti sperimentali relativi ad un sistema organizzato di tutoraggio, che valorizzino anche le competenze di lavoratori in pensione e finalizzato all'avviamento al lavoro.

5. I tirocini di cui al presente articolo sono svolti a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e che risultano in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati o in mobilità, può avere una durata, rapportata alla specializzazione richiesta dai diversi profili, fino ad un massimo di un anno.

TITOLO III INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA OCCUPAZIONE

Art. 5.

Progetti occupazionali in aree svantaggiate

1. La Regione sostiene lo sviluppo dell'occupazione nelle aree che presentano difficoltà socio-economiche come individuate dalla normativa comunitaria, ovvero ricadenti nell'ambito di programmi speciali d'area ai sensi della legislazione vigente in materia.

2. A tale fine la Regione concede contributi alle imprese operanti nelle aree di cui al presente articolo sulla base di progetti di particolare rilievo occupazionale, anche realizzati con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, che prevedano l'ampliamento della base occupazionale.

3. I contributi di cui al presente articolo sono stabiliti nella misura massima in lire:

a) 10.000.000, elevabili a lire 15.000.000 qualora si tratti di una lavoratrice, per assunzione di iscritti nelle liste di mobilità ovvero disoccupati iscritti nelle liste di prima classe da almeno dodici mesi, se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 40, e 32 se provenienti da imprese artigiane;

b) 8.000.000, elevabili a lire 12.000.000 qualora si tratti di una lavoratrice, per assunzione a tempo indeterminato di donne o giovani di età inferiore a 32 anni, ovvero per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato attraverso la trasformazione di precedenti rapporti di apprendistato o di formazione e lavoro;

c) 3.000.000, elevabili a lire 5.000.000 qualora si tratti di lavoratrice, per assunzioni a tempo indeterminato di altri lavoratori non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere a) e b).

4. Gli importi dei contributi previsti dalla lettera a) del comma 3 sono diminuiti in proporzione al periodo per il quale al momento dell'assunzione è ancora prevista la corresponsione dell'indennità di mobilità.

5. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ovvero disoccupati iscritti nelle liste di 1^a classe da almeno dodici mesi, le donne e i giovani che costituiscono un'impresa anche in forma societaria e cooperativa, beneficiano di un contributo, in quanto titolari o soci, nella misura massima di lire 15.000.000. Tali contributi sono elevabili a lire 20.000.000 se la composizione societaria è formata in maggioranza di donne.

6. La Regione concede altresì contributi alle imprese, anche in forma individuale, che attivino nuove unità produttive nelle aree di cui al presente articolo. I predetti contributi sono stabiliti nella misura massima di lire 10.000.000 per ogni posto di lavoro localizzato nelle suddette aree.

Art. 6.

Interventi a sostegno della mobilità geografica

1. La Regione concede ai lavoratori interessati da processi di mobilità geografica per ragioni professionali contributi per sostenerne l'inserimento socio-economico.

2. I contributi previsti al comma 1 sono stabiliti nella misura massima di lire 10.000.000 per ogni lavoratore, per favorire l'accesso ai seguenti servizi:

- a) ricerca di alloggio da adibire ad abitazione;
- b) spese di trasporto;
- c) rette scolastiche e servizi per l'infanzia.

Art. 7.

Interventi a difesa dell'occupazione in zone interessate da calamità naturali

1. La Regione sostiene il recupero del tessuto socio-economico delle aree interessate da fenomeni di calamità naturale, ovvero da altri eventi di carattere eccezionale, concedendo contributi alle imprese localizzate nelle predette aree per la difesa dei livelli occupazionali.

2. I contributi previsti dal comma 1 sono stabiliti nella misura massima di lire 20.000.000 per ogni posto di lavoro mantenuto. La priorità nella concessione di detti contributi è stabilita principalmente in ragione del fattore di rischio determinatosi per il mantenimento del posto.

Art. 8.

Interventi a favore delle fasce deboli

1. La Regione concede contributi alle imprese che assumano, nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione lavorativa, persone portatrici di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima di lire 30.000.000 per ogni persona assunta che sia portatrice di handicap iscritta nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi dei disabili di cui alla L.R. 29 luglio 1991, n. 21, definisce i criteri, le modalità e le priorità per l'attribuzione dei contributi.

4. La Regione concede alle imprese, nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione lavorativa, contributi nella misura massima di lire 20.000.000 per ogni soggetto assunto appartenente alle seguenti categorie:

- a) soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;
- b) ex detenuti, assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della libertà per almeno sei mesi e detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semilibertà;
- c) persone sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza o alcolismo.

5. Nel caso di assunzione a tempo determinato comunque di almeno dodici mesi, la misura dei contributi è ridotta alla metà di quanto previsto rispettivamente dai commi 2 e 4, salva eventuale integrazione in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere realizzate con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali e associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, mediante percorsi specifici e mirati all'inserimento al lavoro sulla base di convenzione prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in collaborazione tra imprese e soggetti pubblici interessati.

Art. 9.

Interventi a sostegno del reinserimento professionale

1. La Regione sostiene il reinserimento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ovvero ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero iscritti nelle liste della prima classe da almeno dodici mesi, favorendo l'adeguamento delle rispettive capacità professionali alle esigenze produttive delle aziende disponibili al reinserimento.

2. A tale fine la Regione promuove iniziative di formazione e di riqualificazione realizzate dalle imprese, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, nei primi due anni dall'inserimento lavorativo, concedendo un contributo per le spese di inserimento e tutoraggio alle imprese che assumano i lavoratori di cui al comma 1.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono stabiliti, per ogni soggetto assunto con contratto a tempo indeterminato, nella misura massima di lire:

- a) 6.000.000 se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 40, elevabile a lire 10.000.000 qualora si tratti di una lavoratrice;
- b) 8.000.000 se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 50, elevabile a lire 12.000.000 qualora si tratti di una lavoratrice.

4. Gli importi dei contributi previsti dal comma 3 sono diminuiti in proporzione al periodo per il quale, al momento dell'assunzione, è ancora prevista la corresponsione dell'indennità di mobilità.

Art. 10.

Progetti concertati tra le parti sociali

1. La Regione concede contributi per progetti sperimentali diretti:

a) ad allargare la base occupazionale anche attraverso la realizzazione di nuove modalità di lavoro che consentano un utilizzo più flessibile delle risorse lavorative;

b) a promuovere equilibri più avanzati tra lavoro e responsabilità familiari, anche attraverso particolari flessibilità o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa per lavoratori e lavoratrici per documentati impegni educativi o di cura familiare, compresi quelli rivolti a minori in affidamento familiare o preadottivo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 5, sulla base di progetti proposti dai seguenti soggetti:

a) associazioni imprenditoriali, sulla base di accordi con organizzazioni sindacali dei lavoratori affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative all'interno del settore produttivo;

b) enti bilaterali composti da associazioni di datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

3. I contributi, che coprono una percentuale non superiore al settanta per cento delle spese relative allo studio di fattibilità del progetto e all'assistenza tecnica connessa alla sua attuazione, sono proporzionati al numero dei lavoratori coinvolti, al grado di innovazione e sperimentabilità del progetto e alla prevista ricaduta occupazionale nell'area.

Art. 11.

Progetti per lavori socialmente utili

1. La Regione concede contributi, prioritariamente nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 5, per la realizzazione di progetti di pubblica utilità di cui all'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modifiche, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni, al fine di sostenere l'impiego di disoccupati e lavoratori in cassa integrazione in attività socialmente utili nei settori:

a) assistenza e servizi alla persona;

b) tutela dell'ambiente;

c) valorizzazione del patrimonio e dei servizi culturali.

2. I contributi previsti dal comma 1 coprono una percentuale non superiore al cinquanta per cento delle spese relative allo studio di fattibilità del progetto e all'assistenza tecnica connessa alla sua attuazione, sono proporzionati al numero dei lavoratori coinvolti, al grado di innovazione e sperimentabilità del progetto.

Art. 12.

Sperimentazione di servizi integrati per l'impiego

1. La Regione Emilia-Romagna, per la gestione sperimentale dei servizi integrati per l'impiego, anche con il supporto dell'Agenzia regionale per l'impiego, in collaborazione con le Amministrazioni locali e con l'Ufficio regionale e quelli provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché in convenzione con soggetti privati, realizza:

a) interventi formativi e di riqualificazione a favore del personale dipendente dalle suddette Amministrazioni addetto alla preselezione e alla gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) interventi utili allo sviluppo dei servizi stessi.

TITOLO IV

RIQUALIFICAZIONE
E RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE

Art. 13.

Iniziative di formazione continua e riqualificazione professionale

1. La Regione sostiene iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale occupato, anche con riferimento alla presenza di contratti di solidarietà.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dalle imprese, sia singole che associate, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, e riguardano in particolare i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori minacciati di disoccupazione in imprese in ristrutturazione;

b) lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria;

c) lavoratori con professionalità bloccate;

d) lavoratori per i quali si pongono problemi di manutenzione, accrescimento e sviluppo delle competenze, anche in relazione a processi di innovazione tecnologica e organizzativa, o all'introduzione di normative tecniche nazionali o comunitarie;

e) lavoratrici che hanno usufruito del congedo di maternità, al momento del rientro al lavoro.

Art. 14.

Flessibilizzazione gestionale e organizzativa degli Enti operanti nella formazione professionale

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di formazione professionale, per favorire l'incontro tra le esigenze della programmazione regionale o provinciale e il sistema erogatore dell'offerta formativa, promuove e sostiene la flessibilità gestionale ed organizzativa degli Enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi compresi gli Enti di emanazione delle associazioni agricole.

2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di riordino gestionale ed economico degli Enti di cui al comma 1, sostiene e controlla la realizzazione, di concerto con le Province, di programmi di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione professionale dei lavoratori degli Enti stessi, per adeguare le loro competenze ai nuovi sbocchi professionali individuati.

3. La Giunta regionale determina le modalità di rimborso degli oneri e le condizioni generali per l'utilizzo temporaneo su base convenzionale di personale dipendente dagli Enti di cui al comma 1 da parte della Regione, delle Province e dei Comuni per le esigenze tecniche e progettuali connesse all'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, orientamento e diritto allo studio.

Art. 15.

Interventi per il riordino degli Enti operanti nella formazione professionale

1. La Regione Emilia-Romagna, per realizzare gli obiettivi di riordino degli Enti di cui all'art. 14 e per sostenere un effettivo governo delle eccedenze del personale, concede contributi agli Enti:

a) per favorire la mobilità geografica del personale fra Enti del comparto, nei casi in cui la mobilità comporti l'allontanamento dal luogo di domicilio o residenza;

b) del comparto disponibili all'assunzione del personale in esubero per favorirne la ricollocazione e il reinserimento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima di lire 10.000.000 per ogni lavoratore interessato.

3. La Regione, nell'arco di vigenza degli indirizzi programmatici 1994/97 di cui all'art. 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, con il fine di incentivare la fuoriuscita dagli Enti di cui al comma 1 del personale non riconvertibile, concede contributi agli Enti stessi sulla base di progetti di ricollocazione all'esterno in rapporto al costo e al numero dei lavoratori in esubero, a seguito dei processi di riconversione dell'offerta formativa che interessano il sistema regionale.

4. La misura del contributo di cui al comma 3 non può superare il costo di due annualità del trattamento economico, compresi gli oneri riflessi, per ogni lavoratore in esubero e dimessosi dall'impiego, purché assunto a tempo indeterminato, a seguito di specifica autorizzazione da parte della Regione o degli Enti delegati in data antecedente il 31 agosto 1984. Le dimissioni devono precedere di almeno due anni il compimento dell'età pensionabile per il diritto al trattamento pensionistico per vecchiaia a carico del sistema previdenziale pubblico.

5. Annualmente la Giunta informa le parti sociali circa l'utilizzo dei provvedimenti di cui al presente articolo.

6. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri articoli di cui alla presente legge.

TITOLI V GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 16.

Criteri per la concessione dei contributi e la gestione degli interventi

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione, predetermina i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, le modalità di presentazione delle domande e dei progetti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri di priorità per la loro selezione, nonché le modalità di liquidazione ed erogazione dei contributi. Nell'ambito degli interventi previsti dai singoli articoli della presente legge hanno priorità, fatta eccezione per quelli previsti dall'art. 7, i progetti concertati dalle parti sociali.

2. Nel caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, i contributi previsti dalla presente legge sono ridotti proporzionalmente rispetto alle provvidenze previste in caso di rapporti a tempo pieno.

3. Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge, l'ammissione di nuovi soci-lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di lavoratori subordinati.

4. La Regione può, in conformità alle normative sugli appalti di servizio, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'istruttoria tecnica degli interventi, nonché per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.

Art. 17.

Compiti della Regione e delega delle funzioni

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività di cui alla presente legge.

2. La gestione degli interventi di cui agli artt. 8 e 9 è delegata alle Province. La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate impartendo direttive per il loro esercizio.

3. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un Ente nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, trascorso congruo termine assegnato per provvedere da parte dell'Ente stesso, può sostituirsi all'Ente inadempiente nel compimento dell'atto.

4. La revoca delle funzioni delegate è disposta con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive di cui al comma 2, o per inerzia continuata nell'esercizio delle essenziali funzioni delegate.

Art. 18.

Obblighi dei beneficiari e norme sanzionatorie

1. I beneficiari di contributi previsti dalla presente legge sono nati a fornire alla Regione o alle Province in quanto Enti delegati alla informazione utile al rilevamento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività formative e delle altre attività incentivate, con particolare riguardo all'inserimento occupazionale dei lavoratori interessati.

2. I contributi sono revocati qualora i beneficiari non realizzino i progetti per i quali sono stati concessi o li realizzino in maniera insufficiente rispetto al raggiungimento dello scopo pubblico perseguito all'intervento, nonché quando la mancata fornitura degli elementi di cui al comma 1, nel termine fissato dall'Amministrazione, renda impossibile la congrua valutazione sul raggiungimento degli obiettivi.

3. Qualora l'intervento sia realizzato solo parzialmente, ma con rilevante utilità per il perseguimento delle finalità pubbliche, è disposta la revoca parziale del contributo, in proporzione all'utilità aggiunta rispetto a quella prevista.

4. I progetti di cui agli artt. 5, 10 e 11 devono essere attuati entro il termine in essi indicato e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla concessione del contributo, pena la revoca del beneficio.

5. Il provvedimento di licenziamento intervenuto, per ragioni diverse dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nei tre anni successivi alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato nei confronti del lavoratore per il cui inserimento la Regione abbia corrisposto i contributi di cui alla presente legge, comporta la revoca dei contributi concessi al datore di lavoro in relazione a tale rapporto.

6. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi a causa di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo entro tre anni dalla costituzione del rapporto di lavoro, si applica il comma 3.

7. La revoca comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo.

8. I contributi regionali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati, qualora, da accertamenti effettuati dalle autorità ispettive, emerga il mancato rispetto delle condizioni stabilite da accordi interconfederali, dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti collettivi di lavoro territoriali di categoria e dagli accordi stipulati a livello aziendale.

Art. 19.

Valutazione e monitoraggio degli interventi

1. La Regione, con il supporto delle Province per quanto attiene agli interventi delegati, attua il monitoraggio e la valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dalla presente legge, presentandone annualmente i risultati alle parti sociali.

2. La Regione promuove incontri periodici con le parti sociali per valutare:

a) la priorità nella destinazione delle risorse;

b) le modalità di attuazione degli interventi, nonché la loro efficienza ed efficacia.

3. L'Assessore riferisce entro il 30 ottobre di ogni anno alla Commissione consiliare competente i risultati conseguiti nell'anno precedente.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:

a) per gli interventi previsti dai Titoli II e III, nonché dall'art. 13, mediante i fondi rivenienti dall'Unione Europea secondo quanto disposto dalle decisioni della Commissione Europea C(94) n. 3787 del 23 dicembre 1994 relativa all'Obiettivo 5b, C(94) n. 3152 del 2 dicembre 1994 relativa all'Obiettivo 4 e C(94) n. 3236 del 13 dicembre 1994 relativa all'Obiettivo 3 e con i mezzi regionali previsti a titolo di cofinanziamento negli appositi capitoli del Programma formazione professionale;

b) per gli interventi previsti agli articoli 14 e 15 mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa che verranno dotati delle necessarie disponibilità mediante prelievo dal Fondo globale di cui al Cap. 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione», secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 9 dell'Elenco n. 2 allegato alla legge di Bilancio per l'esercizio 1996.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apporare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 a norma di quanto disposto dal comma quarto dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 21.

Conformità alle disposizioni comunitarie

1. I benefici di cui alla presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea del regime di aiuti in essa previsti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 novembre 1996

LA FORGIA

96R1115

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 35.

Interventi di adeguamento e di completamento delle strutture di sedi museali regionali nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Saint-Pierre.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta* n. 55 del 4 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'allestimento interno del museo Beck Peccoz sito in comune di Gressoney-Saint-Jean e al rifacimento degli impianti tecnici del castello Sarriod de la Tour in comune di Saint-Pierre.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono per il museo Beck Peccoz nell'approntamento delle vetrine espositive, nell'arredamento e nell'acquisto dell'attrezzatura dei locali adibiti ad uso tecnico-scientifico e per il castello Sarriod de la Tour nel rifacimento degli impianti tecnici quali quelli elettrico, idrotermosanitario, di rilevazione incendi e antintrusione.

Art. 2.

Strutture competenti

1. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono svolti, nel rispetto della vigente normativa in materia di pubbliche forniture e pubblici servizi, dalle competenti strutture dell'Amministrazione regionale e da soggetti esterni, mediante affidamento di specifici incarichi, coordinati, rispettivamente, per il museo Beck Peccoz dalla struttura competente in materia di forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e per il castello Sarriod de la Tour dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dalla presente legge, determinato complessivamente in L. 650.000.000 per l'anno 1996 e in L. 800.000.000 per l'anno 1997, graverà per complessive L. 650.000.000 sul capitolo di nuova istituzione n. 66050 (Spese per l'allestimento interno del museo Beck Peccoz nel comune di Gressoney-Saint-Jean) e per complessive

L. 800.000.000 sul capitolo 65920 (Spese per restauri e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998.

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 1 (Promozione sociale, istruzione e cultura - Istituzione di sedi museali ed espositive regionali e di altri Enti pubblici e privati - D.9.).

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per il 1996, anche in termini di cassa:

(Omissis).

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 novembre 1996

VIÉRIN

96R1198

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 36.

Modificazioni alle leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione) e 8 agosto 1977, n. 55 (Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta* n. 55 del 4 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 15 della legge regionale 47/1976

1. Il quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione), è sostituito dal seguente:

«Il Sovrintendente agli studi vigila sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. A tal fine può richiedere ai direttori didattici e ai presidi copia della deliberazioni adottate ed effettuare periodiche verifiche presso le istituzioni scolastiche onde accertare la regolarità della gestione amministrativo-contabile».

Art. 2.**Modificazioni all'art. 9 della legge regionale 55/1977**

1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55 (Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1976, n. 47), è sostituito dal seguente:

«Il Sovrintendente agli studi e la Giunta regionale esercitano la vigilanza sui consigli scolastici distrettuali secondo le modalità indicate nei primi cinque commi dell'art. 15 della legge regionale 47/1976».

Art. 3.**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto sociale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 novembre 1996

VIÉRIN

96R1199

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 37.**Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 55 del 4 dicembre 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Nel quadro degli interventi in materia di edilizia scolastica, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari all'individuazione dell'opera a carattere straordinario relativa alla ristrutturazione dell'immobile, di proprietà regionale, denominato ex Cotonificio Brambilla, sito nel comune di Verrès, da destinare a polo scolastico.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari all'individuazione dei lavori di completamento, adeguamento o messa a norma di opere riguardanti gli edifici adibiti ad uso scolastico, di cui all'allegato A alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), la cui proprietà è in corso di trasferimento dalla Regione ai Comuni.

3. Nell'ambito della programmazione delle opere edilizie della Regione, la Giunta regionale può individuare ulteriori interventi di costruzione, adeguamento e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà degli enti locali, qualora particolari ragioni di necessità ed urgenza, relative all'andamento demografico ed al recepimento delle mutate esigenze didattiche, lo richiedano.

4. L'adozione dei provvedimenti amministrativi per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è affidata al dirigente competente, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

5. Gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3 rientrano nei trasferimenti settoriali con vincolo di destinazione di cui al titolo quinto della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

6. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere realizzati anche per il tramite dell'ente richiedente, mediante trasferimento delle quote di finanziamento, secondo modalità da definire in sede di approvazione dei singoli interventi.

Art. 2.**Disposizioni finanziarie**

1. Le spese complessive per la realizzazione degli interventi autorizzati all'art. 1 sono previste, per il quinquennio 1996/2000, in L. 100.000.000.000, di cui:

- a) L. 65.000.000.000 per l'intervento di cui al comma 1;
- b) L. 35.000.000.000 per gli interventi di cui ai commi 2 e 3, così ripartite:
 - 1) L. 17.000.000.000 anno 1996;
 - 2) L. 15.000.000.000 anno 1997;
 - 3) L. 20.000.000.000 anno 1998;
 - 4) indicativamente L. 24.000.000.000 anno 1999;
 - 5) indicativamente L. 24.000.000.000 anno 2000.

2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 56300 (Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione) e sul capitolo di nuova istituzione 54220 (Interventi di adeguamento, costruzione e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà degli enti locali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e successivi.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per il triennio 1997/1998 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dei bilanci annuale e pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998, a valere sugli appositi accantonamenti previsti negli allegati 1 dei bilanci stessi (Piano di intervento straordinario per l'edilizia scolastica - D.5.).

4. A decorrere dal 1999, gli oneri potranno essere rideterminati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e iscritti con legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 3.**Variazioni di bilancio**

1. Alla parte di spesa dei bilanci di previsione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1996, anche in termini di cassa:

(Omissis).

Art. 4.**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 novembre 1996

VIÉRIN

96R1200

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 38.

Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale - Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 55 del 4 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Esclusivamente in occasione del primo turno utile per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, successivo all'entrata in vigore della presente legge, in sei uffici elettorali di sezione individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgono, mediante l'uso di apparecchiature elettroniche, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

2. L'organizzazione dell'esperimento è affidata alla Presidenza della Giunta regionale, che si avvale della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del coordinamento della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, nonché dell'opera del personale e delle apparecchiature messe a disposizione dai predetti Dipartimento e Direzione centrale.

Art. 2.

1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'art. 1 i termini «scheda», «urna» e «liste sezionali» contenuti nella legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale) devono intendersi rispettivamente come «scheda virtuale», «urna elettronica» e «liste elettroniche».

Art. 3.

1. Per lo svolgimento delle consultazioni elettorali contemplate all'art. 1, le procedure previste dalla legge regionale 4/95 subiscono i seguenti adattamenti:

a) Art. 22 (Certificati elettorali), commi 2 e 7:

2. Il certificato, costituito da una carta intelligente a microprocessore, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

7. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro certificato, stampato su carta rosa, con scritte di diverso colore per maschi e femmine e sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

b) Art. 23 (Ufficio elettorale di sezione), comma 1:

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

c) Art. 38 (Sala della votazione), comma 4:

4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne elettroniche fanno parte integrante dell'apparecchiatura.

d) Art. 39 (Accesso alla sala della votazione), comma 1:

1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla rispettiva sezione, di cui all'art. 22 e il personale tecnico esperto nell'uso delle apparecchiature da utilizzare.

e) Art. 47 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio), commi 2 e 3:

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 51, procede immediatamente alle operazioni per lo spoglio dei voti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle operazioni per lo spoglio dei voti per il ballottaggio.

f) Art. 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 1, 5 e 8:

1. Successivamente alla costituzione dell'ufficio elettorale, ai sensi dell'art. 28, il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dall'art. 42, comma 3, lett. a), e dall'art. 45, comma 3, lett. a), procede all'accensione e all'inserimento dei supporti magnetici del sistema elettronico.

5. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e fa attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo stesso.

8. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

g) Art. 50 (Operazioni di votazione), commi 1, 2 e 3:

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore mediante la carta intelligente, il presidente invita l'elettore a recarsi nella cabina.

2. L'elettore si reca nella cabina dove l'espressione del voto avviene con l'apposito indicatore sulla scheda virtuale; qualora l'elettore si avveda di aver erroneamente espresso il voto, può chiedere al presidente di ripetere l'operazione di voto; in tal caso il presidente annulla dal suo terminale l'ultima operazione effettuata e riabilita l'apparecchiatura alla votazione.

3. L'attestazione dell'avvenuto esercizio del diritto di voto viene registrata automaticamente dall'apparecchiatura elettronica.

h) Art. 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett. c):

c) accerta il numero dei votanti che viene fornito automaticamente dall'apparecchiatura elettronica mediante la stampa di un supporto cartaceo. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso alla Pretura di Aosta, che ne rilascia ricevuta.

i) Art. 53 (Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 2 e 3:

2. Nella scheda virtuale sono indicati, a fianco del contrassegno, il cognome ed il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; sono inoltre indicati il cognome ed il nome di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, fra i quali l'elettore può scegliere due nominativi.

3. L'elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando con l'apposito indicatore un punto qualsiasi del rettangolo della scheda virtuale contenente i nominativi stessi; l'elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, puntando con l'apposito indicatore i nominativi indicati sulla scheda; altri segni o indicazioni sono inibiti dall'apparecchiatura elettronica.

l) Art. 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), comma 3:

3. Il voto di preferenza si esprime puntando con l'apposito indicatore i nominativi dei due candidati prescelti. In caso di identità di cognome e nome tra candidati la scheda virtuale presenterà anche la data di nascita dei candidati omonimi.

m) Art. 62 (Spoglio dei voti), commi 1 e 2:

1. Immediatamente dopo aver effettuato le operazioni di cui all'art. 51, comma 1, lett. c), il presidente dà inizio alle operazioni di spoglio elettronico dei voti.

2. Le operazioni di spoglio saranno effettuate automaticamente dall'apparecchiatura elettronica, attivata dal presidente; del compimento e del risultato delle operazioni medesime deve farsi menzione nel verbale.

n) Art. 64 (Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 1 e 5:

1. Al termine delle operazioni di spoglio elettronico il presidente estrae dall'apparecchiatura elettronica il supporto magnetico contenente tutti i dati relativi alla votazione, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71.

5. Insieme con l'esemplare del verbale, con tutti gli allegati, deve essere inviato alla Presidenza della Giunta regionale il supporto magnetico contenente tutti i dati relativi alla votazione; se il comune ha più di una sezione il supporto magnetico è inviato al presidente della prima sezione, che provvederà al successivo inoltro al Presidente della Giunta regionale, dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 65.

o) Art. 65 (Adunanza dei presidenti delle sezioni), commi 1 e 4:

1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 71.

4. Tutte le operazioni relative all'adunanza delle sezioni devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

Art. 4.

1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali previste all'art. 1 non trovano applicazione le seguenti disposizioni della legge regionale 4/95:

a) Art. 31 (Bolli delle sezioni e urne), comma 1, relativamente all'uso delle urne e delle cassette utilizzate per le elezioni della Camera dei Deputati;

b) Art. 46 (Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio), comma 7, relativamente alla restituzione delle schede;

c) Art. 48 (Operazioni preliminari del seggio), commi 2, 3, 4, e 6 e comma 8, relativamente all'operazione di sigillo delle urne e delle scatole contenenti le schede;

d) Art. 50 (Operazioni di votazione), commi 4, 5 e 6;

e) Art. 51 (Accertamento del numero dei votanti), comma 1, lett. b), d) e f) e commi 2 e 3;

f) Art. 52 (Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami), comma 1, relativamente alla nullità dei voti e comma 2, relativamente all'attribuzione dei voti contestati;

g) Art. 54 (Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti), commi 4, 5, 6, 7, 9 e 10;

h) Art. 62 (Spoglio dei voti), commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

i) Art. 63 (Nullità del voto - Schede bianche).

Art. 5.

1. Il presidente, al termine di tutte le operazioni, dopo aver disattivato le apparecchiature elettroniche della sezione, provvede a recuperare i supporti magnetici ricevuti in dotazione dal Comune e contenenti le liste elettorali, e ad inserire i supporti suddetti in appositi plichi sigillati per la restituzione al Comune.

Art. 6.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione del sindaco e del vice sindaco a seguito delle votazioni di cui all'art. 1.

Art. 7.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con propri decreti, agli ulteriori adattamenti tecnici delle procedure, previste dalla legge regionale 4/95, che si renderanno necessari nel corso della predisposizione della sperimentazione.

Art. 8.

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 574 milioni, è interamente coperto dal finanziamento statale disposto per il progetto «Carta del cittadino - voto elettronico», presentato dalla Regione Valle d'Aosta e dal Ministero dell'interno ed approvato con decreto interministeriale del 27 luglio 1995, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303 (Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività).

2. Alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie all'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale con proprio atto.

Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 novembre 1996

VIERIN

96R1201

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 39.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 55 del 4 dicembre 1996)

(Omissis).

96R1202

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1996, n. 40.

Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 32 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 55 del 4 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 32 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Istruttoria e concessione di contributi). — 1. Il responsabile del procedimento per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è il funzionario di qualifica unica dirigenziale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale identificato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e provvede a trasmetterla, nei trenta giorni successivi al ricevimento, al dirigente della struttura competente in materia di sanità, il quale, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, esprime il proprio motivato parere sull'ammissibilità a contributo delle spese previste fissando la spesa ritenuta ammissibile. Nell'esprimere il proprio parere, il dirigente della struttura competente in materia di sanità deve tener conto delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e della programmazione socio-sanitaria regionale.

3. Ove il parere di cui al comma 2 sia nel senso dell'ammissibilità del contributo, questo è concesso con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 3, l'importo del contributo può superare il sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile».

Art. 2.

Abrogazione degli articoli 5 e 6

1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 32/1993 sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 novembre 1996

VIÉRIN

96R1203

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 80.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Approvazione assestamento e prima variazione esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 22 novembre 1996)

(Omissis).

96R1133

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1996, n. 81.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Approvazione e 2^a variazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 22 novembre 1996)

(Omissis).

96R1134

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 81.

Modifica alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 57 (Interventi regionali per lo sviluppo del terziario comunale) così come modificata dalla legge regionale 24 ottobre 1995, n. 73.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 57, è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 3, comma 3, non può superare il 15 per cento dell'importo del finanziamento assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o per programmi di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400 milioni».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 15 novembre 1996

GHIGO

96R1125

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 82.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 «Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il titolo della legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 «Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso» è sostituito dal seguente «Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso».

Art. 2.

1. Al comma 1, dell'art. 1, della L.R. n. 24/1990, sono aggiunte le parole: «ed i cittadini in genere».

2. Al comma 2, dell'art. 1, della L.R. n. 24/1990, le parole «e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi» sono sostituite dalle seguenti: «e degli arredi e dei beni culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonché la promozione di iniziative di carattere mutualistico».

Art. 3.

1. Al comma 1, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 sono aggiunte dopo la lettera b), le seguenti:

«b-bis) la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, la creazione e la gestione di impianti ricreativi e sportivi che abbiano un'attinenza diretta con l'attività delle SMS;

b-ter) la realizzazione e la gestione in comune da parte di più SMS di strutture connesse con le loro attività».

2. Al comma 2, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 sono abrogate le parole: «fino a un massimo di lire 50 milioni» e «e fino a un massimo di 20 milioni».

3. Al comma 3, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 sono abrogate le parole «fino ad un massimo di lire 150 milioni».

4. Al comma 3, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990 le parole «dei Comuni in cui si trovano» sono sostituite dalle seguenti: «degli Enti locali e Regione».

5. Dopo il comma 3, dell'art. 2, della L.R. n. 24/1990, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 1 la Giunta regionale eroga contributi nel pagamento degli interessi, commisurati a 5 punti percentuali, su prestiti per interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e costruzione degli immobili in cui le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando apposita convenzione con gli Istituti di Credito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il contributo nel pagamento degli interessi viene riconosciuto anche nel caso in cui il prestito sia stato erogato da un istituto non convenzionato.

3-ter. Le Province e i Comuni possono partecipare al finanziamento delle opere previste con contributi in conto capitale e in conto interessi, in misura tale da coprire l'intero costo dell'opera o concorrere all'abbattimento del 100 per cento degli oneri derivanti da interessi su finanziamenti bancari».

Art. 4.

1. L'art. 3 della L.R. n. 24/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove, sulla base dell'indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Piemonte, l'istituzione del «Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso».

2. Il Centro svolge un ruolo promozionale e di sostegno per le seguenti finalità:

a) costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle SMS esistenti ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;

b) costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del Mutualismo piemontese in particolare e del Mutualismo nel suo complesso;

c) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;

d) organizzazione di un deposito per il ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo, riordino ed inventariazione;

e) organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà e conseguente divulgazione dei valori socio-umanitari;

f) attuazione di ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS;

g) celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS;

h) manifestazioni organizzate in comune da parte di più SMS».

Art. 5.

1. Al comma 1, dell'art. 4, della L.R. n. 24/1990 le parole: «30 gennaio» sono sostituite dalle parole «31 marzo».

2. All'art. 4, della L.R. n. 24/1990 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per la richiesta di contributi di cui all'art. 2, comma 3-bis, valgono i tempi e la documentazione di cui al comma 1, prevedendo nella documentazione anche la dichiarazione di disponibilità di un Istituto di Credito a concedere il finanziamento per la realizzazione dell'intervento e le relative condizioni di prestito».

Art. 6.

1. All'art. 5, della L.R. n. 24/1990 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. I contributi in conto interessi vengono erogati e liquidati sulla base delle istruzioni che verranno impartite dalla Giunta regionale con successiva deliberazione».

Art. 7.

1. All'art. 6, della L.R. n. 24/1990, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per l'attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 1997 di L. 500.000.000 e viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: Contributo per il pagamento degli interessi su prestiti concessi dagli Istituti di Credito alle SMS e cooperative ex SMS.

Alla copertura finanziaria della spesa si provvede in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 1997. La spesa per gli anni successivi viene definita con la legge di bilancio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 15 novembre 1996

GHIGO

96R1126

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14, recante: «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 139 del 5 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 viene così modificato: al quarto rigo le parole «alle tre sedi provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria» vengono sostituite con «alle cinque sedi provinciali calabresi».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «La somma annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali dell'Associazione Nazionale Mutilati e degli Invalidi Civili e dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, in base al fenomeno della disabilità delle diverse categorie sul territorio provinciale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 novembre 1996

NISTICO

96R1141

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 34.

Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 139 del 5 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale per i fiumi Lao Noce e Sinni

1. La Regione Calabria, con la presente legge istituisce le Autorità di Bacino Interregionali.

2. I bacini di rilievo interregionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono:

a) Bacini dei fiumi Noce e Sinni: Regione prevalentemente interessata: Basilicata; altra Regione interessata: Calabria;

b) Bacino del fiume Lao: Regione prevalentemente interessata: Calabria; altra Regione interessata: Basilicata.

3. In conformità alle intese interregionali sono istituite:

a) per il bacino interregionale dei fiumi Noce e Sinni l'Autorità di Bacino Interregionale con sede presso la Giunta regionale della Basilicata, cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento degli organi di bacino;

b) per il bacino interregionale del fiume Lao l'Autorità di Bacino Interregionale con sede presso la Giunta regionale della Calabria, cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento degli organi di bacino.

4. I suddetti bacini sono delimitati secondo le indicazioni della cartografia approvata con il D.P.C.M. del 22 dicembre 1977 e le eventuali variazioni delle delimitazioni di cui al predetto D.P.C.M., disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1°, lettera b) della legge n. 183/1989, sono valide anche agli effetti della presente legge.

Art. 2.

Finalità

1. L'Autorità di Bacino Interregionale opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, di competenza, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini stessi, perseguendo le seguenti finalità:

a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica ed antropica;

b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;

c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale e paesaggistico.

2. L'Autorità di Bacino Interregionale, propone ai competenti organi delle regioni interessate, con delibera del Comitato Istituzionale, adottata sentito il Segretario Generale, un regolamento di amministrazione e di contabilità sulla base di principi di autonomia gestionale.

3. La proposta di regolamento è trasmessa dal Segretario Generale ai Presidenti delle Giunte regionali e agli Assessori presenti nel Comitato Istituzionale per i successivi adempimenti di competenza delle Giunte e dei Consigli regionali.

4. Nel perseguimento delle predette finalità la Regione Calabria ispira la propria azione ai principi della collaborazione con l'altra Regione, con gli Enti Locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici di interesse interregionale.

5. L'Autorità di Bacino Interregionale entro il mese di ottobre di ogni anno predispone, distinti per singole voci di spesa, i programmi delle attività inerenti alla propria funzione, da svolgersi nell'esercizio successivo.

6. Le Giunte regionali interessate con proprio atto, approvano i programmi delle attività; l'approvazione, da parte delle Giunte regionali interessate, dei programmi di cui al punto 5 del presente articolo costituisce autorizzazione, per l'Autorità di Bacino, ad assumere le obbligazioni relative.

Art. 3.

Organi dell'Autorità di Bacino Interregionale

1. Sono Organi dell'Autorità di Bacino Interregionale:

- a) il Comitato Istituzionale;
- b) il Comitato Tecnico;
- c) il Segretario Generale;
- d) la Segreteria Tecnico-operativa.

Art. 4.

Composizione del Comitato Istituzionale

1. Il Comitato Istituzionale è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale presso la quale ha sede l'Autorità di Bacino, ed è così composto:

- a) dai Presidenti delle Giunte regionali interessate o da Assessori delegati;
- b) da n. 2 Assessori per ognuna delle regioni interessate, designati dalle rispettive Giunte regionali;
- c) dal Presidente di ciascuna delle province territorialmente interessate, o dall'Assessore provinciale eventualmente delegato.

2. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale è insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale presso cui ha sede.

3. Alle sedute del Comitato Istituzionale possono essere invitati, di volta in volta, per essere sentiti, i Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Comunità Montane ed i Presidenti dei Consorzi di Bonifica interessati.

Art. 5.

Compiti del Comitato Istituzionale

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Comitato Istituzionale ha i seguenti compiti:

- a) definizione di criteri, metodi, temi e modalità per l'elaborazione dei piani di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- b) adozione dei piani di bacino;
- c) adozione dei programmi d'intervento, attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento in materia demandato alla Regione interessata da disposizioni statali e comunitarie;
- d) concertazione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alla finalità di cui all'articolo 1;
- e) predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività, con particolare riferimento alle tecnologie industriali, agricole e zootecniche;
- f) controllo dell'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del piano di bacino e dei programmi triennali ed, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi, rispetto ai tempi fissati nei programmi, l'adozione di atti di diffida per l'amministrazione inadempiente con fissazione di un congruo termine per l'inizio dei lavori.

ri. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comitato propone al Presidente della Regione prevalentemente interessata i provvedimenti da adottare in via sostitutiva;

g) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso; ai sensi e per gli effetti della lettera «a» del primo comma dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il Comitato Istituzionale può promuovere accordi di programma con Enti Pubblici e di diritto pubblico che definiscano i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Le delibere del Comitato Istituzionale sono approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente del Comitato Istituzionale determina la maggioranza.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo.

Art. 6.

Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere in tutte le azioni dell'Autorità di Bacino, in particolare, nei piani e nei programmi;
- b) esprime i pareri già demandati all'organo tecnico consultivo regionale, in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua, di concessioni per piccole derivazioni con opposizioni e di classificazione e declassificazione di opere idrauliche.

2. Alla nomina del Comitato Tecnico provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale presso cui ha sede l'Autorità di Bacino, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., previa designazione motivata dei rispettivi funzionari da parte dei Ministeri, e dei Presidenti delle Amministrazioni Provinciali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

Composizione del Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Interregionale è composto da due dirigenti regionali e da un dirigente provinciale messi a disposizione, anche a tempo parziale, da ciascuna delle amministrazioni regionali e provinciali presenti nel Comitato Istituzionale.

2. Il Comitato Tecnico si avvale della collaborazione di esperti di elevato livello scientifico nonché di istituzioni universitarie e di ricerca e di organismi tecnico-professionali operanti nel settore, incaricati dalla Giunta della Regione prevalentemente interessata, su proposta dell'Assessore regionale ai LL.PP., previa designazione del Comitato Istituzionale.

3. Al Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino partecipano tecnici dello Stato designati dal Ministero dei LL.PP., dal Ministro dell'Ambiente e dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché il Direttore, o un suo delegato dell'ente Parco territorialmente interessato.

4. Alle nomine dei Componenti il Comitato Tecnico provvede con proprio decreto, il Presidente della Regione sede dell'Autorità di Bacino, sulla base delle designazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti.

Art. 8.

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, per l'Autorità di Bacino con sede in Calabria, viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai LL.PP., tra i dirigenti regionali o provinciali laureati, particolarmente esperti nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. Il Segretario Generale resta in carica cinque anni, salvo revoca ed è riconfermabile.

3. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Interregionale presiede il Comitato Tecnico. Lo stesso partecipa, in qualità di segretario, alle sedute del Comitato Istituzionale con voto consultivo.

Art. 9.

Segreteria tecnico-operativa

1. A supporto degli altri organi dell'Autorità di Bacino Interregionale, opera una segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti di cui alla legge n. 183/1989 e successive disposizioni.

2. La segreteria tecnico-operativa, per il Bacino Interregionale con sede nella Regione Calabria, è strutturata secondo le modalità previste dalla normativa regionale per la segreteria tecnico-operativa presso l'Autorità di Bacino Regionale.

Art. 10.

Contenuti del Piano di bacino

1. Il Piano di bacino redatto ai sensi del 1° comma dell'articolo 17 della legge n. 183/1989, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il Piano ha i contenuti di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge n. 183/1989 e produce gli effetti di cui ai commi 4°, 5° e 6° del medesimo articolo.

3. Il Piano di bacino è approvato dai Consigli regionali interessati su proposta delle rispettive Giunte e per la sua elaborazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 20 della legge n. 183/1989.

Art. 11.

Programmi di intervento

1. Il Piano di bacino è attuato attraverso programmi di intervento ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 183/1989.

2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari attuativi del Piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 15 per cento degli stanziamenti per gli interventi previsti dal 2° comma dell'articolo 21 della legge n. 183/1989 e successive disposizioni.

3. Il programma di intervento è predisposto dal Comitato Istituzionale.

4. Il programma di intervento è approvato dai Consigli regionali interessati.

5. Ai programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3° e 4° dell'articolo 21 nonché ai commi 4° e 5° dell'articolo 22 della legge n. 183/1989.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino avente sede nella Regione Calabria si provvede con i fondi di amministrazione generale iscritti nel bilancio regionale. Per l'esercizio corrente si provvede con i fondi di cui al capitolo n. 2112207/96, all'uopo già istituito con denominazione «Spese per la realizzazione del Piano dei Bacini Interregionali del Sinni, del Lao e del Noce (art. 31 della legge n. 183/89 e legge n. 253/90)», mentre per gli esercizi successivi si provvederà con i fondi che all'uopo saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio dei diversi esercizi finanziari.

2. Le indennità di missione e rimborso spese dovute agli amministratori ed ai dirigenti estranei all'amministrazione regionale per la partecipazione alle riunioni dei Comitati Istituzionale e Tecnico gravano sul capitolo n. 1013101 del bilancio corrente e sugli analoghi e corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.

3. Alle spese relative agli incarichi previsti nella presente legge si farà fronte con appositi capitoli di spese finanziati con le entrate di cui agli articoli 25 e 33 della legge n. 183/1989.

4. In caso eccezionale di opere e di spese funzionalmente collegate e, comunque, inscindibili, interessanti le regioni Calabria e Basilicata, esse sono realizzate o effettuate dalla Regione presso cui ha sede l'Autorità di Bacino previa intesa sul concorso finanziario dell'altra Regione.

Art. 13.

Norma transitoria

1. L'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici attraverso i propri uffici, assicura il supporto tecnico operativo al funzionamento del Comitato Istituzionale insediato nella Regione Calabria, fino alla costituzione della rispettiva segreteria tecnico-operativa.

Art. 14.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 novembre 1996

NISTICÒ

96R1142

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 35.

Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 139 del 5 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La Regione Calabria con la presente legge istituisce l'Autorità di Bacino Regionale in attuazione dei principi e delle finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e disposizioni.

2. L'Autorità di Bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e disposizioni ed in particolare al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini idrografici di propria competenza aventi per finalità:

- a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica ed antropica;
- b) il mantenimento e la restituzione, per i corpi idrici, delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
- c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
- d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, generale e paesaggistico.

3. L'Autorità di Bacino, propone agli organismi regionali competenti, con delibera del Comitato Istituzionale, sentito il Segretario Generale, un regolamento di amministrazione e contabilità sulla base di principi di autonomia gestionale.

4. La proposta di regolamento è trasmessa dal Segretario Generale al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori regionali presenti nel Comitato Istituzionale, per i successivi provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio regionale.

5. Nel perseguimento delle predette finalità la Regione Calabria ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti Locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici.

Art. 2.

Delimitazioni dei bacini idrografici di competenza regionale

1. I Bacini idrografici regionali della Calabria sono raggruppati nelle seguenti tredici «aree programma», individuate accorpando superfici contigue che presentano uniformità di caratteristiche fisico-territoriali ed affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale, in conformità agli indirizzi fissati nel D.P.C.M. 23 marzo 1990 (G.U. n. 79 del 4 aprile 1990):

Area 1 - Bacini tirrenici fra i fiumi Lao e Savuto;

Area 2 - Bacini del fiume Crati;

Area 3 - Bacini del versante Ionico Settentrionale;

Area 4 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il fiume Crati ed il fiume Nicà;

Area 5 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il fiume Nicà ed il fiume Neto;

Area 6 - Bacino idrografico dei fiumi Neto e minori;

Area 7 - Bacini idrografici dei fiumi Corace, Tacina e minori;

Area 8 - Bacini idrografici dei fiumi Amato, Angitola e minori;

Area 9 - Bacini idrografici del versante Ionico Meridionale Superiore;

Area 10 - Bacino idrografico dei fiumi Mesina e minori;

Area 11 - Bacini idrografici del F. Petrace e minori;

Area 12 - Bacini idrografici del versante Ionico Meridionale Inferiore;

Area 13 - Bacini Meridionali fra mare Ionio e Tirreno zona dello Stretto.

2. Ai bacini regionali, come sopra raggruppati, è proposta una unica Autorità di Bacino.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito elaborato cartografico, in scala non inferiore 1:250.000, contenente la delimitazione territoriale delle aree programma di cui al presente articolo. La predetta delibera di Giunta regionale verrà adottata sentite le Amministrazioni Provinciali territorialmente interessate, le quali sono tenute ad esprimersi in merito alla proposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di tempestivo riscontro da parte delle amministrazioni provinciali, nel termine predetto, si ha per acquisito il parere favorevole.

4. Ogni eventuale successiva variazione delle delimitazioni territoriali delle aree programma potrà essere adottata dalla Giunta regionale su proposta del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, sentita la competente Commissione Consiliare che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

Art. 3.

Organi dell'Autorità di Bacino Regionale

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 183/1989 sono organi dell'Autorità di Bacino Regionale:

a) il Comitato Istituzionale;

b) il Comitato Tecnico;

c) il Segretario Generale e la Segreteria Tecnica operativa.

Art. 4.

Composizione del Comitato Istituzionale

1. Il Comitato Istituzionale è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
 - b) l'Assessore regionale ai LL.PP., che ne assume la presidenza in caso di assenza o impedimento del Presidente;
 - c) l'Assessore regionale all'Ambiente;
 - d) l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste;
 - e) i Presidenti delle Province della Calabria; ovvero gli Assessori provinciali da essi all'uopo delegati;
 - f) il Presidente dell'A.F.O.R. Azienda Forestale della Regione, o un componente del Consiglio d'Amministrazione dell'ente, da lui delegato;
 - g) il Presidente dell'Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica o un suo delegato;
 - h) un rappresentante dell'ARPA;
 - i) un rappresentante dell'UNCEM.

2. Ove le rispettive deleghe non siano attribuite a componenti della Giunta regionale menzionati nel precedente comma fanno altresì parte del Comitato Istituzionale di bacino gli Assessori regionali delegati per la Forestazione e per la Protezione Civile.

3. Le funzioni di Segretario del Comitato Istituzionale sono esercitate dal Segretario Generale, il quale partecipa ai lavori della seduta con voto consultivo.

Art. 5.

Compiti del Comitato Istituzionale

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, il Comitato Istituzionale ha i seguenti compiti:

- a) definizione dei criteri, dei metodi, dei temi e delle modalità per l'elaborazione dei piani di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive disposizioni;
- b) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della Segreteria Tecnico-Operativa;
- c) adozione dei piani di bacino;
- d) adozione dei programmi d'intervento, attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento in materia demandato alla Regione Calabria da disposizioni statali e comunitarie;
- e) concertazione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti, nonché incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all'articolo 1;
- f) predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività, con particolare riferimento alle tecnologie industriali, agricole e zootecniche;
- g) controllo dell'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del piano di bacino e dei programmi triennali ed in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale o regionale, rispetto ai tempi fissati nel programma-adozione degli atti di diffida per l'amministrazione inadempiente, con fissazione di un congruo termine per l'inizio dei lavori. Nel caso di infruttuosa decorrenza del termine, il Comitato propone al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti da adottare in via sostitutiva;
- h) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettera «i» dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il Comitato Istituzionale può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Le delibere del Comitato Istituzionale sono approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, determina maggioranza il voto del Presidente o di chi legittimamente ne esercita le funzioni.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto deliberativo.

Art. 6

Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico ha la seguente composizione:

a) cinque esperti designati dalla Giunta regionale tra i dirigenti o funzionari regionali dei seguenti assessorati: Assessorato LL.PP., Assessorato Ambiente, Assessorato Agricoltura;

b) un esperto per ciascuna delle Province della Calabria designato, tra i propri dirigenti o funzionari, della rispettiva Giunta provinciale;

c) il dirigente dell'Ufficio Opere Marittime del Ministero dei LL.PP., competente per la Calabria;

d) il dirigente dell'Ufficio Idrografico e Mareografico dello Stato, competente per la Calabria;

e) tre esperti dello Stato designati tra i propri funzionari, rispettivamente, dai Ministri dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici e del Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) due docenti universitari, particolarmente esperti in materia attinente la difesa del suolo e l'utilizzo del territorio, designati rispettivamente dal Magnifico Rettore dell'Università della Calabria e da quello dell'Università di Reggio Calabria;

g) il Direttore Generale dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.F.O.R.);

h) un delegato da ciascuno dei Parchi nazionali o regionali interessanti il territorio della Calabria;

i) un rappresentante dei consorzi raggruppati provinciali per ciascuna delle cinque province calabresi per le rispettive competenze territoriali.

2. Il Comitato Tecnico può essere integrato, di volta in volta, con atto deliberativo del Comitato Istituzionale, da altri esperti di elevato livello scientifico con comprovata esperienza nel campo della pianificazione e programmazione territoriale ed ambientale, fino ad un massimo di tre, con voto consultivo.

3. Alla nomina dei componenti e degli esperti del Comitato Tecnico provvede, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., nel rispetto delle designazioni pervenute ai sensi del 1° comma del presente articolo.

4. Per la validità delle adunanze del Comitato Tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Il Comitato Tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materie e con funzioni istruttorie.

6. In relazione agli argomenti trattati il Presidente del Comitato Tecnico ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo e senza diritto di compenso i rappresentanti di Enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nell'area del bacino idrografico.

Art. 7.

Compiti del Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale, ed in particolare svolge i seguenti compiti:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, al quale formula proposte;

b) cura l'elaborazione del piano di bacino, dei piani stralcio e dei relativi programmi di intervento;

c) attua le direttive del Comitato Istituzionale;

d) esprime pareri in tema di concessioni per piccole derivazioni d'acqua con opposizioni, di concessioni statali per grandi derivazioni d'acqua; di classificazione e declassificazione di opere idrauliche, e negli altri casi previsti dalle vigenti normative.

2. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 10, lettera h) della legge n. 183/89, nella fase di impostazione e redazione dei Piani di bacino vengono consultati gli Enti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 183/89 al fine di concorrere, secondo le rispettive competenze, all'elaborazione definitiva del Piano di bacino.

Art. 8.

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., tra i dirigenti o funzionari regionali laureati o tra i Dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra professionisti esterni, particolarmente esperti nel settore disciplinato dalla presente legge, e resta in carica 5 anni, salvo revoca anticipata dell'incarico, con possibilità di riconferma. Qualora sia scelto tra i dipendenti regionali in servizio è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge regionali.

2. Il Segretario Generale si avvale di una struttura permanente che sviluppa l'attività istruttoria necessaria a garantire il funzionamento dell'autorità di bacino.

3. Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:

a) presiede il Comitato Tecnico;

b) dirige la segreteria tecnico-operativa;

c) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Istituzionale;

d) cura i rapporti con gli Enti pubblici e di diritto pubblico;

e) cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale per conto del Comitato stesso nei limiti dei poteri delegategli;

f) riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato stesso;

g) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento.

4. Il Segretario Generale può affidare, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico.

5. Al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale compete il trattamento economico pari a quello previsto per i Dirigenti regionali, con funzioni di Dirigente di Settore, ai sensi della normativa vigente.

Art. 9.

Segreteria Tecnico-operativa

1. La Segreteria tecnico-operativa è costituita con atto del Comitato Istituzionale che, contestualmente, ne definisce organico e funzionamento.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Segreteria tecnico operativa è consentito utilizzare personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente all'Amministrazione della Regione, alle Amministrazioni Provinciali della Calabria e, ove necessario ad altri Enti pubblici o di diritto pubblico.

3. Il Segretario Generale ed il personale da destinare alla Segreteria tecnico operativa è collocato in posizione di comando fuori ruolo, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dei medesimi Enti.

4. La Segreteria tecnico operativa, per esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della presente legge, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle prestazioni e della collaborazione tecnica-scientifica di Istituti Universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di comprovata esperienza e qualificazione. Tali prestazioni devono essere deliberate dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale.

5. La Segreteria Tecnica-Operativa svolge le seguenti funzioni:
di Segreteria Tecnica-Amministrativa degli organi dell'Autorità;

di attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative al bacino idrografico, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazioni in genere realizzate a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo dell'attuazione degli interventi;

attività di pianificazione e di programmazione dell'Autorità;

funzioni relative agli aspetti logistico-funzionali della struttura dell'Autorità.

Art. 10.

Piani di bacino

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e costituisce lo strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e programmate le azioni e le norme di uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Questo rappresenta il quadro di riferimento cui adeguarsi e riferirsi per tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi e comunque riguardante il bacino idrografico.

2. Il Comitato Tecnico provvede all'elaborazione del piano di bacino entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque, entro un anno dall'accreditamento dei fondi di cui alla legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni. L'adozione del piano di bacino compete al Comitato Istituzionale e l'approvazione al Consiglio regionale previa delibera della Giunta regionale.

3. I programmi di intervento specificano le azioni e gli interventi prioritari, attuativi dei piani di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 10 per cento degli interventi previsti dalla legge n. 183/89 e successive modificazioni, da destinare:

a) ad interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) all'espletamento del servizio di polizia idraulica e di pronto intervento;

c) alle attività di studi, in particolare:

analisi di quanto prodotto dagli studi territoriali;

individuazione delle problematiche;

proposte di studi (integrazioni o nuove elaborazioni);

realizzazione di studi;

realizzazione ed elaborazione di piani, stralci e settori funzionali e piano di bacino;

realizzazione di attività di programmazione e pianificazione (studi, ricerca, analisi, monitoraggio, software) connessi al piano di bacino (artt. 3 e 17 legge n. 183/89) ed azioni ad esso connesse;

elaborazioni di normative e direttive.

4. Gli atti deliberativi del Comitato Istituzionale non soggetti, ai sensi della presente legge, all'approvazione del Consiglio regionale vengono sottoposti, per l'approvazione, alla Giunta regionale.

5. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed ha come contenuto quelli previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Il piano di bacino può essere redatto, adottato, ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali come previsto dalla legge n. 493/93 articolo 12. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

7. Il piano di bacino ha l'efficacia e produce gli effetti dell'articolo 17, comma 3, 4 e 5 della legge n. 183/89.

8. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e finalità del piano medesimo, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'Autorità di Bacino ed approvati dalla Regione, per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Dell'avvenuta adozione del piano di bacino regionale è data notizia sul *Bollettino ufficiale* della Regione e su almeno due quotidiani a tiratura nazionale. Il piano di bacino e la relativa documentazione sono depositati presso la sede della Regione e presso le sedi delle Province e sono disponibili per la consultazione dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione del Piano nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

11. Entro 20 giorni dalla data della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Piano di Bacino i soggetti interessati possono consultare i relativi documenti di piano. Entro i successivi 60 giorni i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul piano di bacino alla Autorità di Bacino Regionale che, entro i successivi 120 giorni li esamina.

12. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute dalla Autorità di Bacino, delibera la proposta definitiva del Piano di Bacino Regionale e la trasmette, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 183/89, al Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo, presso il Ministero LL.PP., ai fini della verifica e del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4 della legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Il Piano di Bacino Regionale, dopo l'avvenuta verifica di cui al comma precedente, viene trasmesso tramite delibera di Giunta regionale, al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

14. Ai sensi dell'articolo 10 lettera h), della legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni, nella fase di impostazione del Piano di Bacino vengono consultati gli Enti di cui all'articolo 11 della legge n. 183/89 al fine di concorrere, secondo le rispettive competenze, alla elaborazione del Piano di Bacino Regionale.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale si provvede con i fondi di amministrazione generale iscritti annualmente nel bacino della Regione.

2. Le indennità di missione e rimborso spese dovute agli amministratori ed ai dirigenti estranei all'amministrazione regionale, per la partecipazione alle riunioni dei comitati istituzionale e tecnico gravano sul capitolo 1013101 del bilancio regionale per l'esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

3. Agli oneri relativi agli incarichi di cui all'articolo 10, terzo comma, lettera c), della presente legge, si fa fronte, per il corrente esercizio finanziario 1996, a carico del capitolo n. 2112206/96 denominato «Spese per la realizzazione del piano di bacino regionale relativo all'assetto del territorio ed alla difesa del suolo (art. 31 della legge 18/5/1989, n. 183 ed art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253)» mediante parziale utilizzazione delle entrate di cui all'articolo 21 della legge n. 183/89 e per gli esercizi finanziari successivi a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio.

4. Ai componenti del Comitato Tecnico compete, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a quello previsto ai componenti del Comitato Tecnico delle ATERP (Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica) nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 40, da aggiornare ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice ISTAT, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per i Dirigenti regionali dalla normativa vigente. La relativa spesa farà carico nel competente capitolo di amministrazione generale, sui fondi iscritti annualmente nel bilancio della Regione.

Art. 12.

Disposizioni transitorie in tema di concessioni per derivazione d'acqua

1. Fino all'emanazione di organica normativa regionale in materia di concessioni per derivazioni di acque, le funzioni delegate alla Regione in virtù dell'articolo 90 D.P.R. n. 616/1977 e successive disposizioni sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale, il quale vi provvede con proprio decreto, sulla base delle istruttorie tecniche ed amministrative compiute dai competenti uffici.

2. Le istruttorie tecniche, preliminari agli atti di concessione e le condizioni da introdurre nel disciplinare vengono esperite dalle strutture regionali decentrate del Dipartimento ai LL.PP., istituite in ciascun capoluogo di provincia, previo parere del Segretario Generale della competente Autorità di Bacino, ai sensi del comma 1-bis aggiunto all'articolo 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, con decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

3. Fino a quando non saranno effettivamente costituiti e funzionanti tutti gli organi dell'Autorità di Bacino, previsti dalla presente legge, al rilascio delle concessioni di cui ai comma precedenti, si farà luogo previa istruttoria tecnica della struttura regionale tecnica decentrata, la quale rilascia anche il parere previsto dal comma 1-bis dell'articolo 7 del testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive integrazioni.

4. I provvedimenti relativi ad istanze di concessione per derivazione di acqua, avverso le quali, in sede di pubblicazione, siano state presentate opposizioni, vengono adottati previo parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino competente. Fino a quando detti organi non saranno effettivamente operanti, il parere è reso dall'organo regionale tecnico-consulativo.

5. I pareri in materia di grande derivazione d'acqua da rendere ai competenti Organi Statali, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n. 616/1977, vengono espressi dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il competente Comitato tecnico di bacino, il quale, tra l'altro, deve esprimersi circa la compatibilità delle grandi derivazioni cui si riferisce l'istruttoria con i programmi regionali di utilizzo delle acque.

6. Fino alla costituzione ed all'effettivo funzionamento dei Comitati tecnici di bacino la Giunta regionale rilascia i pareri relativi alle concessioni di grande derivazione, sentito l'organo regionale tecnico consulativo.

Art. 13.

Misure di salvaguardia

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, il Comitato Istituzionale adotta misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge n. 183 e dell'articolo 12 della legge n. 493/93.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 novembre 1996

NISTICÒ

96R1143

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1996, n. 28.

Proroga dei contratti a tempo determinato di cui alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 53 del 28 novembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Progetti-obiettivo

1. I contratti a tempo determinato costituiti ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31, per la realizzazione di progetti-obiettivo, a seguito delle selezioni pubbliche di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 15 giugno 1994, n. 408, sono prorogati, alle rispettive scadenze, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale recante norme sulla organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza, attuativa del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, non oltre il 30 aprile 1997.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La spesa per l'attuazione della presente legge per l'anno 1996 trova disponibilità nello stanziamento previsto al cap. 283 del corrente bilancio di previsione.

2. L'onere relativo all'anno 1997 farà carico al medesimo cap. 283 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio (riferimento bilancio pluriennale 1061071).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 novembre 1996

BRACALENTE

96R1197

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 18 novembre 1996, n. 24.****Norme per il sostegno e lo sviluppo degli «Aero-Clubs» della Regione Campania.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 78 del 2 dicembre 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione interviene a sostegno per lo sviluppo degli aero-clubs campani che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e formativa, di volo a motore od a vela e di acromodellistica, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle associazioni nazionali paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) che operano sul territorio regionale.

Art. 2.

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli aero-clubs e alle A.N.P.d'I. provinciali un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo e dell'attività paracadutistica anche in funzione agonistica;

c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;

e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

3. Almeno il 50% del contributo deve essere utilizzato per le attività specificate alle lettere «c» ed «e».

Art. 3.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di Sport e Turismo, assegna agli aero-clubs e alle A.N.P.d'I. provinciali esistenti nella Regione Campania e che abbiano presentato domanda entro il 30 ottobre di ciascun anno, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. Il riparto relativo alle assegnazioni dei contributi di cui al precedente comma 1 sarà ricavato in rapporto alla popolazione residente e su scala provinciale e alla consistenza del bacino di utenza servito dagli aero-clubs e dalle A.N.P.d'I.

Art. 4.

1. Gli aero-clubs e le A.N.P.d'I. beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, Assessorato competente in materia di Sport e Turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguiti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania*.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

18 novembre 1996

RASTRELLI

96R1144

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

,



* 4 1 1 1 3 0 0 1 3 0 9 7 *

L. 6.000